

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	22
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	68
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	109
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	112
<i>INDICE GENERALE</i>	»	127

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come le Commissioni siano chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo (Atto n. 62), recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2005/60/CE.

Il provvedimento in esame, che si compone di due soli articoli, è stato predisposto in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 29 del 2006, secondo cui l'Esecutivo può apportare disposizioni correttive ai decreti legislativi attuativi delle direttive indicate dalla stessa legge n. 29, tra i quali è compreso il predetto decreto legislativo n. 109 del 2007.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

Ricorda che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, al quale spetta in particolare il compito di monitorare l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi sospetti di essere utilizzati per il finanziamento del terrorismo, nonché di designare i soggetti o enti sospettati di terrorismo, sempre ai fini del congelamento delle risorse finanziarie, anche mediante segnalazione al procuratore della Repubblica competente.

Il Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

Tali componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

Il comma 4 del predetto articolo 3 prevede che il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, e che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Tale decreto del Ministro dell'economia non è stato ancora emanato, e l'attività del Comitato si è svolta sinora in base a regole interne frutto dell'autodeterminazione dell'organo.

Tornando al contenuto dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, esso, novellando il richiamato

comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109, include fra le materie disciplinate dal decreto ministeriale non solo il funzionamento interno del Comitato, ma anche i procedimenti di competenza del Comitato stesso, nonché l'individuazione delle categorie di documenti formati, o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la legge n. 241 del 1990, prevede, all'articolo 24, comma 1, lettera a), e comma 2, la possibilità di escludere dall'accesso i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo o individuati dalle singole pubbliche amministrazioni.

La previsione introdotta dallo schema di decreto intende dunque disciplinare, con specifico riferimento all'attività del Comitato e con il medesimo decreto che ne regola l'attività, tali fattispecie, in ragione dell'esigenza di colmare il vuoto normativo sussistente in materia ed in considerazione della delicatezza delle tematiche affrontate dal Comitato.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto legislativo, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale riguardo segnala, sotto il profilo della formulazione tecnica, l'opportunità di far riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo e non della disposizione in esso contenuta.

Ritiene altresì utile segnalare al Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, lettera c), alinea, e d), del decreto legislativo n. 109 del 2007, recanti definizioni utilizzate dal decreto legislativo, nel senso di far riferimento anche alle attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, nonché alle risorse economiche che possono essere utilizzate an-

che per interposta persona fisica o giuridica, e di integrare altresì l'articolo 4 del medesimo decreto n. 109, nel senso prevedere che il congelamento, disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, può riguardare anche fondi e risorse economiche detenuti anche per interposta persona fisica o giuridica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Atto n. 62.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Atto n. 62),

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla formulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di far riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo e non della disposizione in esso contenuta;

b) con riferimento all'articolo 1, lettera *c)*, alinea, e *d)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recanti definizioni utilizzate dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto di tali disposizioni, nel senso di far riferimento anche alle attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, nonché alle risorse economiche che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica;

c) con riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto di tale disposizione, nel senso prevedere che il congelamento, disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, può riguardare anche fondi e risorse economiche detenuti anche per interposta persona fisica o giuridica.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi inammissibili riammessi nelle sedute del 17, 18 e 19 marzo 2009</i>)	9

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, anche in relazione alla richiesta avanzata ieri dal collega Quartiani, nonché al consenso trasversale manifestato dai gruppi, le presidenze hanno ritenuto di poter riammettere i seguenti articoli aggiuntivi:

Franceschini 2.07 e 2.08, che istituiscono un contributo di solidarietà straordinario sull'IRPEF, ai fini dell'istituzione di un Fondo per la povertà estrema,

destinato ad assicurare ai servizi destinati alle persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

Governo 7.0211 che prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2009, dell'efficacia del comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, recante disposizioni in materia di attività di servizio di noleggio con conducente gli emendamenti riammessi sono complessivamente indicati nell'elenco allegato (*vedi allegato*).

Per quanto concerne tale ultimo articolo aggiuntivo, il termine per il subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Andrea LULLI (PD) chiede che siano messe a disposizione le schede illustrative delle ulteriori proposte emendative presentate nella giornata di ieri dai relatori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, assicura che saranno inviate ai rappresentanti dei gruppi le relazioni illustrative degli ulteriori emendamenti presentati nella giornata di ieri dai relatori.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI INAMMISSIBILI
RIAMMESSI NELLE SEDUTE DEL 17, 18 E 19 marzo 2009**

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. 59. Fava. | 7. 023. Fontanelli. |
| 1. 61. Monai. | 7. 026. Causi. |
| 1. 64. Raisi. | 7. 027. Messina. |
| 1. 65. Forcolin. | 7. 028. Barbato. |
| 2. 35. Forcolin. | 7. 029. Barbato. |
| 2. 42. Milanese. | 7. 030. Colaninno. |
| 2. 07. Franceschini. | 7. 031. Fluvi. |
| 2. 08. Franceschini. | 7. 032. Fluvi. |
| 3. 9. Bernardo. | 7. 034. Causi. |
| 3. 15. Simonetti. | 7. 036. Galletti. |
| 3. 18. Caparini. | 7. 037. Galletti. |
| 3. 19. Fugatti. | 7. 051. Il Governo. |
| 3. 40. Borghesi. | 7. 053. Il Governo. |
| 3. 017. Rubinato. | 7. 055. Raisi. |
| 4. 13. Raisi. | 7. 056. Raisi. |
| 4. 01. Abrignani. | 7. 060. Quartiani. |
| 4. 04. Comaroli. | 7. 061. Quartiani. |
| 4. 08. Fava. | 7. 062. Scandroglio. |
| 4. 013. Fava. | 7. 063. Froner. |
| 4. 018. Lulli. | 7. 064. Froner. |
| 4. 019. Fluvi. | 7. 065. Graziano. |
| 5. 14. Raisi. | 7. 066. Graziano. |
| 5. 015. Fugatti. | 7. 068. Raisi. |
| 5. 032. Fluvi. | 7. 072. Antonio Pepe. |
| 5. 044. Ceccuzzi. | 7. 0202. Il Governo. |
| 5. 057. Vannucci. | 7. 0203. Il Governo. |
| 5. 058. Bernardo. | 7. 0204. Il Governo. |
| 6. 12. Vignali. | 7. 0205. Il Governo. |
| 6. 025. Vignali. | 7. 0206. Il Governo. |
| 7. 4. Bernardo. | 7. 0207. Il Governo. |
| 7. 013. Zunino. | 7. 0208. Il Governo. |
| 7. 015. De Micheli. | 7. 0209. Il Governo. |
| 7. 016. De Micheli. | 7. 0210. Il Governo. |
| 7. 020. Fontanelli. | 7. 0211. Il Governo. |
| 7. 021. Fontanelli. | 8. 01. Raisi. |
| 7. 022. Fontanelli. | |

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 11

ALLEGATO (*Parere approvato*) 13

SEDE REFERENTE:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (*Esame e rinvio*) 11

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 8.55.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che né gli emendamenti 2.607 e 22.600 (*nuova formulazione*) delle Commissioni né i subemendamenti 0.19.600.1 Lo Monte e 0.22.600.1 Borghesi presentano profili problematici per quanto at-

tiene al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, dopo aver succintamente illustrato il provvedimento in esame, rileva che esso non presenta aspetti problematici per quanto attiene alla competenza della I Commissione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.40.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il progetto di legge C. 2258 è

stato approvato il 3 marzo scorso dalla 1^a Commissione del Senato in sede deliberante, mentre la proposta di legge C. 1511 gli è stata abbinata in quanto vertente sul medesimo oggetto. Entrambi i provvedimenti dispongono infatti il distacco di cinque comuni della Lombardia dalla provincia di Milano e la loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza: si tratta dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello. Tale effetto giuridico è perseguito attraverso una novella alla legge 11 giugno 2004, n. 146, che ha disposto e disciplinato l'istituzione della provincia di Monza e della Brianza. In particolare, il comma 1 dell'unico articolo di cui si compone la proposta C. 2258 e l'identico articolo unico della proposta C. 1511 inseriscono il nome dei cinque comuni suindicati nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 146 del 2004, dove sono elencati i comuni costituenti la circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza.

Fa presente che la proposta C. 2258 prevede anche, in conseguenza del parere reso dalla Commissione bilancio del Senato, un rinvio alla disciplina recata in via generale dalla legge n. 146 del 2004 per quanto riguarda i trasferimenti di risorse tra la provincia di Milano e quella di Monza e della Brianza, conseguenti al passaggio dei cinque comuni dall'una all'altra provincia. Ai sensi dell'articolo 2 di detta legge, « la provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta provinciale, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia ». Tali adempimenti sono effettuati dalla giunta previo concerto con il commissario nominato dal ministro dell'interno al fine di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, sino all'insediamento degli organi elettivi (la nomina del commissario è stata disposta con decreto ministeriale 7 dicembre 2004). I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2,

possono costituire un'assemblea, che può a sua volta delegare un coordinatore a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario.

Per quanto riguarda la competenza legislativa, rileva che questa è certamente dello Stato in quanto richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il mutamento delle circoscrizioni provinciali, come pure l'istituzione di nuove province, nell'ambito della stessa regione è stabilito con legge della Repubblica, vale a dire dello Stato, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. Nella fattispecie in esame, la regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine all'iniziativa avanzata dai cinque comuni, i quali si sono espressi con altrettante deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.

In conclusione, nel segnalare che la proposta di legge del Senato prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, evidenzia che sussiste una ragione

di urgenza in quanto è necessario procedere alla revisione dei collegi elettorali prima delle prossime elezioni amministrative. Riterrebbe pertanto opportuno che l'esame del provvedimento fosse trasferito alla sede legislativa.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara l'assenso del Governo all'esame del provvedimento in sede legislativa, ricordando che già la 1a Commissione del Senato lo ha approvato in sede deliberante. Aggiunge che il provvedimento è senz'altro opportuno anche per porre rimedio alla situazione incresciosa determinatasi per uno dei comuni interessati, che non è nemmeno in continuità territoriale con gli altri comuni della provincia di Milano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2263 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario »;

considerato che:

sebbene le disposizioni del decreto-legge intervengano, in via generale, in un ambito materiale (agricoltura e produzioni agroalimentari) attribuito alla competenza esclusiva « residuale » delle regioni, lo specifico profilo di intervento del provvedimento è riferibile prevalentemente alla materia « rapporti con l'Unione europea », di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), in quanto il decreto è volto a risolvere il problema della responsabilità finanziaria dello Stato per il prelievo derivante dalle eccedenze di produzione rispetto alla quota nazionale;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 240 del 2004, con riguardo al decreto-legge n. 49 del 2003, ha chiarito che nella disciplina del settore concorrono sia competenze regionali che competenze statali, giustificate, queste ultime, dalla matrice comunitaria della medesima disciplina e dall'assunzione, in capo allo Stato, di funzioni che per loro natura devono essere svolte, come nella specie, a livello centrale;

diversamente da quanto previsto dal precedente decreto-legge n. 49 del 2003, il testo in esame prevede che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati alle aziende da un commissario appositamente istituito;

l'articolo 118 della Costituzione prevede che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative debbano essere attribuite ai livelli di governo più vicini al territorio salvo però che si renda necessario attribuirle a quelli più lontani per assicurarne l'esercizio unitario;

l'attribuzione ad un commissario nazionale della funzione di assegnazione alle aziende degli aumenti della quota nazionale tende – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame – a consentire di « utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio » per le aziende interessate « cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberanti », come già avvenuto in passato;

le disposizioni recate dagli articoli aggiuntivi all'articolo 6, introdotti dal Se-

nato e dalla XIII Commissione della Camera, appaiono riconducibili alle materie previdenza sociale e sistema tributario e contabile dello Stato, riservate alla competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *o*) ed *e*), della Costituzione);

non sussistono quindi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo (Parere alla XIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	15
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	20

SEDE REFERENTE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	17
ALLEGATO 2 <i>(Emendamento approvato)</i>	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
AVVERTENZA	19

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.20.

D.L. 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame si compone di 12 articoli. Gli articoli da 2 a 4 prevedono particolari forme per il recupero, tra l'altro, degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala il comma 2-*bis* dell'articolo 4, in tema di rinuncia agli atti del giudizio.

Esaminando il provvedimento nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 modifica le disposizioni del decreto-legge che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale.

L'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori rico-

nosciuti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006. Nel registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. L'iscrizione del debito nel registro, tra l'altro, equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero.

L'articolo 3 prevede che il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

L'articolo 4 dispone che L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente ricognitivo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare (comma 1).

Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza (comma 2).

Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che al Senato è stato introdotto il comma 2-bis dell'articolo 4, che interviene in tema di rinuncia ai contenziosi in essere. La norma, in particolare, stabilisce che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono « esprimere la rinuncia espressa » ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente di-

nanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. Ritiene opportuno che tale disposizione sia formulata con maggiore precisione.

Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine concesso al produttore ai sensi del comma 5 per comunicare l'accettazione della rateizzazione. Con la comunicazione dell'accettazione della rateizzazione decadono le iscrizioni a ruolo e le procedure esecutive già iniziate, fatte salve le iscrizioni di cui all'articolo 2, comma 4. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza (comma 3).

Si prevedono quindi, al comma 5, le modalità nomina di un Commissario straordinario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2010, e le relative funzioni.

Le ulteriori disposizioni del provvedimento non rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) rileva che il provvedimento in esame sembra favorire i produttori che non hanno rispettato in passato la normativa sulle cosiddette « quote latte » e auspica che il relatore possa tenere conto di tale circostanza nella sua proposta di parere.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, pur condividendo sostanzialmente l'osservazione dell'onorevole Ferranti, sottolinea come la Commissione Giustizia debba limitarsi ad esprimere un parere sugli aspetti tecnico-giuridici del provvedimento, spettando esclusivamente alla Commissione XIII le valutazioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.25.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 marzo 2009*). A seguito dell'accantonamento dell'emendamento contenuto 1.14 sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti Di Pietro 3.20 e Brigandì 3.2. Pone quindi in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 4.1, volto a sopprimere l'articolo 4, in base al quale le persone offese da taluni reati a sfondo sessuale possono accedere al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Ritene infatti che tale disposizione sia inopportuna e contraria ai principi enunciati dall'articolo 3 della Costituzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bernardini e 4.2 Di Pietro, fatto proprio dall'onorevole Palomba.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei pre-

sentatori dell'emendamento 4.3, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.9, volto a sopprimere l'articolo 5, che amplia il periodo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione fino ad un massimo di 180 giorni. Tale norma, infatti, prevede il trattenimento sulla base di presupposti che non dipendono dalla volontà dello straniero e introduce sostanzialmente una forma alternativa di detenzione, soprattutto per quegli stranieri provenienti da Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali per il rimpatrio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 5.9.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.7, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 5.1, volto a ridefinire i presupposti per il trattenimento dello straniero secondo criteri di compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento. Rileva come tale emendamento preveda che il termine di trattenimento nei centri di identificazione e espulsione, che in realtà sono delle vere e proprie carceri, possa essere prorogato nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.1.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.2, la cui ratio è analoga a quella dell'emendamento 5.1, essendo volto a prevedere che il termine di trattenimento nei centri di identificazione e espulsione possa

essere prorogato nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive gli emendamenti Bernardini 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6, poiché ritiene necessario che il prolungamento della permanenza dello straniero nei centri di identificazione e espulsione sia collegato ad elementi riconducibili alla condotta dello straniero trattenuto. Nella qualità di rappresentante del gruppo del Partito democratico, avverte che i predetti emendamenti sono stati sottoscritti anche dai deputati Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei e Vaccaro.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.2.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.3, volto a prevedere che per la proroga del trattenimento dello straniero nei centri di identificazione e espulsione sia possibile quando sussistano contemporaneamente entrambi i presupposti previsti dall'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.3.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 5.4, con il quale si stabilisce che sia competente il tribunale, e non il giudice di pace, per la proroga del trattenimento dello straniero nei centri di identificazione e espulsione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.8, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.5, volto a stabilire la residualità del trattenimento nei centri di identificazione e espulsione rispetto ad altre misure sufficienti ma meno coercitive.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime stupore per la posizione assunta dall'onorevole Bernardini e, più in generale, dai colleghi del Partito democratico in merito alla disciplina dell'articolo 5. Tale disposizione infatti appare del tutto ragionevole, se si considera che è rivolta a soggetti che si pongono volontariamente al di fuori dell'ordinamento e creano ostacoli per impedire la propria identificazione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'osservazione dell'onorevole Paolini sia del tutto inaccettabile, poiché è evidente che la disposizione in esame non rispetti i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella previsione di una misura fortemente coercitiva.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda all'onorevole Paolini che la disposizione in esame, per come formulata, fa dipendere la proroga del termine di trattenimento da emendati estranei alla volontà dello straniero trattenuto. Tale circostanza diviene ancora più inaccettabile e contraria ai principi dell'ordinamento nei casi in cui l'espulsione non sia materialmente possibile, poiché l'Italia non ha stipulato uno specifico accordo bilaterale di rimpatrio con il Paese di provenienza dello straniero trattenuto. Ricorda quindi come il Vice Capo della Polizia di Stato, nel corso dell'audizione recentemente svoltasi presso questa Commissione, abbia rivolto l'invito alla conclusione e ratifica dei predetti trattati. Sottolinea quindi di essere favorevole all'espulsione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio, ma ritiene indispensabile che si creino le condizioni per eseguire i provvedimenti di espulsione e che i relativi procedimenti siano conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Rita BERNARDINI (PD) nel replicare all'onorevole Paolini, invita a considerare come molto spesso gli stranieri in questione giungano nel nostro Paese per sfuggire a condizioni di disperazione, per sopravvivere, e come a tali soggetti l'articolo 5 riservi una condizione di sostanziale carcerazione. Osserva altresì come spesso l'espulsione dello straniero sia ostacolata da gravi ritardi imputabili alla pubblica amministrazione. Illustra quindi il proprio emendamento 5.6, volto a rendere la formulazione della disposizione in esame conforme alla direttiva 2008/115/CE. L'ulteriore proroga del trattenimento dello straniero dovrebbe essere possibile purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 6.9, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Villecco 6.15, fatto proprio dall'onorevole Ferranti.

Angela NAPOLI (PdL) sottoscrive l'emendamento D'Ippolito 6.100 e lo ritira, accedendo all'invito formulato dal relatore e dal Governo. Avverte peraltro che una relazione illustrativa del contenuto dell'emendamento è stata redatta dal primo firmatario per essere a disposizione dei colleghi in vista dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.50, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Brigandì 6.11 e 6.10.

La Commissione approva l'emendamento Brigandì 6.12 (*vedi allegato 2*).

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 6.6, esprimendo la ferma contrarietà del gruppo di Italia dei Valori all'introduzione delle cosiddette «ronde», poiché ritiene che le funzioni di pubblica sicurezza non possano in alcun modo essere privatizzate.

Guido MELIS (PD) si associa alle considerazioni dell'onorevole Palomba e sottolinea come l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza in relazione al fenomeno dell'immigrazione sia particolarmente delicato, richiedendo un addestramento ed una preparazione specifiche. Si dichiara quindi fortemente contrario al riconoscimento delle associazioni di cui all'articolo 6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, al fine di consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia.

ALLEGATO 1

D.L. 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo, comma 2-bis, stabilisce che all'atto della accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, i produttori « devono esprimere la rinuncia espressa » ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari;

Esprime, per le disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il comma 2-bis dell'articolo 4, con l'articolo 306 del codice di procedura civile;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2-bis dell'articolo 4, precisando che l'accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario sia subordinata alla rinuncia da parte del produttore ad ogni azione giudiziaria, fondata sul medesimo titolo della domanda di rateizzazione, eventualmente pendente o proponibile dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

ALLEGATO 2

**D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

6. 12. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sui lavori del Comitato	22
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.	
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (<i>Esame istruttorio congiunto e rinvio</i>)	22
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008)823) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori del Comitato.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, avverte che il Comitato è oggi convocato per procedere all'esame istruttorio di alcuni atti dell'Unione europea. Segnala che nella prossima seduta interverrà in proposito il rappresentante del Governo. In partico-

lare, per quanto riguarda la relazione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la relazione sull'attuazione della strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in qualità di relatore su entrambi gli atti, propone di svolgere un esame congiunto. I due documenti sono infatti strettamente correlati essendo il secondo una più dettagliata e puntuale illustrazione dei risultati conseguiti dall'Unione europea su una materia che, sia pure in termini più generali, è oggetto anche della prima relazione.

Il Comitato concorda.

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.

Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(Esame istruttorio congiunto e rinvio).

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, osserva innanzitutto che la relazione

sulla strategia europea di sicurezza intende fare il punto, a distanza di cinque anni dall'adozione della strategia stessa, dei risultati conseguiti e degli eventuali aggiornamenti da apportare. Gli obiettivi di massima restano confermati nella individuazione delle iniziative idonee a contribuire al consolidamento della stabilità nelle aree limitrofe all'Europa; nell'importanza attribuita alla collaborazione multilaterale e nell'aggiornamento degli strumenti operativi a disposizione dell'UE.

A questo ultimo proposito, evidenzia che gli strumenti non possono essere esclusivamente di carattere militare; la complessità delle minacce che si pongono e la maggiore difficoltà di individuare tempestivamente gli avversari implicano, in effetti, il sempre più intenso ricorso all'*intelligence*, ai mezzi politici, diplomatici ed economici.

Sottolinea comunque che la relazione conferma l'indicazione del 2003 per cui la più grave minaccia alla sicurezza è costituita dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il rilievo attribuito a questo aspetto è tale da giustificare un periodico monitoraggio, da parte dei competenti organi dell'UE, dei risultati conseguiti. È infatti posto a carico dell'Alto commissario per la PESC, in collaborazione con la Commissione, di predisporre, con cadenza semestrale, una relazione da sottoporre al Consiglio. La più recente relazione è appunto il secondo atto oggetto dell'esame odierno.

La relazione sulla strategia europea in materia di sicurezza si ispira alle novità intervenute in occasione dell'aggiornamento delle linee di azione in materia di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa le quali prevedono il rafforzamento degli strumenti di valutazione del rischio così come delle misure volte a combattere i trasferimenti di conoscenze e *know-how*; la sensibilizzazione degli ambienti scientifici, accademici, delle imprese e delle istituzioni finanziarie, il controllo delle esportazioni di tecnologie e beni e l'intensificazione della cooperazione con i Paesi terzi, con particolare riguardo a quelli che possono presentare maggiori

profili di criticità. Costituisce un apprezzabile risultato al riguardo la elaborazione e il conseguente inserimento, nell'ambito di accordi stipulati con Paesi terzi, delle cosiddette clausole ADM. Si tratta di clausole, riscontrabili in accordi stipulati con più di cento Paesi, che vincolano le parti al rigoroso rispetto degli obblighi internazionali in materia di non proliferazione. L'inserimento di tali clausole costituisce un elemento rilevante ai fini della fruizione dei benefici dell'assistenza nell'ambito della PESC.

Più controversa appare, a suo avviso, la valutazione sul lavoro svolto e dei risultati ottenuti per quanto concerne i programmi nucleari iraniano e coreano. Nel primo caso, i documenti in esame ricordano le diverse tappe di una faticosa trattativa che ha fatto registrare, in rapida successione, fasi incoraggianti e passaggi assai deludenti. L'Unione europea ha fatto ricorso ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran che non si limitano a vietare la fornitura di beni e tecnologie connessi con l'attività di arricchimento dell'uranio, ma che prevedono anche il congelamento di fonti e risorse economiche di soggetti che abbiano partecipato o sostenuto l'attività legata ai progetti di arricchimento dell'uranio dell'Iran.

Oltre alle difficoltà connesse alla insufficiente collaborazione sin qui dimostrata dalle autorità iraniane, segnala che un altro elemento di difficoltà ai fini del buon esito delle trattative è costituito dall'inadeguato coordinamento delle iniziative assunte in proposito a livello internazionale. D'altra parte, la stessa Unione europea evidenzia una qualche difficoltà laddove i rapporti con l'Iran sono stati tenuti, piuttosto che direttamente dall'UE stessa, dal cosiddetto gruppo dei Tre (Francia, Germania e Gran Bretagna) e, a livello più generale, dal gruppo dei Sei vale a dire i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza più la Germania. Potrebbe, quindi, risultare utile verificare se le iniziative assunte dal gruppo dei Tre siano state previamente concordate a livello più generale e in che misura l'Alto rappresentante per la PESC abbia attivamente con-

corso all'elaborazione degli indirizzi. Ricorda in proposito che il nostro Paese, che costituisce il partner commerciale più importante dell'Iran, aveva pure prospettato l'opportunità di essere coinvolto nelle trattative, senza tuttavia trovare un positivo riscontro nei partner. Quanto ai negoziati con la Repubblica democratica di Corea, le valutazioni delle istituzioni comunitarie evidenziano il mancato conseguimento, in occasione della più recente sessione di colloqui tenutisi a Pechino nel dicembre scorso, di apprezzabili risultati in vista dell'obiettivo di una integrale denuclearizzazione della penisola coreana.

In ogni caso, rileva che entrambe le vicende evidenziano la necessità di un rafforzamento della Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) come sede prioritaria in cui svolgere un puntuale monitoraggio dei comportamenti assunti dalle diverse parti e per la ricerca di soluzioni positive, in presenza di contrasti. A questo riguardo risulta sicuramente apprezzabile la proposta avanzata nell'ambito dell'AIEA di costituire una riserva internazionale di uranio scarsamente arricchito. La proposta, denominata « banca del combustibile », offrirebbe il vantaggio di non escludere i Paesi meno attrezzati dal punto di vista tecnologico e soprattutto finanziario dalla possibilità di avvalersi della energia nucleare per scopi civili. L'argomentazione cui alcuni Paesi fanno ricorso a giustificazione della prosecuzione dei rispettivi programmi è proprio la rivendicazione del loro diritto di dotarsi di tecnologie utili per un uso civile dell'energia nucleare.

Evidenzia, quindi, che il contrasto al terrorismo e della criminalità organizzata costituisce uno dei passaggi più significativi della relazione sulla attuazione della strategia europea di sicurezza. In materia le istituzioni europee hanno in effetti manifestato un apprezzabile spirito di iniziativa che si è tradotto in primo luogo nella adozione di conclusioni sul rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento terroristici e nell'aggiornamento della strategia per la lotta al finanziamento del terrori-

simo. Si è provveduto inoltre a rivedere la lista di soggetti cui si applicano misure restrittive per combattere il terrorismo e a potenziare gli strumenti a disposizione di EUROPOL per sostenere la cooperazione internazionale nella lotta all'utilizzo di internet da parte di organizzazioni terroristiche. La relazione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza attribuisce, in effetti, notevole rilievo ai rischi costituiti dagli attacchi ai sistemi informatici, sia privati che governativi, a tal fine sottolineando l'esigenza di un approccio globale dell'UE che implica la condivisione delle informazioni delle migliori pratiche e la possibilità di risposte coordinate, ivi compresa la chiusura di siti interne illegali. La Commissione europea ha poi preannunciato la sua intenzione di intervenire in materia di strumenti per il contrasto agli attacchi chimici, biologici, nucleari e radiologici, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e di reazione.

Sottolinea poi come un importante elemento di novità previsto dalla relazione è costituito dall'attenzione manifestata nei confronti dell'incidenza crescente che la sicurezza negli approvvigionamenti energetici sta assumendo ai fini della sicurezza dell'UE. Il grado di dipendenza energetica dell'Europa è in effetti destinato ad aumentare nei prossimi decenni nonostante gli sforzi che vari Paesi stanno compiendo per rafforzare le proprie dotazioni infrastrutturali e per sfruttare la meglio le risorse interne, sia rinnovabili che fossili. Un peso crescente sta assumendo anche l'energia nucleare su cui anche il nostro Paese sta rimettendo in discussione le scelte contrarie assunte in passato. La recente controversia fra Russia e Ucraina ha comunque evidenziato l'elevata vulnerabilità dell'Europa sotto il profilo della certezza degli approvvigionamenti; in quella circostanza alcuni Paesi si sono trovati improvvisamente privati dell'energia necessaria e soltanto l'attivazione di misure di solidarietà a livello internazionale ha impedito il blocco totale delle attività civili ed economiche. Per questo motivo le istituzioni comunitarie hanno indicato, in occasione del secondo riesame

strategico della politica energetica, l'esigenza di compiere maggiori sforzi per realizzare nuove infrastrutture, per tradurre concretamente gli impegni assunti relativamente all'efficienza energetica, per potenziare gli strumenti di solidarietà, a partire dalle scorte disponibili, e per un maggior coordinamento nelle iniziative assunte dai diversi Stati membri per quanto concerne le relazioni con i Paesi fornitori.

In questo quadro rileva che i mancati progressi per quanto concerne la recente iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo, cui si attribuiva il compito di rafforzare il processo di Barcellona, non contribuiscono a un miglioramento delle relazioni dell'UE con alcuni importanti Paesi fornitori, in particolare di petrolio e gas.

Ricorda inoltre che il Consiglio dell'11 dicembre scorso ha quantificato puntualmente le risorse necessarie, già per il 2010, per consolidare ulteriormente il ruolo della PESD. In quella circostanza si è prospettata la necessità di disporre di 60 mila uomini per un'operazione importante e di realizzare: operazioni di evacuazione di emergenza di cittadini europei; una missione di sorveglianza e interdizione marittima o aerea e una dozzina di missioni civili PESD.

Accanto a questi sforzi, ribadisce la necessità di una ristrutturazione della base industriale e tecnologica della difesa europea intorno a centri di eccellenza.

Non meno significativo considera il tema di un rafforzamento del partenariato strategico con la NATO che punti in particolare ad una migliore cooperazione operativa. Si tratta in sostanza di aggiornare le intese esistenti (cosiddetto «Berlin plus») assicurando il più stretto coordinamento e il miglior utilizzo delle risorse a disposizione.

In conclusione, ritiene che le relazioni in esame, pur scontando una prevalente impronta metodologica ed un andamento burocratico evidentemente riconducibili ai minori poteri trasferiti al livello europeo rispetto ad altri campi, offrono diversi elementi utili ad ispirare una approfondita discussione anche in Parlamento sui diversi profili che riguardano la sicurezza

dell'Europa, ed in particolare sull'imminente revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, oltre che sulla questione connessa del potenziale nucleare iraniano. In vista dell'adozione di un atto di indirizzo, propone di svolgere ulteriori approfondimenti conoscitivi.

Francesco TEMPESTINI (PD), nell'associarsi alle considerazioni conclusive del presidente e relatore, rileva come l'Unione europea stia in tale materia pagando della mancata ratifica del Trattato di Lisbona. Anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente Mevddev, che ripropongono alcuni temi costanti della politica moscovita nelle occasioni in cui da Washington si dichiara maggiore apertura, invita il Comitato ad approfondire le questioni essenziali per il rinnovo del Trattato di non proliferazione. Ritiene infatti doveroso prendere atto della caduta della spinta verso il disarmo da cui dipende la ripresa della proliferazione, per cui soltanto in tale ambito generale raccomanderebbe di inquadrare la questione iraniana, considerandone peraltro ineludibile la dimensione regionale. Sottolinea come al riguardo manchi comunque una posizione comune europea.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008)823).

(Esame istruttorio e rinvio).

Mario BARBI (PD), *relatore*, osserva che la comunicazione sul partenariato orientale all'esame dell'odierna seduta del Comitato è un documento di notevole rilievo politico, soprattutto a seguito della crisi estiva tra Russia e Georgia. La Commissione europea non si limita a fare il punto sullo stato dei rapporti con i Paesi interessati, ma prefigura anche i possibili sviluppi di relazioni che rivestono la massima importanza per la sicurezza e stabilità del continente. L'Unione europea è, quindi, sollecitata a svolgere una funzione trainante nelle sedi internazionali. Le più

recenti vicende in materia di PESC, e soprattutto di PESD, con riferimento ad alcune missioni internazionali che hanno impegnato direttamente l'UE, appaiono abbastanza confortanti.

In questo senso, non si stupisce per l'attrazione che l'Europa continua ad esercitare nei confronti di alcuni degli Stati limitrofi, nonostante le indiscutibili difficoltà che contraddistinguono l'attività delle sue istituzioni e i ritardi che hanno contrassegnato il processo di ratifica del Trattato di Lisbona. Non si tratta soltanto delle potenzialità di ordine economico che possono derivare dall'associazione ed eventualmente dalla integrazione con l'UE, ma anche del valore esemplare che le democrazie europee assumono a livello internazionale.

A tale proposito, ricorda però come nella seduta di ieri in congiunta con l'omologa Commissione del Senato, il ministro Frattini abbia tenuto a precisare la diversità degli obiettivi finali dei singoli paesi dell'istituendo partenariato nelle loro relazioni con l'UE.

Evidenzia come questa strategia si traduca nell'evoluzione che si registra per quanto concerne la politica europea di vicinato avviata nel 2003 e rivolta a Bielorussia, Moldavia e Ucraina, per un verso, ai Paesi del Mediterraneo meridionale per l'altro e, a partire dal 2004, anche agli Stati del Caucaso (Armenia, Azerbaigian e Georgia). Il partenariato orientale è uno dei frutti più significativi della politica di vicinato: avviato nel giugno 2008, il partenariato prende le mosse dalla constatazione che l'evoluzione registratasi negli ultimi quindici anni, con il crollo dei regimi autoritari e i più recenti allargamenti dell'UE, hanno ridotto notevolmente le distanze con i Paesi dell'Europa orientale.

Rileva che la comunicazione in esame delinea chiaramente l'obiettivo ambizioso di rafforzare la politica di vicinato sostituendo gli accordi di partenariato con veri e propri accordi di associazione. Gli accordi sarebbero gli strumenti attraverso i quali realizzare una più stretta integrazione sul piano politico ed economico. Il loro contenuto dovrebbe essere soltanto

parzialmente uniforme; la Commissione sottolinea, infatti, la necessità di introdurre elementi di flessibilità in ragione delle caratteristiche e delle istanze proprie di ciascuno dei Paesi interessati. Sul piano politico, la stipula di accordi di associazione dovrebbe mirare a sostenere con più forza il processo di consolidamento delle recenti democrazie e supportare le forme associative delle società civili per un più diffuso e stringente controllo dell'operato delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito sottolinea positivamente il rilievo attribuito agli scambi parlamentari con occasione di dialogo e confronto di esperienze. Tra le priorità del dialogo politico segnala la previsione di patti in materia di mobilità e sicurezza attraverso i quali si dovrebbe cercare di controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e favorire la mobilità e l'immigrazione legale, specie per motivi di lavoro, anche attraverso una accorta politica di progressiva semplificazione delle procedure per il rilascio dei visti.

Dal punto di vista delle modalità organizzative, nota che la Commissione prefigura lo svolgimento di riunioni biennali dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi coinvolti nel partenariato orientale, di riunioni annuali tra i Ministri degli esteri dell'UE e i partner orientali e di altre modalità di cooperazione da definire, nel formato e nella composizione, a seconda delle esigenze, con riferimento ai principali ambiti di intervento: democrazia, *governance* e stabilità, integrazione economica e sicurezza energetica e contatti con la società civile. Sul piano economico si prospetta la realizzazione di una zona di libero scambio e il ricorso a cinque iniziative «faro», cui verrebbe affidato una funzione di sperimentazione, rivolta alla gestione integrata delle frontiere, al sostegno alle piccole e medie imprese, al settore energetico e alla collaborazione in materia di calamità naturali.

Fa presente quindi che il comparto dell'energia è senz'altro quello cui la comunicazione dedica particolare attenzione prefigurando la stipula di accordi volti a valorizzare l'interdipendenza energetica

con i diversi paesi interessati, con particolare riguardo all'Azerbaijan, in quanto esportatore di idrocarburi in Europa. Si prospetta, inoltre, l'impegno dell'UE per il miglioramento degli standard di sicurezza delle centrali nucleari ucraine. L'Ucraina assume in questa materia un'importanza particolare in quanto sul suo territorio passano i gasdotti che assicurano la fornitura di gas russo ai Paesi europei. Proprio la recente crisi fra Russia e Ucraina ha ulteriormente rafforzato la necessità di un ruolo attivo dell'UE per quanto concerne la stabilizzazione dell'area orientale del continente. In quella circostanza l'intervento delle istituzioni europee si è dimostrato decisivo per superare la crisi e assicurare la ripresa delle forniture.

Questa vicenda costituisce, a suo avviso, una palese dimostrazione del fatto che il partenariato orientale non si deve prestare ad equivoci per cui si deve procedere con la massima cautela in modo da escludere l'eventualità che una più intesa cooperazione tra l'UE e i Paesi interessati sia letta in una chiave ostile da parte della Russia che sempre di più si rivela un partner essenziale per l'UE non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista del contributo che essa può offrire per la stabilità internazionale. Nella comunicazione, si fa troppo genericamente riferimento ad un percorso parallelo, mentre nella seduta presso il Senato il ministro Frattini ha ipotizzato che Russia e Turchia possano essere invitate come paesi osservatori.

Osserva poi come l'esame della comunicazione non possa non confermare le diffuse preoccupazioni emerse a seguito del blocco del progetto di un'Unione per il Mediterraneo avviato sotto il semestre di presidenza francese e rapidamente entrato in crisi a seguito del conflitto tra Israele e la striscia di Gaza. È indispensabile che le istituzioni europee e tutti i Paesi membri pongano in essere tutti gli sforzi necessari per recuperare e rilanciare il progetto

dell'Unione per il Mediterraneo per l'importanza che tale progetto può rivestire per quanto concerne questioni centrali quali il contenimento dei flussi migratori, l'intensificazione degli scambi e dei rapporti commerciali tra le due sponde del Mediterraneo.

Rilevando che all'obiettivo di rafforzare la politica di partenariato orientale si accompagna la previsione di un consistente impegno finanziario da parte dell'UE che si traduce nello stanziamento di risorse integrative nella misura di 600 milioni di euro nel periodo 2010-2013, richiama la necessità di rispettare l'equilibrio della ripartizione delle risorse nei confronti dell'Unione mediterranea di cui lo stesso ministro Frattini ha ieri ribadito la validità.

Conclusivamente, in attesa delle decisioni che sta prendendo il Consiglio europeo, ritiene che il Comitato dovrebbe considerare in un eventuale atto di indirizzo le questioni politiche da ultimo evidenziate, auspicando che Unione mediterranea e Partenariato orientale non finiscano per essere soltanto novità di bandiera delle ultime due presidenze di turno, da Parigi a Praga.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle relazioni con la Russia a proposito del partenariato orientale, associandosi alle osservazioni del collega Barbi. Nell'esprimere la preoccupazione che l'istituzione di troppi tavoli non sia produttiva, ribadisce l'opportunità che l'Italia tenga ferme le proprie priorità nazionali relative all'integrazione europea della Serbia e della Turchia, che non è bene che siano confuse in contesti indistinti.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti ed i suggerimenti forniti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01155 Gidoni: Sulla gestione finanziaria del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	30
5-01156 Villecco Calipari: Sull'installazione di un sistema di telecomunicazione satellitare-MUOS da parte della Marina degli Stati Uniti	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01155 Gidoni: Sulla gestione finanziaria del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo ricordando che essa riguarda la necessità di garantire la tempestività nell'erogazione delle risorse necessarie a garantire la manutenzione dei

siti affidati alle cure del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, richiamando altresì la Tabella n. 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2009 relativamente alle spese per acquisti di beni e servizi del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto per aver appreso dal sottosegretario Cossiga che l'assegnazione complessiva sul capitolo d'istituto del Commissariato generale, per l'anno 2008, è stata di circa 2,9 milioni di euro. Ad ogni modo, manifesta nuovamente la sua preoccupazione riguardo la tempestività di erogazione delle somme necessarie ad assicurare la missione d'istituto, poiché eventuali ritardi si traducono in un sensibile deterioramento delle condizioni in cui versano i cimiteri militari ed i sacrari nazionali. Infine, nel ricordare che le zone

circostanti le Dolomiti ed il Grappa sono caratterizzate da un elevato numero di sacrari, pone l'accento sull'accordo di programma siglato tra comune, regione, Ministero della difesa e Ministero dei beni e le attività culturali, concernente la risistemazione e il risanamento della chiesa-sacrario di Bassano del Grappa.

5-01156 Vилlecco Calipari: Sull'installazione di un sistema di telecomunicazione satellitare-MUOS da parte della Marina degli Stati Uniti.

Marilena SAMPERI (PD), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, fa presente che sul potenziale danno biologico (aumento del rischio di cancro nei bambini e altri problemi di salute sia nei bambini sia negli adulti) che il sistema satellitare MUOS (*Mobile User Objective System*) potrebbe provocare si è espressa la Commissione internazionale per la sicurezza elettromagnetica. Ricorda come numerosi ricercatori hanno documentato, nel caso di elevate e prolungate esposizioni ai campi elettromagnetici, l'insorgenza di gravi lesioni agli organi più sensibili all'ipertermia come, ad esempio, il cristal-

lino dell'occhio. Inoltre, nel rilevare che la nuova stazione terrestre sarà installata a soli due chilometri dal centro abitato di Niscemi, all'interno di una riserva naturale orientata, osserva che anche la Commissione europea ha ricordato che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri tutelare la popolazione contro gli effetti potenziali sulla salute dei campi elettromagnetici.

Infine, fa presente che due società statunitensi AGI e *Maxim systems*, contattate dalla US Navy, hanno accertato che le emissioni elettromagnetiche possono innescare la detonazione degli ordigni; ciò, ha convinto i comandi USA a trasferire la stazione terrestre da Sigonella a Niscemi per allontanarla dalle piste di decollo e atterraggio dei cacciabombardieri e, soprattutto, dai depositi di munizioni ed armi presenti nella base aeronavale. Alla luce di tali allarmanti notizie, ritiene anomalo che il Ministero della difesa non sia a conoscenza delle diverse ragioni alla base del trasferimento dell'installazione da Sigonella a Niscemi e che, in generale, si dovrebbe affrontare con maggiore attenzione una questione che potrebbe avere un impatto notevole sulla salute pubblica e sull'ambiente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01155 Gidoni: Sulla gestione finanziaria del
Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra ha sempre posto notevole e costante attenzione sia ai Sacrari ed al loro decoro che all'attuazione delle opportune forme di commemorazione di tutti i Caduti.

Tra i servizi affidati dalle vigenti norme (legge n. 204/1951 e successive modificazioni) al Commissariato rientrano:

la sistemazione, la custodia e la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero e dei musei annessi;

la conservazione delle zone monumentali di guerra;

il mantenimento delle sepolture esistenti sul territorio nazionale, nelle quali sono raccolti i Resti mortali dei Caduti austro-ungarici (1^a guerra mondiale) e polacchi (2^a guerra mondiale);

la ricerca, la sistemazione e la conservazione dei cimeli appartenenti ai Caduti in guerra;

la diffusione di notizie riguardanti i Caduti ed i Sacrari militari;

la vigilanza sulle sepolture dei militari, italiani e stranieri, sepolti nei cimiteri comunali, affinché esse siano « conservate in perpetuo ».

In particolare, il Commissariato provvede a tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria ed alla gestione dei Sacrari, Cimiteri e Sepolcreti di guerra – in Italia ed all'estero – degli immobili di cui è competente, utilizzando i fondi as-

segnati sullo specifico capitolo di bilancio.

In merito all'« accumulo di gestione –1,955 milioni di euro soltanto per la parte relativa all'acquisto di beni e servizi... » riferito dagli interroganti alla mancata erogazione delle « risorse di cui comunque è stato dotato » si precisa che i documenti di bilancio fanno invece riferimento ai residui passivi e cioè a « spese impegnate ma non ancora pagate » discendenti dalla particolarità del bilancio dello Stato che scinde le risorse assegnate in conto competenza, cassa e residui.

Nel caso in questione il Commissariato generale ha impegnato, per l'acquisto di beni e servizi, le risorse assegnate in conto competenza negli esercizi finanziari progressivi ma non le ha ancora completamente esitate in cassa.

Inoltre è necessario precisare che il volume finanziario desunto, a detta degli interroganti, dal disegno di legge di bilancio sarebbe, in quanto tale, un dato « stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze », rilevato dall'andamento pluriennale e determinato in un preciso periodo dell'anno finanziario. Il dato definitivo perviene invece solo dopo la chiusura della gestione del bilancio con il rendiconto generale dello stato.

Ad ogni buon conto, per completezza, si evidenzia che l'assegnazione sul capitolo d'istituto del Commissariato Generale, per l'anno 2008, è stata di euro 1.105.632 con successiva integrazione complessiva di euro 1.817.900 per un totale di euro 2.923.532: la somma è stata quasi interamente impiegata, in osservanza alle nor-

mative di legge vigenti in materia (si mette a disposizione della Commissione una tabella riepilogativa relativa all'E.F. 2008, per una consultazione più agevole e dettagliata: il residuo di gestione (51.597,47) è dovuto ad un ribasso di gara per un'offerta dell'impresa appaltatrice, maturato il 23 dicembre scorso).

La Difesa continuerà a tenere nella debita considerazione la funzione e il significato dei Sacrari affinché vengano sempre garantite tutte le condizioni necessarie ad onorare, nei modi e nelle forme più adeguate, la memoria di quanti hanno sacrificato la loro vita per salvaguardare l'unità del nostro Paese.

MINISTERO DELLA DIFESA

		Missioni Programma Microaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2008	Previsioni asseslate anno finanziario 2008	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti anno finanziario 2009
1147	1147	RS CP CS	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA. (R) (2) (2.5.1)	<< 1.923.536 1.923.536	1.955.252 2.679.636 2.679.636	<< -1.430.763 -1.430.763	1.955.252 1.248.875 1.248.875
1149	1149	RS CP CS	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI. - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI. - SPESE ACCESSORIE RELATIVE RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA
1156	1156	RS CP CS	SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA. (R) (2.2.2) (2.5.1)	<< 20.334 20.334	7.395 28.234 28.234	<< -15.035 -15.035	7.395 13.199 13.199
1160	1160	RS CP CS	FONDO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (1.2.4) (2.5.1)	<< 3.000.000 3.000.000	<< 3.000.000 3.000.000	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000
Nota esplicative							

120578/44

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01156 Vилlecco Calipari: sull'installazione di un sistema di telecomunicazione satellitare-MUOS da parte della Marina degli Stati Uniti**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il MUOS (*Mobile User Objective System*) è il nuovo sistema satellitare di comunicazioni per utenti mobili che la US-Navy sta implementando su scala planetaria per il comando e controllo di tutti gli assetti operativi in qualsiasi teatro.

Ciò premesso e con riferimento alle notizie in base alle quali l'installazione del sistema di telecomunicazioni satellitare « avrebbe dovuto... essere realizzata presso la base militare di Sigonella », si rappresenta che la stazione ricetrasmittente del sistema MUOS è stata localizzata, fin dalla richiesta degli USA, presso il sito Telecomunicazioni di Niscemi.

Tale sito, a diretto e funzionale servizio della US Naval Station di Sigonella, venne realizzato nel territorio comunale di Niscemi, in prossimità di un'area boschiva, ora protetta, fin dalla costituzione della stessa US Naval Station di Sigonella, avvenuta alla fine degli anni '50.

Avuto riguardo, invece, alle preoccupazioni espresse dalla popolazione locale « per le eventuali conseguenze sulla salute e sull'impatto ambientale » e, più in generale, sull'eventuale pericolosità del progetto in discussione, si rappresenta che – in applicazione delle procedure bilaterali vigenti in materia di progetti finanziati con fondi statunitensi in Italia – nel 2006, gli USA avevano presentato il progetto in parola per l'approvazione della Difesa, corredato di una relazione illustrativa e di uno specifico studio di impatto ambientale elettromagnetico, sul quale si erano espressi favorevolmente tutti i competenti organi dell'Amministrazione della Difesa e dal quale, testual-

mente, si evince « ...il rischio dell'esposizione del personale... è minimo ed improbabile; ...la distanza di sicurezza dall'emissione elettromagnetica ...sarà imposta mediante l'installazione di una recinzione di sicurezza; ...ai sensi del DM 381/98 ...la misurazione dell'inquinamento da radiofrequenze ...sarà eseguita appena i sistemi saranno installati e pronti ad operare ».

In merito, poi, al livello di realizzazione del progetto si sottolinea che i lavori di realizzazione del citato progetto non sono ancora iniziati.

Tuttavia, al momento, in ragione della particolare importanza ed urgenza del progetto in parola, risulta che alcuni tecnici statunitensi siano già in contatto con la locale Azienda Regionale Protezione Ambientale (ARPA), per consentire alla stessa di rilasciare tempestivamente all'Amministrazione comunale competente il parere sul progetto in parola, a premessa dell'emissione della delibera regionale di definitiva approvazione, che consentirà la realizzazione dell'impianto.

Si assicura, in conclusione, che successivamente all'ultimazione dei lavori, in linea con le citate procedure bilaterali e, comunque, prima dell'avvio operativo del sistema, saranno effettuate le opportune verifiche da parte di un'apposita commissione di collaudo che provvederà anche a comparare le effettive emissioni elettromagnetiche con quelle previste dallo studio di progetto, verificando la compatibilità del sistema con le leggi nazionali ed, eventualmente, con le apparecchiature già operanti in sito.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e con osservazione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	44
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. C. 1889 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame ulteriore nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	41
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale, approvato in prima lettura dal Senato, reca l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005, relativo al contrasto del terrorismo, della criminalità transfrontaliera e della migrazione illegale. Esso reca, inoltre, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale del DNA, la delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. Con riferimento ai profili di

interesse della Commissione bilancio, dopo aver ricordato che il disegno di legge di iniziativa governativa confluito, con altre proposte, nel testo unificato in esame, reca la relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche in relazione al disegno di legge in esame, rileva in primo luogo che l'articolo 4 prevede l'obbligo dello Stato italiano di risarcire i danni causati da personale straniero, operante sul territorio italiano in base al Trattato in esame, limitatamente a quelli causati dalle attività svolte conformemente al Trattato. Al riguardo, osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aggravio di oneri in relazione ai quali il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle modalità di copertura.

Con riferimento poi all'articolo 5, che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, della banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Dal momento che la relazione tecnica non è esplicita sul punto, ritiene necessario che il Governo chiarisca se e in quale modo i costi esposti dalla relazione tecnica sono da suddividere tra le due strutture istituite dall'articolo in esame presso il Ministero dell'interno e presso il Ministero della giustizia.

Con riferimento poi all'articolo 15, che prevede che il controllo sulla banca dati del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali e quello sul laboratorio centrale è esercitato dal Comitato nazionale per la biosicurezza, ritiene necessario che il Governo espliciti i costi che il Comitato dovrà sostenere.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 3, che prevede che, fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dal successivo articolo 32, convenzioni, non rinnovabili e di durata di massima tre

anni, con istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione dell'attività di tipizzazione del DNA, e con singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione e addestramento, rileva che, mentre la disposizione fa riferimento, quale limite di spesa, alle risorse complessivamente autorizzate per la copertura del provvedimento, la relazione tecnica riferisce il limite di spesa agli 800.000 euro da essa quantificati per la stipula delle convenzioni. Pertanto, al fine di evitare interpretazioni estensive della disposizione, ritiene opportuno che il Governo confermi che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deve fare riferimento a tale ultimo limite di spesa.

Con riferimento all'articolo 18, che delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere all'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nell'attività del laboratorio centrale, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'onere quantificato dalla relazione tecnica corrisponda alla pianta organica degli istituendi ruoli tecnici. Tale assicurazione è necessaria in quanto l'eventuale futuro venire meno del blocco delle assunzioni attualmente vigente potrebbe comportare un aumento degli oneri in relazione a nuove assunzioni, ulteriori rispetto a quelle definite dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne gli articoli 21 del disegno di legge e 17 del Trattato, i quali, rinviando l'applicazione della disciplina a successivi accordi separati, prevedono l'utilizzo di funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili, ritiene opportuni chiarimenti in ordine agli eventuali oneri per la formazione specifica delle figure professionali in esame e per eventuali indennità collegate alla funzione in esame.

Si sofferma poi sull'articolo 32 che, al comma 1, per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del

DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, autorizza la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.892.100 per l'anno 2008 e euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a euro 5.292.000 per l'anno 2008 e euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003. Il comma 2, dispone che agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003, vale a dire il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

Al riguardo, rileva in primo luogo che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano, sia con riferimento all'anno 2008 che all'anno 2009, la necessaria disponibilità. In relazione agli oneri relativi all'anno 2008, osserva che gli stessi sono indicati nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, ma risultano imputati interamente ai fondi speciali relativi al Ministero degli affari esteri, presumibilmente in quanto dicastero di competenza. A tale proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la ripartizione delle predette risorse fra gli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, come previsto dalla disposizione in esame, possa intendersi come sostanzialmente riferita al Ministero degli affari esteri trattandosi del resto di finanziare obblighi di carattere internazionale. Con riferimento agli oneri relativi all'anno 2009, rileva che la clausola di copertura di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai fondi speciali di parte corrente relativi al triennio finanziario 2008-2010, in quanto il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato e trasmesso alla Camera il 23 dicembre 2008. Tuttavia, in considerazione del fatto che il provvedimento è in seconda lettura presso la Camera e, in quanto connesso all'adempimento di obblighi internazionali necessita di tempi rapidi di approvazione, e tenuto conto dell'approvazione della tabella A annessa alla legge finanziaria 2009, l'utilizzo dei fondi speciali dovrebbe intendersi riferito a quelli relativi al triennio 2009-2011. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle relative risorse e alla possibilità di utilizzarle per le finalità del presente provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Dal punto di vista formale, rileva che la norma non indica puntualmente, ad eccezione dell'articolo

17, comma 3, in materia di convenzioni con istituzioni e singole forze di polizia, a quali articoli del provvedimento siano riconducibili gli oneri, ma fa riferimento al solo titolo della relativa spesa. Osserva, comunque, che la relazione tecnica permette l'individuazione di tali ulteriori articoli: l'articolo 5, che prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale; l'articolo 18, in materia di oneri relativi al personale e l'articolo 20 in materia di scambio informativo dei dati del DNA. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri richiamati dalla norma in esame siano riconducibili agli articoli sopra citati.

Per quanto concerne poi gli articoli 6, 11, 12, 15, 19, 22 e 23 del Trattato, che, in relazione a previsioni specifiche del Trattato, quali la trasmissione dei dati relativi al DNA (articolo 6); la trasmissione dei dati dattiloscopici (articolo 11); la trasmissione dei dati sui veicoli (articolo 12); la trasmissione di dati, personali e non personali, in occasione di grandi manifestazioni (articolo 15); l'attuazione delle missioni delle guardie armate a bordo degli aeromobili (articolo 19); la missione dei consulenti sui documenti falsi (articolo 22); le misure di allontanamento (articolo 23), prevedono l'individuazione di punti o uffici nazionali di contatto per l'attuazione delle singole previsioni, ritiene opportuni chiarimenti sugli eventuali oneri derivanti dall'individuazione e dal funzionamento delle strutture in esame.

Con riferimento agli articoli 20 e 21 del Trattato, i quali prevedono missioni fuori dal territorio nazionale per i consulenti preposti all'accertamento dei documenti falsi, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al potenziale numero delle missioni ed ai conseguenti oneri nonché alla loro modalità di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 23 del Trattato, che prevede il sostegno reciproco delle Parti contraenti durante le misure di allontanamento, attraverso incontri regolari di esperti, ritiene opportuno un chiarimento del Governo sugli eventuali oneri

derivanti dalle spese per missione degli esperti facenti parte dei gruppi di lavoro.

Con riferimento all'articolo 24 del Trattato, che prevede, tra l'altro, la possibilità delle Parti contraenti di costituire pattuglie comuni nonché altre forme di intervento comuni, all'interno delle quali dei funzionari o altre autorità pubbliche partecipano agli interventi nel territorio di un'altra Parte contraente, chiede che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali oneri per le missioni in esame e alla relativa modalità di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 26 del Trattato, che, nel caso di manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni nonché in occasione di catastrofi ed incidenti gravi, prevede, tra l'altro, l'invio di funzionari, di specialisti e di consiglieri nonché la messa a disposizione di oggetti facenti parte dell'attrezzatura, chiede al Governo di chiarire se la disposizione prevede interventi già attuati a normativa vigente o se si configurano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento poi all'articolo 40 del Trattato, che prevede, tra l'altro, il diritto della persona interessata di fare valere anche per via giudiziaria il diritto al risarcimento o ad una forma di riparazione nonché il rimborso integrale della Parte contraente interessata delle somme eventualmente versate da altra Parte contraente e titolo di riparazione, chiede chiarimenti degli eventuali effetti di spesa determinati dalla disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 43 del Trattato, che prevede l'istituzione di un Comitato di Ministri delle Parti contraenti e di un gruppo di lavoro comune, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti e convocato su richiesta di una di loro, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali oneri connessi alle missioni all'estero dei rappresentanti di parte italiana del gruppo di lavoro.

Con riferimento infine all'articolo 46 del Trattato, che prevede che ogni Parte contraente si faccia carico dei costi derivanti per le sue autorità dall'applicazione del Trattato, richiama le considerazioni

fatte in precedenza in ordine alla opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sui costi, non considerati dalla relazione tecnica, che riguarda esclusivamente il disegno di legge, ma che potrebbero insorgere dall'applicazione del Trattato in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede il rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS deposita la documentazione predisposta al fine di fornire risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento all'articolo 6 (*vedi allegato*). In proposito, segnala che, con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali da parte delle imprese che entrino a far parte del distretto, le disposizioni rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del *quantum* dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessate.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore*, alla luce della documentazione depositata nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo, nonché degli ulteriori elementi forniti nell'odierna seduta, segnala che risultano chiariti i principali profili problema-

tici del provvedimento. In particolare, sono stati forniti chiarimenti in ordine ai criteri prudenziali seguiti nella quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, e 2 del decreto-legge. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, si evidenzia che il rispetto del limite di spesa previsto dalla predetta disposizione è garantito dall'obbligatorietà dell'accesso alla tassazione su base concordataria per i distretti produttivi. Con riferimento all'articolo 4, il Governo ha provveduto, in conformità a quanto evidenziato nella nota tecnica, a modificare la quantificazione dell'onere che, relativamente all'anno 2014, era stata, in termini di perdita di gettito per cassa, sovrastimata. Di tale nuova quantificazione si terrà conto nella proposta di parere. Con riferimento alla formulazione della clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 8, ribadisce l'opportunità di indicare esplicitamente le disposizioni alle quali sono ascrivibili gli oneri del provvedimento in esame, evidenziando distintamente quelli riconducibili a limiti di spesa da quelli riconducibili a previsioni di spesa. A tale proposito evidenzia l'opportunità, dal punto di vista meramente formale, di riferire solo a questi ultimi la clausola di monitoraggio prevista dal comma 3 dell'articolo 8. Infine, sempre con riferimento alla clausola di copertura, al fine di evidenziare in modo più trasparente gli oneri recati dal provvedimento, si rileva l'opportunità che questa faccia riferimento agli oneri complessivi, indicando in tal modo anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal decreto-legge. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala la necessità che il Ministero dello sviluppo economico proceda tempestivamente agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni, ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8. Prende atto, inoltre, dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione con finalità di copertura, ai

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), recano le necessarie disponibilità.

Maino MARCHI (PD) osserva che non è stata data risposta alla richiesta di chiarimento avanzata con riferimento all'andamento tendenziale del gettito IVA stimato dal Governo, segnalando come tale chiarimento risulti indispensabile, alla luce dell'attuale situazione di crisi, nonché per comprendere la base rispetto alla quale è stato calcolato il maggior gettito indotto dal provvedimento. Rileva poi che non risultano ancora del tutto chiari, nonostante gli ulteriori elementi forniti dal rappresentante del Governo, gli effetti che l'articolo 6 avrà sulle entrate degli enti locali.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene sia inopportuno che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sul decreto-legge già nella seduta di oggi, in quanto il Governo non ha fornito chiarimenti soddisfacenti con riferimento alle molteplici osservazioni formulate dal relatore e dai componenti della Commissione nella seduta di ieri. In particolare, ritiene che il Governo avrebbe dovuto fornire maggiori rassicurazioni con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolineando come essa rappresenti una autentica forzatura delle vigenti regole di contabilità. Osserva, peraltro, che non appare utile esprimere un parere su un testo che le Commissioni di merito stanno radicalmente modificando, introducendo disposizioni che intervengono sulle più disparate materie, dagli ammortizzatori sociali alla finanza locale e ai canoni demaniali. Ritiene, piuttosto, opportuno considerare con maggiore attenzione le disposizioni già contenute nel testo del decreto-legge, segnalando come all'articolo 6 si torni ad intervenire sulla disciplina della SACE S.p.A., attribuendole il compito di intervenire nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto dei veicoli che fruiscono degli incentivi di cui all'articolo 1, distogliendo la società dalla sua funzione principale di concessione di garanzie

e crediti alle esportazioni. Anche alla luce di tali considerazioni, ritiene insoddisfacenti i contenuti della proposta di parere preannunciati dal relatore, che non recepiscono, se non in minima parte, le osservazioni formulate nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, fermo restando che la Commissione tornerà ad esprimersi sul testo come modificato dalle Commissioni.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, sottolinea come il testo approvato dalle Commissioni di merito sarà esaminato dalla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea e, in quella sede, potranno essere analizzati i profili finanziari delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente. Sottolinea, in ogni caso, come nella proposta di parere che si accinge a formulare, al termine di un'approfondita istruttoria, siano contenuti elementi di particolare rilievo, in quanto, con un'innovazione rispetto alla prassi vigente, si prevede di condizionare il parere all'indicazione nella clausola di copertura dell'onere complessivo del provvedimento e degli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal decreto-legge, consentendo di individuare in modo trasparente gli effettivi oneri derivanti dal provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), ritenendo non sufficienti gli elementi adottati dal relatore, e confermando le perplessità sul provvedimento, annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, al di là di ogni considerazione sul merito del provvedimento, è del tutto inutile procedere all'espressione di un parere sul testo originario del decreto-legge, che, a quanto pare, sarà profondamente modificato dalle Commissioni di merito. Annuncia, pertanto, che non parteciperà al voto sulla proposta di parere.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

nella quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, e 2 del decreto-legge sono stati seguiti criteri prudenziali;

il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 4, è garantito dall'obbligatorietà dell'accesso alla tassazione su base concordataria per i distretti produttivi le cui imprese abbiano optato per la tassazione unitaria;

tra le poste affrancabili ai sensi dell'articolo 4 non rientra quella relativa all'avviamento;

la quantificazione dell'onere indicata nella relazione tecnica, con riferimento all'articolo 4, è sovrastimata per l'anno 2014;

gli interventi della SACE S.p.A. di cui all'articolo 6, non sono assistiti da garanzie dello Stato;

le autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), recano le necessarie disponibilità;

considerato che l'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse iscritte in bilancio come residui impegnati può ritenersi idoneo solo una volta venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale si è proceduto al loro impegno;

rilevata l'opportunità:

al fine di evidenziare in modo più trasparente gli oneri recati dal provvedimento, che, innovando la prassi finora vigente, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, evidenzia, da un lato,

l'onere complessivo e, dall'altro, anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal presente decreto-legge;

di indicare esplicitamente, nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, le disposizioni alle quali ascrivere gli oneri derivanti dal provvedimento, anche distinguendo quelli relativi a previsioni di spesa e a limiti di spesa;

nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico proceda immediatamente, e in ogni caso non oltre la conclusione dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2, dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:".

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni;

b) al medesimo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a

726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2, e 5”;

c) comma 3, sostituire le parole: di cui al presente decreto, *con le seguenti:* di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 4, specificando, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, che dai beni immateriali ai quali si applicano le suddette disposizioni sono esclusi quelli relativi all'avviamento ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.

C. 1889 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame ulteriore nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso, dopo che il rappresentante del Governo ha fornito indicazioni circa le disponibilità iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale era previsto l'utilizzo dal provvedimento in esame, la Commissione bilancio, valutata l'insufficienza delle risorse ancora disponibili sul suddetto Fondo a far fronte agli oneri quantificati dal provvedimento in misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ha inviato alla Commissione di merito una lettera volta a segnalare l'opportunità di modificare la

quantificazione dell'onere al fine di renderla coerente con le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica o di provvedere ad individuare una diversa modalità di copertura finanziaria. Segnala quindi che la Commissione di merito, in data 18 marzo 2009, ha trasmesso un ulteriore nuovo testo nel quale, fermo rimanendo l'utilizzo del suddetto Fondo per interventi strutturali di politica economica, si è proceduto ad una rideterminazione dell'onere derivante dall'istituzione del fondo speciale previsto dall'articolo 3, in 250.000 euro per l'anno 2009 e in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, che la Commissione di merito ha proceduto anche a specificare all'articolo 4, comma 2-*bis*, che agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse del fondo speciale di cui all'articolo 3. Alla luce di queste considerazioni, rileva che qualora il Governo confermasse la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, la Commissione potrebbe esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento all'articolo 3, rileva che la dotazione del fondo speciale per la realizzazione del progetto è stata rideterminata in 250.000 euro per l'anno 2009 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. In proposito, conferma che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 182 del 2004, a carico del quale è posta la copertura, presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 4, ritiene che le spese di funzionamento dell'istituendo Comitato nazionale per la realizzazione del progetto non possano trovare copertura sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 3, come rappresentato anche dal Ministero per i beni e le attività culturali e tenuto conto dell'esiguità della dotazione del Fondo in relazione alla quale si renderebbe opportuno, peraltro, il

ridimensionamento degli obiettivi del progetto così come delineati dall'articolo 2. Pertanto, ai fini dell'invarianza della spesa, il comma 2-*bis* dell'articolo dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione presso la quale il Comitato è istituito.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che l'*iter* del provvedimento in esame ha sempre proceduto di pari passo con quello della proposta relativa all'istituzione del premio annuale « Arca dell'arte », di cui è primo firmatario, sulla quale la Commissione bilancio nella seduta del 24 febbraio 2009 ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica. Auspica, pertanto, che il cammino delle due proposte non debba ora disgiungersi, sollecitando quindi il Governo a voler predisporre celermente la relazione tecnica richiesta.

Remigio CERONI (Pdl) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1889 e abb., recante Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire l'articolo 4, comma 2-bis, con il seguente: "Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o

rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione presso la quale il Comitato è istituito". ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame testo unificato e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato in esame il quale reca disposizioni per l'estensione, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio, del diritto all'assegno supplementare, attualmente corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. In particolare, la norma dispone, in aggiunta al trattamento spettante a normativa vigente, la liquidazione ai coniugi superstiti dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, anche di un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità. L'assegno compete anche al coniuge superstite al quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme attualmente in vigore (articolo 1, comma 1). Infine, la norma prevede la corresponsione dell'assegno supplementare e di quello previsto dall'articolo 4 della legge n. 656/1986 in favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra anche ai figli minori di età, qualora siano privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l'assegno o ne perda il diritto. Lo stesso diritto è riconosciuto agli orfani maggiorenni iscritti all'università o ad istituti

superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età (articolo 1, comma 5).

L'onere per l'attuazione del provvedimento in esame è valutato in 5.773.000 euro nel 2009 e in 5.952.000 euro annui a decorrere dal 2010. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio segnala che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca dati puntuali idonei a quantificare gli effetti delle singole disposizioni del testo in esame, che reca considerevoli modifiche rispetto all'A.C. 1421. Ricorda che, con riferimento a tale provvedimento, i relativi oneri erano quantificati in maniera corrispondente a quelli indicati dal testo unificato in esame, che tuttavia estende ulteriormente la platea dei beneficiari. Pertanto, ritiene necessario che il Governo fornisca dati con riferimento alle ulteriori fattispecie di spesa previste dal testo unificato in esame, quali, ad esempio, il numero complessivo di superstiti di grandi invalidi per servizio a cui il provvedimento riconosce il diritto al beneficio in esame (coniugi e figli) nonché la consistenza degli arretrati eventualmente da liquidare. Su tale ultimo punto, infatti, non appare chiaro se l'estensione del diritto all'assegno supplementare ai superstiti che già percepiscono la pensione sulla base della normativa vigente comporti la liquidazione del beneficio con decorrenza dalla data di liquidazione del trattamento principale. Se fosse confermata tale interpretazione, quindi, rileva che l'onere quantificato per il primo anno dovrebbe essere sensibilmente superiore a quello degli anni successivi. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in 5.773.000 euro per l'anno 2009 e 5.952.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il comma 2 prescrive – ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 – la consueta clausola di salvaguardia prevista nei casi in cui si sia in presenza di una previsione di spesa, per il monitoraggio degli oneri e la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano la previsione medesima. Al riguardo, rileva che presso il suddetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente risultano, al momento, sussistere le necessarie disponibilità di risorse finanziarie, pur in assenza di una specifica voce programmatica. Sul punto chiede di acquisire conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che il provvedimento presenta profili problematici per quel che attiene la quantificazione dell'onere per cui potrebbe risultare opportuna la predisposizione di una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione delibera quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

**D.L. 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

L'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, già estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, ripristinando il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (cosiddetta fiscalità di distretto), che non ha trovato applicazione per la mancata adozione dei relativi decreti attuativi.

In particolare, il comma 1 estende anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali, che era, invece stata esclusa nella stesura definitiva del decreto-legge n. 112 del 2008. Con le modifiche previste dal comma 2 si ritorna alla precedente disciplina che prevedeva un provvedimento di identificazione dei distretti, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Tra le novità di rilievo si segnalano:

la tassazione consolidata, che si basa sul noto istituto del consolidato nazionale: in luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti;

tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette ad Ires. La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L'istituto, peraltro, può essere applicato a prescin-

dere dalla opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.

In ordine agli aspetti finanziari va rilevato che in relazione a quanto dispone il comma 4, dall'attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

L'ambito di applicazione di tale clausola va chiarito. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi che in un distretto partecipino imprese di nuova costituzione, conseguirebbero dall'applicazione della nuova disciplina maggiori risorse per gli enti locali in cui i distretti produttivi operano. Viceversa, nell'ipotesi che in un distretto entrino a far parte imprese già esistenti, eventuali minori introiti per l'ente locale conseguibili dal concordato, che potrebbe risultare vantaggioso per le imprese, determinerebbero un onere. È da ritenere che solo tale ultima fattispecie possa essere presa in considerazione ai fini dell'eventuale compensazione del minor gettito a favore dell'ente locale che sembrerebbe evincersi dal comma 4. Nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui al citato comma 4, la definizione di onere implica un differenziale tra il gettito che si sarebbe acquisito a legislazione vigente e quello conseguente dal concordato: tale differenza sussiste solo per l'applicazione della disciplina fiscale a imprese già esistenti e nell'ipotesi di disciplina più favorevole per le imprese. Per nuove imprese

che entrino a far parte del distretto, come già detto, il concordato può solo comportare risorse aggiuntive per gli enti locali.

Con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali, le disposizioni rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessate. È di tutta evidenza che il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute agli enti locali, oltre a non tradursi necessariamente in minori risorse, conferisce certezza in ordine alle risorse finanziarie disponibili a priori, a garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio, anche con riferimento al patto di stabilità.

Si sottolinea che al momento non risulta possibile effettuare delle valutazioni sui possibili effetti in termini di gettito per gli enti locali, in considerazione del fatto che i distretti, per i quali troverà applicazione la disposizione in esame, dovranno essere individuati successivamente con decreto interministeriale. Valutazioni sugli effetti in termini di gettito, sia erariale sia riferito agli enti locali, anche in considerazione dei limiti annuali di spesa previsti dalla norma, potranno essere effettuate solo dopo tale individuazione e sulla base dei contenuti dei provvedimenti amministrativi in base ai quali si definirà l'attuazione del concordato.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura, sul disegno di legge C. 2263, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Il decreto-legge, originariamente composto da 7 articoli, oltre ad aver subito numerose modificazioni, si è arricchito, durante l'esame al Senato, di ulteriori due articoli aggiuntivi.

L'articolo 1, comma 1, modifica le disposizioni del decreto-legge n. 49 del 2003 che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale, inserendo, dopo il comma 4 dell'articolo 9 dello stesso decreto-legge n. 49, tre commi aggiuntivi.

In primo luogo, il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 49 del 2003 che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato di oltre il cento per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale. I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati, ai fini della restituzione stessa, dopo tutte le altre categorie individuate nel predetto articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 49.

Il comma 4-*ter* definisce i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-

2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 49, cioè quelle che, nell'ordine, hanno per beneficiari: coloro che hanno pagato indebitamente; i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna; quelli delle zone svantaggiate; le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria.

Tale eventuale residuo, finora ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 49, sarà invece ripartito, a decorrere dalla prossima campagna, nel seguente ordine: tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quote; tra le aziende produttrici che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

Il comma 4-*quater* dispone infine l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, delle ulteriori somme residue.

Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 49 del 2003 l'articolo 10-*bis*, che disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia risultante dal regolamento CE n. 248 del 2008 del Consiglio, che ha attribuito a tutti gli Stati membri un aumento del 2 per cento della quota nazionale, e dall'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sulla cosiddetta verifica dello « stato di salute » della Politica agricola comune, che accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009. Come risulta dalla relazione tecnica, la maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate.

Tali previsioni si pongono in rapporto di deroga rispetto alla disciplina di cui

all'articolo 10, comma 22, del decreto-legge n. 49 del 2003, che disciplina la ripartizione degli aumenti della quota nazionale concessi dall'Unione europea, in base al quale il riparto è effettuato tra le regioni ed è disposto con decreto del Ministro delle Politiche agricole, sentita la conferenza Stato-regioni.

Il comma 1 del nuovo articolo 10-*bis* inserito nel decreto-legge n. 49 del 2003, prevede che gli aumenti della quota nazionale derivanti dal regolamento CE n. 248 del 2008 del Consiglio e dall'accordo del 20 novembre 2008 siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito dal successivo articolo 4, comma 5) prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione.

Le assegnazioni così disposte sono tuttavia revocate, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge, qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano, anche attraverso la rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4, in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze.

L'ultima parte del comma 1 ed i commi 2 e 3 del nuovo articolo 10-*bis* precisano poi alcune condizioni e limiti per tale assegnazione. In particolare l'assegnazione sarà contenuta entro i limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008; sarà calcolata al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata dal 1995/1996 sino al periodo di assegnazione; in caso di vendita dell'azienda e della relativa quota con validità successiva al periodo 2007/2008, spetterà anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda acquistata; in caso di affitto di azienda e della relativa quota in essere al momento dell'assegnazione, spetterà anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata, per tornare quindi nella disponibilità del titolare dell'azienda alla scadenza del contratto.

Il comma 4 del nuovo articolo 10-*bis* definisce le priorità per le assegnazioni di cui al comma 1, individuando in ordine di priorità decrescente una serie di categorie di beneficiari:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B», nei limiti del quantitativo ridotto che risulti effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura di montagna e svantaggiate, e le aziende, ubicate nelle stesse zone, che abbiano fatto ricorso nel periodo 2007/2008 ad affitti di quota;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

Il comma 5 del nuovo articolo 10-*bis* definisce le modalità per il calcolo dei quantitativi da assegnare, ed in particolare per l'adeguamento dei quantitativi di riferimento in base al tenore di materia grassa contenuta nel latte, secondo quanto previsto dall'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Il comma 6 del nuovo articolo 10-*bis* stabilisce che i quantitativi non assegnati in base alle disposizioni dei commi da 1 a 5 siano utilizzati con le modalità previste dall'articolo 10, comma 22, del decreto-legge n. 49 del 2003.

Il comma 8 del nuovo articolo 10-*bis* pone il divieto di vendere o affittare (sino al 31 marzo 2015, quando è prevista peraltro la fine del regime delle quote latte) i quantitativi assegnati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4, che, in caso di cessazione dell'attività confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003, in base al quale le quote che affluiscono nella riserva nazionale a seguito dei provvedimenti di revoca sono attribuite dall'AGEA alle re-

gioni e province autonome da cui provengono, fino alla misura massima dell'esubero produttivo contabilizzato nell'ultimo periodo. I quantitativi eccedenti sono assegnati a tutte le regioni e province autonome, in proporzione alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, stabilisce che le assegnazioni sono comunicate ai beneficiari dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5.

Il comma 3, abroga, a decorrere dal 1° aprile 2009, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2004, il quale ha integrato i criteri stabiliti dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 49 del 2003 per la quantificazione delle restituzioni dovute ai produttori in regola con i versamenti, prevedendo che, qualora al termine delle menzionate operazioni di restituzione ed accantonamento del 5 per cento il prelievo complessivamente trattenuto ai produttori risulti ancora superiore a quanto dovuto dallo Stato italiano all'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) non proceda al recupero del prelievo imputato in eccesso presso i produttori inadempienti.

L'articolo 1-*bis* reca norme in materia di trasmissione telematica all'AGEA dei dati relativi al numero dei bovini da latte detenuti in stalla e dei quantitativi di latte prodotti, al fine di avviare controlli incrociati tra i dati dell'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle ASL.

L'articolo 2, comma 1, istituisce presso l'AGEA il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 885 del 2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati. Nel registro sono

iscritti, ai sensi del comma 3, gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.

L'articolo definisce inoltre un meccanismo semplificato per il recupero delle somme di cui sopra, basato sul presupposto giuridico, definito nel comma 1, dell'unicità del rapporto intercorrente tra produttori agricoli ed Unione europea, nell'ambito delle misure di finanziamento della PAC di cui al regolamento (CE) n. 1290 del 2005.

Ai sensi dei commi 4 e 5, l'iscrizione del debito nel registro equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero e fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

Il comma 6 reca una norma integrativa dell'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, che autorizza gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie, al fine di precisare che la compensazione non opera rispetto agli aiuti derivanti da diritti posti in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio della impresa agricola.

Il comma 7 demanda a provvedimenti dell'AGEA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885 del 2006 in ordine alla possibilità

per gli Stati membri di non procedere, per importi di minima entità, al recupero delle somme indebitamente erogate.

L'articolo 3, comma 1, prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, di importo non inferiore a 25.000 euro iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 2, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. Secondo i dati della relazione tecnica i debitori per prelievo latte sono complessivamente 8.404, per un importo dovuto di 1.671 milioni di euro; l'importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 milioni di euro, ad oggi esigibili per 620 milioni, mentre i restanti 766 milioni sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le condizioni necessarie per la rateizzazione, in rate annuali costanti e uguali, dei debiti relativi alle quote latte. Anzitutto, viene fissato in 25.000 euro il limite minimo dell'ammontare dei debiti per i quali è concessa la rateizzazione (comma 2, lettera *a*). Tale rateizzazione avviene: per una durata non superiore a tredici anni, ove i debiti siano inferiori a 100.000 euro (lettera *b*); per una durata non superiore a ventidue anni, ove i debiti siano compresi tra 100.000 e 300.000 euro (lettera *c*); per una durata non superiore a trenta anni, ove i debiti siano superiori a 300.000 euro (lettera *d*).

Il comma 3, anch'esso modificato durante l'esame al Senato, reca le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione; esso è differenziato in ragione della durata della rateizzazione.

Per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), maggiorato di 60 punti base; per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il

tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 140 punti base; per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 220 punti base.

Pertanto le predette maggiorazioni corrispondono ad un incremento del tasso base (3,47 per cento) pari, rispettivamente, allo 0,6 per cento, all'1,4 per cento ed al 2,6 per cento.

Il comma 4 reca un regime transitorio per il calcolo del suddetto tasso di riferimento di base.

L'articolo 4 definisce le procedure per la rateizzazione, che si avviano, secondo il comma 1, con l'intimazione al pagamento delle somme esigibili che l'AGEA dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La disposizione precisa che si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, e che tale intimazione ha valore di provvedimento meramente ricognitivo delle precedenti richieste di pagamento.

Ai sensi del comma 2 il produttore interessato ha sessanta giorni di tempo, dal ricevimento della intimazione, per presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione; l'AGEA provvede a comunicare tempestivamente a Equitalia la richiesta, per gli adempimenti di competenza. Lo stesso termine si applica, ai sensi del comma 4, nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto-legge, purché riferite ai debiti relativi a periodi precedenti la campagna 2009-2010.

A decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge, e fino alla scadenza del termine per la presentazione della do-

manda di rateizzazione sono sospese le procedure di recupero e sono interrotti i termini di impugnazione.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di presentazione della domanda di rateizzazione, la sospensione delle procedure di recupero e l'interruzione dei termini di impugnazione, proseguono fino alla scadenza del termine concesso al produttore per comunicare l'accettazione della rateizzazione. La comunicazione dell'accettazione della rateizzazione comporta la decadenza delle iscrizioni a ruolo e delle procedure esecutive già iniziate; a tal fine l'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione ad Equitalia, per gli adempimenti di competenza.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che, all'atto della accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario di cui al comma 5, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

Il comma 5 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici dell'AGEA e del SIAN, assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, definisce le modalità di applicazione della rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse. La norma precisa che il versamento della prima rata di rateizzazione dovrà in ogni caso essere effettuato entro il 31 dicembre 2009.

Il Commissario, il cui compenso sarà stabilito dal decreto di nomina, a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell'AGEA, resterà in carica sino al 31 dicembre 2010.

Il comma 6 definisce i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazio-

nale, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 49 del 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame.

Tali casi di revoca sono individuati nelle ipotesi di: mancato pagamento del prelievo latte; omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione; rigetto della richiesta di rateizzazione e conseguente mancato pagamento del prelievo latte esigibile; rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta. A queste ipotesi deve aggiungersi, ai sensi del successivo comma 7, quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione.

In caso di revoca, questa ha effetto con decorrenza dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo; tuttavia, nel caso di mancato pagamento del prelievo, ovvero di rinuncia o mancata accettazione delle determinazioni del Commissario straordinario, la revoca ha effetto dal periodo in corso al momento del ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze degli aiuti nazionali spettanti ai produttori che hanno richiesto la rateizzazione sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

Il comma 7 sanziona con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che, come anticipato, con la revoca delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il mancato pagamento dell'intera rata. Il testo originario del decreto-legge, con una previsione che è stata soppressa da un emendamento approvato dal Senato, richiede che con apposito regolamento di delegificazione siano individuati i casi nei quali tali sanzioni non avranno applicazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 8, il quale dispone che l'AGEA provveda alla riscossione coattiva, ai sensi del Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nei casi di mancata presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata.

In merito alla formulazione tecnica della disposizione rileva come il citato regio decreto n. 639 del 1910 sia stato ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al quale dunque occorrerebbe più correttamente riferirsi.

Il comma 8-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti dall'AGEA con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legislativo n. 165 del 1999, possano essere rinnovati due volte e non più, come attualmente previsto, una volta sola.

Il comma 8-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, impone al rinnovo dei contratti di cui al comma precedente il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'AGEA.

Il comma 8-*quater* proroga dal 31 luglio 2006 al 31 luglio 2009 il termine entro il quale gli acquirenti delle quote latte devono versare all'AGEA gli importi dovuti.

L'articolo 5 dispone che le disposizioni sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, contenute negli articoli 3 e 4, sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede, al primo periodo del comma 1, che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del decreto in esame, affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni

di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo.

La relazione tecnica indica in 620 milioni di euro lo *stock* di partite creditorie effettivamente esigibili dall'Agenzia.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui sopra, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate al settore lattiero caseario per alcuni interventi rivolti.

Si tratta delle operazioni di ristrutturazione del debito, di altre misure di accompagnamento per il settore, nonché delle misure di accesso al credito da parte delle imprese agricole, ai fini della loro capitalizzazione, previste dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ad opera dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare-ISMEA. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite – sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – i criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse, mentre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione sono definite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, assegna alle misure di accesso al credito a favore delle imprese operanti nel settore agricolo previste dal già citato articolo 17, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la somma di 45 milioni di euro per l'anno

2009, da destinarsi ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del già citato decreto-legge n. 49 del 2003.

All'onere relativo si provvede, quanto a 20 milioni di euro per il 2009, attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo e forestale, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità residue del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 1-*ter* stanziava 4 milioni di euro per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare svolte dall'Ispettorato del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando Carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per il 2009, del limite di spesa di 73 milioni di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, concernente il finanziamento dell'aliquota di accisa per il biodiesel.

L'articolo 6-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, fornisce un'interpretazione autentica all'articolo 3, comma 3, della legge n. 457 del 1972, in materia di indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli.

L'articolo 6-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, già prorogate al 31 marzo 2009 dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 171 del 2008, consistenti sostanzialmente in una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti in alcuni territori.

Il comma 2 quantifica l'onere recato dalle misure di cui al comma 1 in 154,5 milioni di euro per il 2009, ai quali si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti per il 2009 nella Tabella C della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009), quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio per il 2009, e quanto a 51,5 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi a trasferimenti alle imprese iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio per il 2009.

L'articolo 6-*quater*, introdotto dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, prevede, al comma 1, che la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, istituito dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, sia stabilita in 330 milioni per il 2009 ed in 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Ricorda che il predetto Fondo è destinato ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni agricole e zootecniche, nonché alle strutture ed infrastrutture agricole.

Il comma 2 stabilisce che le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, finalizzato agli interventi assicurativi appena descritti possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza, per il pagamento dei saldi contributivi.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).

L'articolo 6-*quinquies*, anch'esso introdotto dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente reca, al comma 2, una norma di interesse per la Commissione Finanze, la quale prevede

che il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e) del Regio Decreto n. 1604 del 1931 si applica anche alle concessioni demaniali marittime rilasciate alle imprese che esercitino l'attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti utilizzati per mantenere, trasformare e commercializzare i prodotti allevati dalle medesime imprese. La disposizione specifica che la previsione appena descritta ha efficacia retroattiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004.

Si ricorda che il canone ricognitorio di cui all'articolo 48, secondo comma lettera e) del Regio Decreto n. 1604 del 1931 consiste nel pagamento di una quota annua molto ridotta, elevata a lire 5.000 dalla legge n. 1501 del 1961.

Conseguentemente il comma 1 sopprime talune parole dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008 che abrogavano l'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 171 del 2008, i quali, a loro volta, prevedevano l'applicazione del predetto canone concessorio a titolo ricognitorio alle concessioni demaniali marittime in favore delle sopraindicate tipologie di impresa

Il comma 3 del medesimo articolo 6-*quinquies* reca un'interpretazione autentica di una norma in materia di definizione stragiudiziale di contenziosi previdenziali di cui sia parte l'INPS, al fine di estendere la possibilità di tale definizione anche ai giudizi pendenti per i quali l'INPS abbia avviato o debba avviare le procedure di recupero coattivo, a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale previsione, pari a 2 milioni nel 2009, si provveda mediante riduzione da 250.000 a 243.000 tonnellate del contingente annuo, relativo al 2009, del biodiesel per il quale è applicata un'aliquota di accisa ridotta,

pari al 20 per cento di quella ordinariamente applicata al gasolio utilizzato come carburante. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'accisa ridotta viene diminuita, fissata in 73 milioni di euro annui dal comma 5-*bis* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è ridotta di 2 milioni di euro nel 2009.

Ricorda che la predetta aliquota ordinaria è stabilita, per tale carburante in lire 747,47 per litro, pertanto, l'aliquota ridotta ammonta a circa 150 lire al litro.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2263, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 8 dell'articolo 4, il quale dispone che l'AGEA

provveda alla riscossione coattiva, ai sensi del Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nei casi di mancata presentazione della richiesta di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo tale riferimento normativo, il quale appare ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al quale occorrerebbe più correttamente riferirsi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, in materia di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 56

AUDIZIONI

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, in materia di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria. (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare

della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giancarlo MAZZUCA (PdL), Paola GOISIS (LNP) e Giuseppe GIULIETTI (IdV).

Interviene il sottosegretario Paolo BONAIUTI per una precisazione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00439 Follegot: casse di espansione sul fiume Tagliamento	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59
5-00699 Vannucci: realizzazione di un metanodotto tra Foligno e Sestino	57
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-00728 Mariani: limiti di legge alla presenza di PCB nei terreni agricoli	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64

RISOLUZIONI:

7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	58
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 8.50.

5-00439 Follegot: casse di espansione sul fiume Tagliamento.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fulvio FOLLEGOT (LNP) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che, anche sulla base della posizione espressa oggi dal rappresentante del Governo, la regione Friuli Venezia Giulia possa manifestare definitivamente la propria volontà in ordine alla realizzazione o

meno di opere, come quelle oggetto della propria interrogazione, che hanno sicuramente un enorme impatto ambientale.

5-00699 Vannucci: realizzazione di un metanodotto tra Foligno e Sestino.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD) replicando, dichiara preliminarmente che con il proprio atto di sindacato ispettivo non ha inteso in alcun modo ostacolare la realizzazione di un'opera di pubblica utilità come quella del gasdotto in questione, ma solo segnalare le problematiche relative al fatto che il suo tracciato, nel tratto tra Foligno e Sestino, attraversa un'area particolarmente importante, e al tempo stesso fragile, sul piano ambientale e naturalistico, che rischia di essere irrimediabilmente compromessa dall'attraversamento

dell'opera in oggetto. Nel prendere atto, inoltre, della puntuale ricostruzione della vicenda fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia, esprime l'auspicio che il Ministero si faccia parte attiva se non di una soluzione alternativa quantomeno di un supplemento d'indagine e di un'ulteriore verifica che tenga conto in modo particolare della volontà espressa dalle comunità locali e dalle istituzioni presenti sul territorio.

5-00728 Mariani: limiti di legge alla presenza di PCB nei terreni agricoli.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo CORSINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, non si meraviglia, in base alla sua esperienza, che sussista una certa indeterminatezza in ordine ai risultati degli accertamenti tecnici effettuati; ritiene, invece, molto interessante l'impegno del Governo ad introdurre una normativa in merito alle sostanze tossiche in esame.

La seduta termina alle 9.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata l'11 marzo 2009.

Roberto TORTOLI (PdL) fa presente che sulla base dell'articolato dibattito svolto nella precedente seduta ha predisposto una nuova versione della risoluzione in titolo che sottopone all'attenzione della Commissione, raccomandandone l'approvazione.

Carmen MOTTA (PD) ringrazia il relatore per l'attenzione prestata alle osservazioni presentate, ritenendo che la risoluzione in esame, così come riformulata, sottolinei l'importanza strategica della sicurezza stradale nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Comunica, quindi, l'intenzione di sottoscrivere la nuova versione della risoluzione in discussione, preannunciando che, a nome del suo gruppo, sarà sottoscritta anche dal deputato Mariani. Dichiarò, infine, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, così come riformulata dal relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara che il Governo è fortemente impegnato a dare una risposta positiva alle questioni oggetto della risoluzione in titolo. Nel riconoscere, inoltre, che il dibattito fin qui svolto in Commissione è pienamente in linea con la volontà e gli impegni assunti dal Governo, esprime parere favorevole sul testo sottoposto all'attenzione della Commissione dal deputato Tortoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00037.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00439 Follegot: casse di espansione sul fiume Tagliamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00439 presentata dall'onorevole Follegot, si rappresenta che gli interventi per la messa in sicurezza del bacino del Fiume Tagliamento sono individuati e programmati nell'ambito del « Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento (PSIT) » redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione.

Lo strumento ha completato l'iter previsto dalla legge: approvato dal Comitato Tecnico nel febbraio 1997, fu adottato dal Comitato Istituzionale, come prescritto dalla legge n. 183 del 1989, con delibera n. 1 del 15 aprile 1998, dopo che le Regioni avevano formulato i pareri di propria competenza. È stato, poi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2000.

Il Piano, unitamente all'esecuzione di altri interventi strutturali sul fiume Tagliamento, prevede la realizzazione di opere per la laminazione dell'onda di piena centenaria per la messa in sicurezza del settore di pianura del bacino, al fine di tutelare l'incolumità della popolazione e dei beni esposti e per il raggiungimento di tale obiettivo è stata programmata la realizzazione di tre casse di espansione del volume complessivo di 30 milioni di metri cubi.

Successivamente, i contenuti della fase programmatica del Piano sono stati integralmente recepiti dal: « Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento,

Piave e Brenta-Bacchiglione », adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 3 marzo 2004.

Nell'ambito del dispositivo di adozione del PSIT (articolo 7), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fu autorizzata, nelle more dell'approvazione del piano di bacino, ad intraprendere le procedure per l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle casse di espansione per la messa in sicurezza del tratto finale del fiume e, in particolare, della città di Latisana.

Alla realizzazione delle casse si oppongono, per motivi di carattere ambientale, le popolazioni dei comuni direttamente interessati dalla costruzione delle opere (Pinzano al Tagliamento, Dignano, Spilimbergo, San Daniele del Friuli e Ragogna), nonché associazioni ambientaliste.

Per la realizzazione delle tre casse di espansione il piano prevede un fabbisogno complessivo di euro 77.482.000, i cui importi rispettivi sono stimati in euro 37.19.000, euro 20.662.000 e euro 19.629.000.

Attualmente, trovano copertura finanziaria la prima cassa di espansione e porzioni degli interventi complementari previsti. Parte delle risorse sono state programmate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro nel settore della difesa del suolo e della costa, siglato nel dicembre 2003 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il

Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Con la stipula dell'Accordo di Programma Quadro, le successive attività di progettazione e di realizzazione delle opere restano di esclusiva competenza dell'Ente attuatore. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la propria azione di monitoraggio nell'ambito delle procedure predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza al mandato disposto dall'articolo 7 della delibera di adozione del PSIT, la Regione ha avviato le procedure per la progettazione delle casse di espansione, indicando un'apposita gara finalizzata a individuare il soggetto idoneo a sviluppare le varie fasi della progettazione e per seguire la successiva direzione dei lavori.

La Giunta Regionale, con delibera n. 989 del 22 aprile 2004, ha, quindi, concluso il procedimento di gara e ha proceduto all'aggiudicazione dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di laminazione delle piene del medio e basso corso del fiume Tagliamento, da realizzarsi per stralci funzionali, acquisendo il progetto preliminare presentato dall'Associazione temporanea d'impresе vincitrice.

Prima dell'affidamento dei lavori di progettazione definitiva ed esecutiva, i diversi gruppi di lavoro costituiti dalla Regione per la preliminare verifica degli impatti ambientali, hanno evidenziato un forte contrasto di posizioni e non hanno prodotto decisioni condivise. La Commissione regionale lavori pubblici, insediata ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, ha svolto i propri lavori, che si sono conclusi con l'opposizione sindaci dei comuni dell'alta pianura alla realizzazione delle casse di espansione nel sito previsto dal PSIT.

A seguito del ritiro di un componente dell'associazione temporanea di imprese (ATI), aggiudicataria della gara, e della conseguente rinuncia da parte del rag-

gruppamento a dare seguito alla progettazione delle opere, la Regione ha siglato con il Magistrato alle Acque un accordo per lo sviluppo della progettazione definitiva «curando principalmente tutti gli aspetti necessari per poter soddisfare i requisiti necessari all'acquisizione del parere favorevole di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché a sviluppare gli eventuali adeguamenti progettuali che dovessero rendersi necessari a seguito di prescrizioni e/o integrazioni che dovessero emergere in tale sede. ...Nella fase di sviluppo della progettazione definitiva, il Magistrato alle Acque si impegna ad osservare e valutare la fattibilità di tutte le prescrizioni e indicazioni già formulate ed espresse in sede di esame del progetto preliminare da parte della Commissione lavori pubblici di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 14 del 2002 ».

In data 12 giugno 2008, con sentenza n. 112, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, a seguito del ricorso proposto dall'Associazione degli Agricoltori del Medio Tagliamento, ha disposto l'annullamento delle deliberazioni n. 1 del 10 febbraio 1997 e n. 2 del 15 aprile 1998 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione con le quali sono stati adottati, rispettivamente, il Progetto di Piano stralcio per la Sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento e, successivamente, il Piano medesimo, provvedimenti dai quali deriva la previsione della realizzazione delle casse di espansione.

In conclusione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del PSIT, la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ha disposto l'avvio della progettazione delle casse di espansione, progettazione che deve essere sottoposta alle procedure di VIA e di Valutazione di incidenza, al fine di valutare gli impatti causati dalle opere progettate e le possibili alternative progettuali.

Gli esiti delle procedure di cui sopra avrebbero dovuto determinare il nulla osta alla realizzazione del progetto o, al contrario, la necessità di dare luogo ad iniziative che prevedono la realizzazione di interventi alternativi per la mitigazione del rischio idraulico della bassa pianura del Tagliamento attraverso il diretto coinvolgimento della Istituzione competente che

dovrà predisporre gli atti per la variante alla vigente pianificazione di bacino.

A seguito della recente sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, si è in attesa di un parere dell'Avvocatura dello Stato in merito agli effetti della sentenza nei confronti della realizzazione delle casse di espansione e per le conseguenti iniziative da intraprendere.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00699 Vannucci: realizzazione di un metanodotto tra Foligno e Sestino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00699 presentata dall'onorevole Vannucci e riguardante le criticità che presenterebbe la realizzazione del metanodotto Brindisi-Minerbio e, in particolare, il tratto compreso tra Foligno e Sestino, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.

La costruzione del metanodotto « Foligno Sestino », parte di una più vasta condotta progettata da Snam Rete Gas Spa, corrente da Massafra (Taranto) a Minerbio (Bologna), è stata dichiarata di pubblica utilità con decreto ministeriale del 21 aprile 2005.

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale al TAR Lazio, da svariate associazioni ambientaliste, quali Argonauta, Federnatura, Italia Nostra, Amici della Foce Fiume Cesano, Lipu Pesaro e Lupus in Fabula. Il suddetto ricorso è tuttora pendente.

Va detto che l'opera è stata concepita riferendosi ad un ampio quadro programmatico, nella previsione di nuovi approvvigionamenti di gas dalla Grecia (metanodotto Poseidon) e dalla Libia e, in particolare, il metanodotto Foligno-Sestino, costituisce un tratto di 113,8 Km.

L'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale è stata presentata dalla Società Snam Rete Gas in data 31 gennaio 2005 e, su indicazione della Commissione VIA, in data 08 settembre 2005 e 23 febbraio 2007, sono state richieste alla società proponente delle integrazioni do-

cumentali afferenti anche alla difesa del territorio ed agli aspetti idraulici ed idrogeologici a cui la Società ha fornito regolare riscontro.

In data 10 ottobre 2006 è stata messa a disposizione del pubblico e data evidenza a mezzo di avvisi sulla stampa, la documentazione relativa ad alcune varianti e ottimizzazioni di tracciato nella Regione Umbria, nei comuni di Foligno, Gubbio e Pietralunga in Provincia di Perugia e nella Regione Marche, nei Comuni di Apecchio e Mercatello sul Metauro, in Provincia di Pesaro-Urbino.

Successivamente, in data 19 dicembre 2007 è stata messa a disposizione del pubblico e data evidenza con avvisi a mezzo stampa, la documentazione inerente a due varianti che si sviluppano nella Regione Marche, nei Comuni di Mercatello sul Metauro e di Borgo Pace in Provincia di Pesaro-Urbino. Tali varianti sono state predisposte per accogliere le osservazioni effettuate dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro, unitamente ai Comuni suddetti.

Congiuntamente allo studio di impatto ambientale è stata presentata la valutazione di incidenza per i SIC direttamente attraversati dal metanodotto: « Fiume Topino (IT5210024) », « Boschi Bacino di Gubbio (IT5210010) » e « Boschi di Pietralunga (IT5210004) ».

A maggiore garanzia, la Commissione VIA-VAS ha richiesto alla Società Snam Rete Gas di predisporre la Valutazione di incidenza anche per quei SIC e ZPS, che seppur non attraversati direttamente dall'opera rientrano nell'area. Anche quest'ultima documentazione sulla Valutazione di

incidenza integrativa è stata messa a disposizione del pubblico con annunci a mezzo stampa il 4 marzo 2009.

Il progetto ha ricevuto parere favorevole dalla Regione Umbria, con DGR n. 3792 del 6 maggio 2005 e successiva integrazione con DGR 6347 del 7 luglio 2006, dalla Regione Marche, con Decreto Dirigenziale n. 76/VAA-08 del 25 luglio

2008 e dalla Regione Toscana, con G.R. 372 del 28 maggio 2007.

Allo stato, l'istruttoria è ancora in corso presso la Commissione Tecnica di Valutazione dell'impatto ambientale VIA-VAS e sarà compito della Commissione esaminare il progetto sotto tutti gli aspetti, compresi quelli evidenziati dall'interrogante.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00728 Mariani: limiti di legge alla presenza di PCB nei terreni agricoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00728 presentata dall'onorevole Mariani ed altri, con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine alla riscontrata contaminazione da PCB nel latte di alcuni bovini allevati nella provincia di Brescia e le iniziative che il Ministro voglia intraprendere per assicurare la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione residente.

Le analisi cui fanno riferimento gli interroganti sono quelle condotte sulla produzione di latte nell'ambito del territorio del Comune di Brescia, nel biennio 2007-2008, dalla ASL, dall'ARPA, dal Comune e dalla Provincia di Brescia, dall'Istituto Zooprofilattico e dalla Centrale del Latte. Nel corso delle indagini è stato accertato che il latte di alcuni bovini, alimentati con foraggio contaminato da policlorobifenili (PCB), associati a furani (PCDF) o diossine (PCDD), ha presentato valori di questi prodotti (denominati POP) superiori ai limiti indicati dalla Regolamento CE 1881/06.

L'esclusione dei prodotti contaminati dal consumo ed il radicale cambiamento della dieta degli animali interessati ha risolto il problema relativo al latte. Si segnala, altresì, che l'ARPA, l'Istituto Zooprofilattico e l'Amministrazione Provinciale stanno svolgendo ulteriori indagini per la migliore definizione di quanto rilevato e per la ricerca di altre, eventuali, situazioni di rischio.

Nel merito dei quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo *de quo*, l'ASL di Brescia ha precisato che i limiti attualmente vigenti per i POP nel terreno non tengono conto dell'utilizzo agrotecnico dello stesso

e del fenomeno aggiuntivo della bioaccumulazione. Tale fenomeno, che avviene nell'organismo degli animali, spiega l'elevata concentrazione dei POP nel latte e nei prodotti animali ad elevato tenore di grassi, pur in presenza, nei terreni, di concentrazioni conformi ai limiti di legge.

La stessa ASL riferisce che sono in corso approfondimenti su tale fenomeno, così come pure sul meccanismo di trasferimento della contaminazione dal suolo ai vegetali impiegati a vario scopo. In proposito, si rileva che la contaminazione può avvenire per diverse vie: ricaduta, incorporazione, e imbrattamento degli steli, e, in ogni caso, è in funzione della contiguità con insediamenti in grado di emettere POP, con strade altamente trafficate o con abbandoni di materiale contaminato o, infine, con apporti tramite fanghi inquinati in sospensione nell'acqua di irrigazione.

Nell'attesa del perfezionamento dei citati studi, la tutela della salute dei cittadini è garantita attraverso il monitoraggio, ad opera dei competenti servizi della ASL, dei prodotti (latte, uova e carni) destinati al consumo umano, con immediato ritiro dei prodotti dal mercato e adozione di misure dietetiche per gli animali nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti normativamente previsti. Gli interventi di cui innanzi si eseguono anche nei casi di superamento dei limiti di attenzione indicati nella Raccomandazione U.E. 88/06.

Dal momento della prima rilevazione del fenomeno ad oggi, sono stati effettuati circa 80 campionamenti di latte e di altri alimenti di origine animale, con incidenza di esiti non conformi ai parametri consentiti nella misura del 10 per cento circa,

e circa 40 prelievi di campioni di alimenti destinati ad uso umano, nella maggior parte dei casi con esito conforme agli standard di legge.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che sia tutti gli studi che i monitoraggi in corso nell'area condotti dagli Enti di Controllo locali (ASL, Comune di Brescia, ARPA Lombardia) e dall'ISS siano in linea con l'attuale stato dell'arte in materia di tutela del benessere e della salute della popolazione residente.

Ad ogni buon fine, si fa presente che non mancherà un'attenta valutazione dell'intera vicenda da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a seguito di tutti gli accertamenti che tutt'ora sono in corso, valuterà, unitamente alle altre Amministrazioni interessate, l'opportunità di introdurre nella normativa di settore una specifica previsione relativa alla concentrazione di sostanze tossico-nocive nei terreni destinati ad uso zootecnico.

ALLEGATO 4

7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premessi che:

il verificarsi dei sinistri nelle strade urbane è da ricondursi per il 40 per cento circa ad una loro cattiva manutenzione, mentre tale incidenza nella rete autostradale è del 10 per cento circa;

in ragione della gravità del fenomeno, sono, fra l'altro, in corso di esame presso la IX Commissione Trasporti della Camera diverse proposte di legge in materia di sicurezza nella circolazione stradale;

il fenomeno della mobilità, nel suo complesso, fornisce allo stato italiano circa 78 miliardi di euro di gettito fiscale del quale però solo una parte assai ridotta viene impiegata per migliorare il binomio strada/mobilità, che costituisce, invece, una delle priorità dell'economia di un paese industrializzato;

ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada gli enti proprietari delle strade (Stato, Anas, società concessionarie autostradali, regioni, province e comuni) hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione programmata delle tratte loro demandate, ma a tale obbligo non corrisponde alcuna sanzione;

gli interventi sulle strade non possono continuare ad essere fatti a «rottura», sulla base, cioè, dell'emergenza, ma occorre stimare un fabbisogno per la sicurezza, selezionando e pianificando le attività più urgenti;

relativamente alle dotazioni di sicurezza, quali segnaletica e barriere, il costo medio di intervento per chilometro per la loro messa a norma e manutenzione programmata, secondo i calcoli effettuati dall'Anas, comporterebbe una spesa di circa 10.000,00 euro che, considerati gli 844.000 chilometri di rete (compresa anche la viabilità rurale), implicherebbe un costo totale annuo di oltre 8 miliardi di euro;

il fatturato registrato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per il 2007 per le relative specialità (OS10 e OS12) per la sicurezza stradale è stato, invece, di poco più di 330 milioni di euro su base annua: una differenza abissale che indica una grave carenza della manutenzione delle strade in generale, molte delle quali sono ancora distanti dagli standard minimi di sicurezza;

questo fatto ha comportato anche una ricaduta negativa sul mercato delle dotazioni di sicurezza, con conseguenze molto pesanti per le aziende del settore;

nella realizzazione degli standard di sicurezza manca ancora un adeguato reticolo di atti amministrativi attuativi del codice della strada e un relativo regolamento idoneo a recepire la normazione tecnica italiana ed europea applicata a prodotti e installazioni;

al fine di sostenere la ripresa economica e ridurre gli incidenti, molto spesso mortali, che avvengono ogni giorno sulle strade sarebbe opportuno correggere lo squilibrio esistente tra il gettito fiscale

derivato dalla mobilità stradale e l'esigua parte impiegata per migliorare le strade;

la copertura finanziaria per realizzare la non più dilazionabile operazione di messa a norma e manutenzione programmatica delle strade, potrebbe essere attuata tramite la costituzione di fondi destinati a tale operazione, con contabilità separata, da costituirsi presso tutti gli enti proprietari delle strade, nei cui fondi dedicati dovrebbero confluire:

la copertura finanziaria per realizzare la non più dilazionabile operazione di messa a norma e manutenzione programmatica delle strade, potrebbe essere attuata tramite la costituzione di fondi espressamente destinati a tale operazione, da costituirsi presso tutti gli enti proprietari. Tali fondi potrebbero essere alimentati:

quanto al fondo statale, anche attraverso la destinazione di una quota del gettito derivante dalle accise sui carburanti;

quanto ai fondi delle regioni, delle province e dei comuni, anche attra-

verso una quota delle entrate tributarie ed extratributarie derivanti dal gettito di imposte o di contravvenzioni afferenti al loro territorio;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché, anche in accordo con le regioni, le province e i comuni, gli enti proprietari delle strade assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza, anche attraverso la sostituzione della segnaletica e delle barriere non omologate, ovvero tecnicamente obsolete o usurate;

ad intraprendere le necessarie iniziative volte alla costituzione dei fondi citati in premessa, al fine di attuare la predetta manutenzione programmata delle strade, nel rispetto dei principi costituzionali posti a garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa delle regioni, delle province e dei comuni, nonché nel rispetto delle disposizioni, in materia di destinazione di risorse, stabilite dal decreto legislativo n. 285 del 1992.

(8-00037) « Tortoli, Mariani, Motta ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese “Small Business Act” ». Doc. XII, n. 194 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposta di risoluzione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese “Small Business Act” ».

Doc. XII, n. 194.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo nella seduta del 10 marzo 2009.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra la propria proposta di risoluzione (*vedi allegato*), manifestando sin d'ora la più ampia disponibilità alla collaborazione da parte di tutti i gruppi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

**Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su
« La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa
– Atto sulle piccole imprese "Small Business Act" ».
(Doc. XII, n. 194).**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

La X Commissione,
considerato che:

la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, « Una corsia preferenziale per la piccola impresa », meglio nota come *Small business act*, riveste la massima importanza per le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea;

la Comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle piccole e medie imprese è particolarmente diffuso in Italia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale;

la Comunicazione merita apprezzamento anche per la sua tempestività, considerato che l'attuale congiuntura, contrassegnata dal peggioramento della crisi economica e finanziaria, può comportare difficoltà particolarmente gravi per le imprese di più limitata dimensione, maggiormente esposte al rischio di una contrazione del credito e degli ordinativi per la riduzione della domanda;

le piccole e medie imprese italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costitu-

zione di distretti, e la capacità di farsi promotrici di tecniche e processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri;

lo Small Business Act si propone di ricondurre ad una logica coerente ed organica i vari interventi a favore delle PMI;

la Comunicazione risponde, inoltre, al criterio della sussidiarietà che implica il ricorso all'intervento delle istituzioni europee soltanto quando il livello nazionale non risulta adeguato o sufficiente allo scopo. Sulla base di questo criterio, vengono, infatti, distinti i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea;

le indicazioni contenute nella Comunicazione, per quanto concerne i compiti che vengono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono al nostro legislatore l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, che possono essere così sintetizzati:

I) dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;

II) far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ot-

tengano rapidamente una seconda possibilità;

III) formulare regole conformi al principio « Pensare anzitutto in piccolo »;

IV) rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;

V) adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;

VI) agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nella transazioni commerciali;

VII) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato unico;

VIII) promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;

IX) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;

X) incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati,

impegna il Governo:

a contribuire fattivamente, a livello europeo, alla traduzione in puntuali proposte, anche legislative, delle indicazioni contenute nella comunicazione

ad assumere, sul piano interno, tutte le iniziative necessarie per conseguire concretamente gli obiettivi demandati dalla comunicazione stessa alla responsabilità degli Stati membri, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di migliorare il raccordo tra sistema dell'istruzione e sistema delle imprese, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici e universitari, con particolare riferimento alla

creazione d'impresa, e la collaborazione tra università e imprese per la valorizzazione in termini di innovazione del patrimonio di conoscenza presente nelle università italiane;

b) il proseguimento deciso del percorso della semplificazione amministrativa (impresa in un giorno), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'avvio di nuove imprese giovanili e femminili;

c) le misure atte a garantire la continuità del credito alle PMI, anche attraverso il supporto ai confidi, e il saldo dei pagamenti e dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione e dello Stato entro trenta giorni, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per mettere in rete imprese, banche e Pubblica amministrazione;

d) la revisione della normativa in materia di fallimento e delle procedure concorsuali per le PMI, al fine di garantire la riduzione ad un anno della durata temporale dei procedimenti affinché imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;

e) la facilitazione della disponibilità, da parte delle piccole e medie imprese, di informazioni per quanto concerne gli appalti da parte di amministrazioni pubbliche, attraverso tutti gli strumenti utili ad aumentare la trasparenza, ivi compresa l'istituzione di appositi portali elettronici;

f) l'introduzione di forme fortemente semplificate ed automatiche per l'accesso delle PMI ai sistemi di incentivi pubblici, soprattutto attraverso la leva fiscale;

g) l'introduzione di un sistema fiscale premiante le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Nuova versione della proposta di documento conclusivo</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, segnala che le Commissioni riunite VI e X – anche a seguito della presentazione di una serie di emendamenti dei relatori riferiti al testo del decreto-legge n. 5 del 2009, taluni dei

quali diretti a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà di determinati settori produttivi mediante interventi sul versante del sostegno all'occupazione e del funzionamento del sistema degli ammortizzatori sociali – hanno convenuto di rinviare alla giornata di lunedì 23 marzo l'esame degli emendamenti presentati. Per tali ragioni, trattandosi di proposte emendative di particolare rilievo, il cui contenuto potrebbe avere una ricaduta significativa anche sugli aspetti di competenza della XI Commissione, giudica opportuno tornare a convocare la Commissione stessa, in sede consultiva, anche per la seduta di martedì 24 marzo, in attesa di verificare l'esito dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito e l'eventuale approvazione di proposte emendative di specifico interesse.

La Commissione prende atto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione (Agricoltura). Comunica pertanto che il relatore ha conseguentemente presentato una proposta di parere favorevole con osservazione su tale nuovo testo (*vedi allegato 1*).

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, fa presente che, rispetto al testo approvato dal Senato, la XIII Commissione ha apportato – nelle materie di più diretto interesse della XI Commissione – una sola modifica sostanziale, che consiste nell'introduzione di un nuovo articolo 6-*quinquies*: tale articolo prevede interventi integrativi nella materia del contenzioso previdenziale con l'INPS.

Al riguardo, osserva che il comma 1 dell'articolo citato dispone la reviviscenza di una norma interpretativa sulla risoluzione dei contenziosi previdenziali INPS nel settore agricolo, contenuta all'articolo 4-*septiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito dalla legge n. 205 del 2008: si tratta di una norma che, subito dopo la sua introduzione, era stata immediatamente soppressa dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, anche a causa della sua onerosità. Inoltre, segnala che il comma 3 reca una interpretazione della vigente normativa

sulla chiusura semplificata, in via stragiudiziale, del contenzioso INPS per i contributi agricoli, nel senso che essa è applicabile non soltanto ai giudizi ancora pendenti, ma anche ai casi in cui le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS.

Sotto questo profilo, rileva di avere ritenuto opportuno inserire nella sua proposta di parere una specifica osservazione, che raccomanda alla Commissione di merito di valutare con attenzione la disposizione di cui al nuovo articolo 6-*quinquies*, verificando in particolare – ai commi 1 e 3 del citato articolo – i profili legati alla sostenibilità finanziaria delle norme interpretative sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.

Luigi BOBBA (PD) fa presente che il suo gruppo esprime un giudizio politico estremamente negativo sul complesso del provvedimento in esame e, pertanto, non può condividere la proposta di parere formulata dal relatore, sia pure centrata sulle questioni di più diretta competenza della XI Commissione.

Elenca, quindi, le ragioni che stanno alla base di tale posizione negativa sul provvedimento, segnalando anzitutto che il decreto-legge n. 4 del 2009 rappresenta un'occasione sprecata, poiché non gradua in modo appropriato l'utilizzo del 5 per cento di quote aggiuntive ottenute a livello europeo, premiando coloro che, nel passato, hanno aggirato la legge e penalizzando, per assurdo, proprio gli operatori che avevano rispettato la normativa statale e comunitaria di riferimento. Ritiene, inoltre, grave che non sia stata inserita alcuna previsione che obblighi i cosiddetti « splafonatori » – ossia coloro che non hanno rispettato il vincolo delle quote assegnate – a rinunciare al contenzioso ed a subire una ammenda, qualora intendano aderire al più favorevole regime introdotto dal decreto-legge in esame. Esprime, infine, il rammarico per il fatto che il Ministro competente, pur appartenente ad una forza politica che dichiara di ispirarsi ai principi federalisti, abbia de-

ciso di non coinvolgere le regioni nella fase attuativa del provvedimento, introducendo una disposizione normativa che rinvia alla nomina di un Commissario di governo per la gestione dell'intera vicenda.

Nel rimarcare, in conclusione, che sarebbe stato opportuno anche introdurre disposizioni di maggior favore per gli operatori delle zone di montagna più svantaggiate, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando come l'aumento del 5 per cento delle quote sia stato concordato dal Governo con tutte le associazioni di categoria, senza un incremento della produzione lattiera complessiva. Rileva, inoltre, che i cosiddetti « splafonatori » pagheranno il dovuto per rimettersi in regola, anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella precedente « sanatoria », considerato che – a differenza di quest'ultima, che prevedeva restituzioni senza interessi – il decreto-legge in esame dispone una rateizzazione dei debiti con l'applicazione di un significativo tasso di interesse. Per tali ragioni, ritiene che si debba essere grati al Ministro Zaia, che ha finalmente risolto – in modo conclusivo – l'annosa questione legata ai debiti dei produttori del settore lattiero.

Stefano SAGLIA, *presidente*, intervenendo per una precisazione, intende sottolineare che già la legge n. 119 del 2003, approvata su iniziativa del Ministro *pro tempore* Alemanno, aveva prospettato una soluzione positiva alla questione delle quote di produzione lattiera.

Teresio DELFINO (UdC) manifesta ampie perplessità sul complesso del provvedimento in esame, che giudica un evidente passo indietro rispetto alla legge n. 119 del 2003, vero e proprio « caposaldo » nella disciplina della materia delle quote latte. Ritiene, inoltre, di non poter condividere la proposta di parere formulata dal rela-

tore, che – concentrandosi esclusivamente sui profili di più diretta competenza della XI Commissione – mette in evidenza elementi legati alla sostenibilità finanziaria di alcune norme del provvedimento, che peraltro intendono dare risposte concrete agli operatori del settore, ignorando invece gli aspetti più negativi del decreto-legge, legati alla vicenda della produzione lattiera, che appaiono maggiormente criticabili per ragioni di legalità, equità e moralità. Osserva, infatti, che non appare in linea con uno Stato di diritto la scelta di riconoscere un trattamento di maggior favore per chi, in passato, ha violato le norme di legge, a scapito di coloro che, al contrario, hanno agito nella piena legalità. Si domanda, pertanto, se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con tale provvedimento, non abbia inteso tutelare gli interessi particolari di pochi, in contrasto con ragionevoli ed obiettive esigenze di equità complessiva.

Esprime, inoltre, le proprie riserve sulla parte del provvedimento in cui si prevede un tasso di interesse elevato in relazione alla rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea: ritiene, in tal senso, che, in un momento di scarsa liquidità delle imprese, tale misura rechi un grave danno al sistema produttivo del settore. Nel rinviare, quindi, al dibattito in Aula lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, intende anche evidenziare un difetto di metodo relativo all'organizzazione dell'esame parlamentare del provvedimento, dal momento che il probabile parere contrario che – a suo avviso – la V Commissione (Bilancio) renderà su parti rilevanti del provvedimento, essendo previsto per la giornata di martedì 24 marzo, svuoterà di significato lo svolgimento della discussione sulle linee generali, che avrà luogo in Assemblea il giorno precedente.

In conclusione, pur riconoscendo che su alcune parti del disegno di legge – vertenti in realtà su materie diverse dalla disciplina delle quote latte – si è raggiunto un certo livello di condivisione tra gruppi di maggioranza e di opposizione, manife-

sta la convinta contrarietà del suo gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento, preannunciando un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che, in esito allo svolgimento dell'originario ciclo di audizioni del programma dell'indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva, era stata presentata — nella seduta dell'8 gennaio 2009 — una

proposta di documento conclusivo. Rammenta, tuttavia, che la Commissione — a seguito dell'Accordo-quadro tra le parti sociali, firmato il 22 gennaio scorso — ha successivamente convenuto di sospendere provvisoriamente l'esame del testo, avviando un nuovo, più circoscritto, ciclo di audizioni: al termine di questo nuovo ciclo, è stata ora predisposta una nuova versione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*), nella quale si è inteso avviare una riflessione complessiva sui profili di maggiore attualità, come scaturiti anche a seguito del richiamato Accordo.

Si augura, pertanto, che tale nuova versione della proposta possa consentire alla Commissione di giungere all'adozione di un documento che possa rappresentare anche un utile contributo alle dinamiche in corso.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2263, recante « Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire, in particolare, a risolvere l'annosa questione legata ai debiti dei produttori, che derivano dal mancato pagamento del prelievo di latte;

preso atto che l'articolo 6-*bis*, introdotto dal Senato, contiene una norma interpretativa dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 457 del 1972, in ordine alla individuazione del termine per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli;

osservato che l'articolo 6-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate;

rilevato, inoltre, che la Commissione di merito – nel corso dell'esame degli emendamenti – ha approvato un nuovo articolo aggiuntivo 6-*quinqüies*, relativo al contenzioso in materia di contribuzione previdenziale INPS nel settore agricolo, che peraltro dispone, al comma 1, la reviviscenza di una norma interpretativa sulla risoluzione dei contenziosi contenuta all'articolo 4-*septiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 205 del 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si raccomanda di valutare con attenzione la disposizione di cui al nuovo articolo 6-*quinqüies*, verificando in particolare – ai commi 1 e 3 del citato articolo – i profili legati alla sostenibilità finanziaria delle norme interpretative sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.**NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA
DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***1. Programma e obiettivi dell'indagine.*

Nella prospettiva di modernizzazione e adeguamento del complessivo sistema delle relazioni sindacali, la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) ha avviato, in coincidenza con l'inizio della XVI legislatura, una indagine conoscitiva diretta a comprendere – partendo dalla valutazione dei risultati prodotti dal Protocollo tra le parti sociali del 1993 (e delle sue possibili prospettive di revisione) – quale possa essere, alle soglie del secondo decennio del secolo, il nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema della contrattazione nel Paese, anche al fine di rispondere con efficacia alle esigenze delle aziende e dei lavoratori e, più in generale, di un sistema produttivo nazionale che ogni giorno deve confrontarsi con le sfide derivanti dall'apertura dei mercati e dalla globalizzazione. Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione ha quindi inteso compiere un approfondimento su una pluralità di aspetti legati alle dinamiche contrattuali, che – anche a seguito del complesso sviluppo della crisi economica innescatasi, nella parte finale del 2008, a livello mondiale – finiscono per incidere in misura rilevante sulle politiche che l'Italia potrà e dovrà attivare per rispondere con efficacia alla attuale situazione congiunturale.

In particolare, la Commissione si è proposta di comprendere quale possa essere l'evoluzione del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione in Italia e, in questo ambito, quali debbano essere – considerati sia singolarmente, sia

in interazione reciproca – gli obiettivi di un possibile nuovo sistema, in termini di tutela dei diritti dei lavoratori, di competitività del sistema produttivo nazionale, di politiche dei redditi e di sviluppo. La stessa Commissione, peraltro, si è riservata di verificare gli strumenti attraverso i quali perseguire tali obiettivi, approfondendo alcune questioni di particolare rilevanza legate al sistema dei contratti collettivi, nell'ottica di acquisire utili elementi per una possibile evoluzione della realtà italiana.

Le audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'indagine in un periodo di nove mesi (dal 25 giugno al 25 febbraio 2009) si sono articolate in due cicli. Al termine del primo ciclo di audizioni (25 novembre 2008), nelle more dell'esame parlamentare di una prima proposta di documento conclusivo dell'indagine (formalizzata dalla presidenza nella seduta dell'8 gennaio 2009), è intervenuto un fatto nuovo di grande rilievo, costituito dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, del 22 gennaio 2009. Attesa la rilevanza dei contenuti dell'Accordo e del nuovo scenario che esso inevitabilmente prefigura (considerato anche che l'intesa non è stata firmata da tutte le organizzazioni e, in particolare, non è stata sottoscritta dalla CGIL), la Commissione ha quindi convenuto sull'opportunità di sospendere l'esame del documento conclusivo, al fine di svolgere un ulteriore (e breve) ciclo di audizioni con le principali parti sociali.

Nel complesso, le audizioni hanno assicurato un confronto molto approfondito

con i soggetti coinvolti e hanno consentito di tracciare un quadro piuttosto completo delle problematiche esistenti, mettendo in luce il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono dare ad una riforma del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione, in particolare attraverso forme di legislazione di sostegno. In questo senso, il presente documento è strutturato in tre parti essenziali: con le prime due si intende illustrare i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti nel corso, rispettivamente, del primo ciclo e del secondo ciclo di audizioni; con la terza, invece, ci si propone di evidenziare talune proposte conclusive, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia.

2. I principali elementi emersi dal primo ciclo di audizioni (25 giugno-25 novembre 2008).

Nel corso del primo ciclo di audizioni dell'indagine sono emersi numerosi spunti di riflessione ed elementi di conoscenza, che hanno fornito alla Commissione un significativo quadro d'insieme della situazione, sicuramente utile all'individuazione di adeguate soluzioni.

Per tali ragioni, nel rinviare per il dettaglio ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito le principali questioni analizzate, articolate in una descrizione che si propone di aggregare i punti più qualificanti dei singoli contributi forniti.

2.1. Il protocollo del 23 luglio 1993.

Il fatto che il Protocollo del 23 luglio 1993 (« Protocollo ») abbia rappresentato uno spartiacque nell'evoluzione delle relazioni industriali del Paese è stato ampiamente riconosciuto da parte di tutti i soggetti intervenuti: esso ha portato alla definizione di nuovi rapporti tra le parti sociali e tra queste e il Governo, segnando l'avvio della stagione della concertazione e della politica dei redditi. Al giudizio quasi

unanime sul suo rilievo, si accompagnano, tuttavia, valutazioni differenziate sugli sviluppi che ha avuto e sugli effetti che ha prodotto nel corso del quindicennio dal 1993 al 2008.

Un'articolata disamina della sua ricaduta sull'economia è stata fornita dalla Banca d'Italia. Fino al 1993, l'operare del meccanismo di indicizzazione, la mancanza di coordinamento tra i vari livelli di contrattazione e l'esperienza fortemente conflittuale delle relazioni industriali avevano reso difficile controllare la dinamica retributiva. Dopo, in virtù del nuovo sistema, c'è stato un abbattimento del tasso d'inflazione: almeno per gli anni '90, proprio il tasso d'inflazione programmata (TIP), perno del processo concertativo-contrattuale, ha concorso ad indirizzare la dinamica salariale lungo un sentiero compatibile con la stabilità dei prezzi, contribuendo a frenarne le aspettative di rialzo. Grazie anche a questo ancoraggio, le pressioni inflazionistiche provenienti dalla svalutazione del 1994-1995 e dal rialzo del prezzo del petrolio nel 2000-2001 non si sono trasferite alla dinamica dei salari e quindi dei costi di produzione, evitando così ulteriori aumenti dei prezzi al consumo (*second round effects*).

Questo è avvenuto con una sostanziale stazionarietà delle retribuzioni contrattuali medie del settore privato, che, tra il dicembre 1993 e il settembre 2008, registrano un aumento complessivo dell'1,4 per cento. A questa si accompagna un'insoddisfacente crescita della produttività del lavoro, misurata dal valore aggiunto a prezzi costanti per unità di lavoro occupata. Essa è aumentata nell'industria di appena lo 0,5 per cento all'anno dal 1995 al 2007, contro il 3,3 nel decennio precedente; un andamento analogo si è registrato nel complesso del settore privato, con tassi di crescita, rispettivamente, dello 0,5 per il 1995-2007 e del 2,3 per cento per il 1985-1995.

La stagnazione della produttività ha inciso negativamente sul costo del lavoro per unità di prodotto (Clup), dato dal rapporto tra il costo unitario e la produttività del lavoro, aumentato di oltre il 30

per cento tra il 1994 e il 2007 e di oltre il 20 per cento tra il 2000 e il 2007. L'aumento è risultato assai più marcato di quello registrato in Francia e in Germania, proprio a causa della dinamica più lenta della produttività del lavoro nel Paese.

Non si è diffusa, come auspicato dalle parti sociali, la contrattazione integrativa. Sempre secondo la Banca d'Italia, dal 2002 al 2007, nelle imprese industriali con almeno venti addetti (che nel 2006 rappresentavano il 70 per cento dell'occupazione dipendente nell'industria) circa la metà dei dipendenti avrebbe ricevuto premi aziendali aggiuntivi, contrattati o concessi unilateralmente; mentre, nelle imprese di servizi privati non finanziari con almeno venti addetti (che rappresentano oltre la metà dell'occupazione dipendente del settore) la copertura dei premi aziendali avrebbe interessato circa un terzo dei dipendenti. Gli incrementi medi corrisposti in azienda avrebbero contribuito per circa 0,5-0,8 punti percentuali alla dinamica annua delle retribuzioni, risultando maggiori nelle imprese dell'industria, in quelle più grandi e in quelle del Centro-Nord. Anche in presenza di un contratto aziendale, l'incidenza delle voci stipendiali legate alla *performance* dell'impresa è risultata limitata e discontinua.

Più critico il ministro Sacconi, che, dopo aver richiamato le condizioni assai particolari nelle quali maturò l'accordo del 1993, evidenzia come esso avrebbe avuto un significato in un certo senso « risarcitorio » per il sindacato rispetto agli accordi precedenti. Si sarebbe trattato di un accordo con un fortissimo impianto burocratico e con una rigida proceduralizzazione, tanto del dialogo tripartito, quanto delle relazioni industriali dirette tra le parti, tale da produrre bassi salari, bassa produttività e scarsa efficienza nelle pubbliche amministrazioni.

Complessivamente positivo, invece, il giudizio delle parti sociali. Secondo Confindustria, il Protocollo del 1993 avrebbe risposto in modo efficace ai problemi che intendeva affrontare. Tale confederazione ritiene, però, che negli ultimi anni le regole sull'adeguamento dei salari siano

state ampiamente disattese dalle organizzazioni sindacali, ove si consideri che buona parte dei rinnovi contrattuali sono stati fatti disconoscendo l'inflazione programmata; e conclude, quindi, che la principale lacuna dell'accordo sia stata la mancanza di regole chiare circa le conseguenze dell'inosservanza delle procedure codificate, sì da giustificare l'attenzione prioritaria accordata nelle Linee guida del 12 settembre 2008 all'introduzione di una disciplina *ad hoc* (« Linee guida »).

Anche la CGIL ritiene che il Protocollo del 1993 abbia funzionato bene per alcuni anni, ma successivamente abbia creato problemi soprattutto nei settori più deboli. C'è stato il ritardo cronico nella conclusione delle tornate contrattuali: nel settore del terziario, del commercio e del turismo, almeno un rinnovo su due è avvenuto nei tempi previsti; analogo fenomeno ha riguardato il settore pubblico privatizzato; c'è stato, inoltre, il mancato decollo della contrattazione di secondo livello, rimasta confinata a poche settori ed imprese. Il tutto ha determinato la perdita di una significativa copertura delle retribuzioni dei lavoratori, sia sul piano della difesa che della crescita del loro potere d'acquisto in base e relazione alla dinamica della produttività in certi settori.

Coerentemente alla sua filosofia e prassi, la CISL enfatizza proprio la scarsa diffusione della contrattazione decentrata, in particolare quella aziendale, riconducibile anzitutto ad un'eccessiva centralizzazione tutta imperniata sulla dimensione nazionale; scarsa diffusione, questa, che avrebbe finito per penalizzare la stessa crescita della produttività, non debitamente incentivata e premiata.

Secondo la Lega nazionale delle cooperative e delle mutue, il Protocollo è stato il risultato di un grande accordo di scopo, ha fornito alle relazioni industriali un sistema di regole condivise per la contrattazione collettiva, contribuendo considerevolmente al raggiungimento di importanti obiettivi per il Paese, a cominciare da quello prioritario costituito dall'ingresso nella moneta unica europea.

Anche Confapi ritiene che il Protocollo abbia avuto un ruolo importante nel controllo dell'inflazione, impedendo la rincorsa perversa tra prezzi e retribuzioni e determinando le condizioni per l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. Ricorda, tuttavia, che esso prevedeva una sua possibile revisione dopo una fase sperimentale, al fine di adeguarlo alle esigenze di un mondo dell'economia e del lavoro in costante evoluzione. Essendo ormai trascorsi quindici anni dalla sua adozione, è arrivato il momento di una sua revisione complessiva.

Del tutto negativo è, invece, il bilancio che ne trae Rifondazione Comunista. Per effetto di quell'accordo, infatti, le retribuzioni da lavoro dipendente hanno perso oltre dieci punti percentuali a favore di profitti e rendite. Inoltre, i propositi redistributivi insiti nella contrattazione aziendale, mai decollata, sono miseramente falliti.

2.2. Il ruolo delle istituzioni pubbliche.

Numerosi interventi si sono soffermati sul possibile ruolo delle istituzioni pubbliche nel sistema delle relazioni industriali.

A giudizio del ministro Sacconi, il confronto tra le parti sociali dovrebbe svolgersi all'interno di un quadro fondato su libertà e responsabilità, non burocratizzato o irrigidito da discipline pubblicistiche. Nel dichiararsi contrario all'introduzione di una legislazione sulla rappresentatività degli attori sociali, osserva che l'unico ruolo che le istituzioni potrebbero utilmente svolgere per favorire la dialettica tra le parti è di tipo informativo. Si dichiara, quindi, contrario anche ad un obbligo legislativo di presentazione dei bilanci, in quanto ciò contrasterebbe con la dimensione privatistica che deve caratterizzare attori sociali liberi e responsabili. Ciò non toglie, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere un obbligo di contabilità separata, in relazione alle funzioni di pubblico interesse svolte per conto dello Stato (si pensi ai patronati, ai centri di assistenza fiscale e all'attività formativa finanziata con risorse pubbliche).

Ripercorrendo brevemente la storia delle relazioni industriali degli ultimi decenni, passate dalla fase della « conflittualità » (fino al 1993) a quella della « apatia » (dal 1993 ad oggi), vede la necessità di aprire una nuova stagione di « complicità » tra capitale e lavoro, imperniata sulla dimensione aziendale e territoriale. A livello aziendale occorre una condivisione degli obiettivi, dei risultati e, quindi, degli utili, da realizzare anche attraverso piani finanziari partecipativi; prospettiva, questa, in cui si sono mosse le recenti misure legislative di detassazione e decontribuzione, destinata a promuovere una maggiore connessione fra salari ed utili; al contempo, a livello territoriale è urgente un potenziamento delle forme di cogestione di tutti i servizi che promuovano la persona nel lavoro e nella società.

Ritiene, infine, che le poche funzioni che sarebbe utile assegnare alle istituzioni pubbliche potrebbero essere devolute ad una autorità pubblica indipendente per le relazioni industriali, da innestare eventualmente sulla già esistente Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Confindustria sottolinea l'importanza di incrementare e rendere strutturali le misure di decontribuzione e detassazione stabilite con il Protocollo per il *Welfare* del luglio 2007, nonché le analoghe misure sperimentali volte a incentivare la contrattazione di secondo livello introdotte dal decreto-legge n. 93 del 2008.

La CGIL ritiene essenziale che continui a sussistere un rapporto assai stretto tra modello contrattuale e politica dei redditi, secondo i principi che stanno alla base del Protocollo. Dopo aver ricordato che esso non si limitava a definire un quadro di regole per le relazioni industriali, ma estendeva il proprio ambito di intervento alle politiche del lavoro e al sostegno del sistema produttivo, definendo una cornice complessiva entro la quale era chiamata a svolgersi la politica dei redditi, osserva che l'attuale Governo non ha purtroppo ritenuto di aprire un serio tavolo di discussione e confronto sulle misure indispen-

sabili per la gestione della grave crisi attuale in vista del rilancio dell'economia.

Riguardo alle recenti misure legislative sulla detassazione di alcune componenti del salario, giudica che sia stato errato considerare lo straordinario uno strumento di redistribuzione del reddito; inoltre, afferma che sarebbe stato opportuno distinguere tra premi unilaterali e premi contrattati, nonché estendere la portata delle misure anche alla contrattazione territoriale.

La CISL, al pari della Lega delle cooperative e delle mutue, di Confcooperative e di Confapi, ritiene essenziale, in linea generale, il ruolo del Governo, a partire dalla incentivazione dei premi di produttività, che costituisce uno strumento irrinunciabile per promuovere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello. Occorre, tuttavia, anche affrontare i problemi delle tariffe e dei prezzi, in una logica coerente ed unitaria.

Analoghe considerazioni sono avanzate dalla UIL e dalla CIDA, che ritengono in particolare urgente ampliare la platea dei beneficiari delle recenti misure di detassazione.

La UIL, in particolare, ha rappresentato con chiarezza l'esigenza di un sistema fiscale equo, che preveda una forte riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni, al pari del rafforzamento dei premi di risultato e della decontribuzione del salario variabile.

L'Unione Generale del Lavoro (UGL), intervenendo sui provvedimenti di detassazione adottati dal Governo, riterrebbe opportuno legare in qualche modo le misure relative alla parte variabile del salario con la partecipazione dei lavoratori agli utili e alle decisioni aziendali. Inoltre, andrebbero studiati meccanismi per estenderne l'operatività anche ai lavoratori atipici.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) ha sottolineato il ruolo essenziale che può svolgere il Governo nel sostegno e nella promozione della bilate-

ralità, anche mediante interventi legislativi volti a conferire formale veste giuridica agli accordi raggiunti dalle parti.

A giudizio della Banca d'Italia, una riduzione del prelievo fiscale sul lavoro evita distorsioni e incentiva la crescita, ma andrebbe applicata alla platea più vasta possibile. Misure selettive che stimolino la contrattazione integrativa potrebbero favorire un riequilibrio tra il livello nazionale e quello aziendale; ma, poiché introdotte in deroga ai principi di neutralità del prelievo, si giustificerebbero solo se contribuissero ad innalzare la produttività. Il che, peraltro, deve tener conto del rischio che una quota significativa delle agevolazioni vada a beneficio di imprese che avrebbero comunque registrato guadagni di produttività, con effetti redistributivi regressivi.

Sempre stando alla Banca d'Italia, per il buon funzionamento del mercato del lavoro appare essenziale perseguire una riforma sistematica degli ammortizzatori sociali, volta soprattutto ad affermare l'universalità della copertura assicurativa, che ora varia tra settori e tipi di occupazione, escludendo ampie fasce di lavoratori. Una struttura adeguata può consentire non solo di attutire i costi sociali del processo di ristrutturazione delle imprese e di riallocazione del lavoro; ma può anche migliorarne gli esiti in termini di efficienza, prevedendo per le persone che perdono il lavoro strumenti di riqualificazione e per l'impiego, volti ad accompagnarle nella ricerca di una nuova occupazione.

Il CNEL, infine, ha rimarcato il ruolo fondamentale che può avere il Governo, attraverso la leva fiscale, nella definizione del nuovo modello contrattuale.

2.3. *La tutela del potere d'acquisto.*

La questione della tutela del potere d'acquisto dei salari e quella degli strumenti più idonei a garantirla in un quadro di sostenibilità economica sono stati temi ampiamente affrontati da parte di tutti i soggetti auditi. Gli interventi si sono soffermati, in particolare, sui pregi e sui

difetti dei meccanismi attuali, discendenti dal Protocollo del 1993, nonché sull'ipotesi contenuta nelle Linee guida del 12 settembre 2008 (« Linee guida »).

Il Protocollo del 1993 prevede, come è noto, che la dinamica degli effetti economici dei contratti sia coerente con il tasso di inflazione programmata (TIP), assunto come obiettivo comune del Governo e delle parti sociali. Riguardo al funzionamento di tale sistema e agli effetti che ne sono derivati sulle dinamiche salariali, alcuni tra i soggetti auditi hanno evidenziato lo scostamento frequente tra inflazione programmata e inflazione reale e la perdita di potere d'acquisto dei salari, cumulata nel tempo, che ne è derivata.

Confindustria rileva preliminarmente che nel contesto dell'Unione monetaria europea l'indice di riferimento non può prescindere tal tasso di inflazione desumibile dall'obiettivo di stabilità dei prezzi perseguito dalla Banca centrale europea, che negli ultimi 10 anni ha mostrato una grande credibilità. Fa presente, quindi, che il nuovo indice previsionale ha il vantaggio di determinare un meccanismo chiaro, prevenendo il contenzioso. Ribadita l'importanza di tenere fuori la componente inflattiva importata per i beni energetici, osserva che il sistema, in caso di scostamenti significativi tra inflazione prevista e inflazione reale, contempla, a beneficio dei lavoratori, il recupero del differenziale con l'incremento dei minimi contrattuali relativi al terzo anno di vigenza del contratto. Quanto alla base di calcolo, il nuovo indice previsionale dovrebbe essere applicato ad un valore retributivo medio, assunto quale base di computo, composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità (considerata l'anzianità media del settore) e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dal contratto nazionale. Si tratta, a differenza di quanto viene erroneamente affermato, di un meccanismo che coglie le diversità esistenti fra i vari settori produttivi, essendo per sua natura differenziate. Richiamando, infine, i risultati di una elaborazione del proprio centro studi, fa presente che le nuove disposizioni configurerebbero una situa-

zione di sicuro guadagno per i lavoratori. Nel triennio 2009-2011 le retribuzioni effettive aumenterebbero del 9,4 per cento, salendo nella media del sistema economico italiano e portando la retribuzione media lorda annua da 26.768 euro a 29.180 euro, con un incremento di 2.503 euro nei tre anni. L'aumento delle retribuzioni reali, al netto cioè dell'inflazione, sarebbe quindi del 2,9 per cento, pari a 766 euro lordi annui, a prezzi costanti del 2008.

Sul meccanismo di adeguamento retributivo proposto da Confindustria nelle Linee guida si è espressa, in termini assai critici, la CGIL, la quale ha evidenziato, in particolare, che l'idea di utilizzare un indicatore che depuri l'inflazione da quella importata per i beni energetici determina un abbassamento della copertura rispetto all'inflazione reale. Nell'ipotesi contenute nelle linee guida, inoltre, viene prospettata una base di calcolo su cui esercitare l'aumento che è quantificabile, per una categoria come quella dei metalmeccanici, in una diminuzione di quello che viene definito « valore punto » pari a 2,20 euro, ciò da cui discenderebbe una perdita reale intorno al 10 per cento.

L'UGL sottolinea che depurare l'indice previsionale, come ipotizzato nelle linee guida, dall'inflazione importata, significa disconoscere la dinamica effettiva dei prezzi di molti beni di largo consumo, con gravi ripercussioni dei bilanci familiari.

Considerazioni analoghe sono state avanzate da Confedir-MIT, la quale si è peraltro dichiarata favorevole a individuare nell'IPCA il nuovo indicatore al quale fare riferimento nella contrattazione.

L'UGL ha sottolineato, inoltre, l'esigenza di un'azione strutturale sulla rilevazione del costo della vita, al fine di costruire un paniere effettivamente rappresentativo dei consumi familiari. A tale riguardo ha ricordato la positiva esperienza, troppo precocemente abbandonata, della partecipazione delle parti sociali ad una apposita commissione presso l'ISTAT. Quanto al meccanismo di adeguamento delle retribuzioni previsto dalle linee guida, osserva che esso si basa (contraria-

mente al tasso di inflazione programmato) su modalità quasi automatiche di definizione degli incrementi retributivi stabiliti dal contratto nazionale di settore. Gli aumenti retributivi stabiliti dal contratto nazionale, a cadenza triennale, sarebbero commisurati a una previsione di un tasso di variazione dei prezzi depurato dalle voci di inflazione importata relative ai beni energetici. Questa sarebbe applicata ad una retribuzione convenzionale comprendente le componenti salariali stabilite a livello nazionale (minimi retributivi, valore medio degli scatti di anzianità e altre componenti in cifra fissa stabiliti nei contratti di categoria). La previsione dell'indice sarebbe affidata ad un istituto terzo e basata su metodologie certe e condivise. Non sarebbero previsti meccanismi automatici per il recupero di eventuali scostamenti tra la dinamica anticipata dell'indice di riferimento e quella effettivamente realizzata. Il sistema, in particolare, si fonda su un indice previsionale triennale basato sul IPCA, ossia l'indice dei prezzi al consumo armonizzato elaborato dall'Eurostat per l'Italia, depurato della componente di inflazione importata dall'Europa relativamente ai beni energetici.

La CISL ritiene che il nuovo meccanismo di indicizzazione sia, nel suo complesso, apprezzabile, soprattutto per quanto concerne l'affidamento ad un soggetto terzo del compito di individuare l'indice previsionale sulla base di uno stesso modello matematico e la previsione di un elemento di garanzia per cui, durante la vigenza del contratto, ma con una valutazione *ex post*, l'eventuale scostamento (al netto dell'inflazione importata per i beni energetici) potrà essere recuperato nei minimi contrattuali. Meritevole di ulteriori approfondimenti appare, invece, la questione della base di calcolo, essendo preferibile applicare quella esistente nei contratti nazionali che la prevedono e, in mancanza, una base omogenea costituita dai minimi tabellari, dalla contingenza conglobata e da eventuali scatti medi di settore.

La Lega nazionale delle Cooperative e delle mutue ritiene che l'indicatore deve

continuare a rappresentare un riferimento programmatico, posto che il controllo dell'inflazione rimane un obiettivo fondamentale per la stessa salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori. Occorre, però, che il riferimento venga individuato in termini più realistici di quanto non sia avvenuto in alcune occasioni del recente passato (e per ovviare a ciò può essere utile fare riferimento a valori europei) e che si addivenga alla definizione di un insieme di principi e criteri tali da rendere meno problematico e conflittuale il recupero di eventuali significativi scostamenti rispetto alla dinamica reale dei prezzi.

Il partito della Rifondazione comunista esprime una valutazione fortemente negativa del meccanismo basato sul tasso di inflazione programmata, evidenziando che dalla sua applicazione è derivata una perdita di 10 punti percentuali, dal 1993 ad oggi, delle retribuzioni da lavoro dipendente, a favore di profitti e rendite.

La Banca d'Italia osserva che la proposta in discussione tra le parti sociali (Linee guida) eliminerebbe i margini di incertezza circa l'indice di riferimento e rafforzerebbe il principio, presente in modo solo generico nell'accordo del 1993, secondo il quale l'indice deve essere depurato dall'inflazione importata. Il fatto di isolare le dinamiche salariali da *shock* di origine esterna rappresenta un aspetto assolutamente significativo e necessario di ogni ipotesi di accordo. L'utilizzo di un indice previsivo triennale affidato ad un istituto terzo permetterebbe di superare i contrasti che sorgono nella definizione del tasso di inflazione programmata, ma predetermina la crescita delle retribuzioni contrattuali per un triennio alla dinamica di un indice che, come ogni previsione, è incerto e può variare anche considerevolmente. Una possibile ancora per le aspettative di inflazione è costituita dall'obiettivo implicito della Banca centrale europea, quale si desume dalla definizione di stabilità monetaria, coerente con una variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro intorno al 2 per cento annuo nel medio termine. L'obiettivo di legare gli aumenti nominali

delle retribuzioni contrattuali con quelli di un indice dei prezzi che non includa fattori esterni indipendenti dalle scelte degli attori nazionali, che non risenta della inevitabile incertezza e variabilità delle previsioni economiche, che preservi il perseguimento della competitività media del sistema produttivo nel confronto con i principali paesi concorrenti, suggerirebbe quindi di orientare l'adeguamento nominale verso l'obiettivo implicito della Banca centrale europea.

A favore di una soluzione di tale tipo si è espresso, peraltro, anche il CNEL.

Infine, gli esperti intervenuti sul tema hanno evidenziato, tra l'altro, i rischi dell'abbandono del tasso di inflazione programmato in un periodo di inflazione crescente. È stata, altresì, sottolineata l'esigenza che l'indice sia «realistico», in quanto solo in questo modo si stempera il problema del recupero successivo in caso di scostamento. Inoltre, è stata ribadita l'importanza del fatto che l'eventuale recupero non sia automatico ma oggetto di negoziato tra le parti.

2.4. *La contrattazione di secondo livello.*

La questione dei livelli di contrattazione è stata oggetto di grande attenzione da parte di tutti i soggetti intervenuti.

In primo luogo, dall'audizione di rappresentanti della Confederazione europea dei sindacati è stato possibile acquisire un inquadramento di carattere generale delle principali tendenze in atto nei paesi europei: vi sono, infatti, grandi diversità nei 27 Paesi che compongono l'Unione europea, se è vero che ogni storia economica e sociale di un Paese produce una struttura di contrattazione diversa. Come emerso dall'audizione citata, non esiste un tratto comune europeo di contrattazione; si può rinvenire, piuttosto, un aspetto molto specifico e dettagliato nelle storie dei diversi Paesi che compongono la comunità europea, sebbene, ovviamente, vi siano dei elementi comuni. Ad esempio, è emerso che nei 12 Paesi che sono entrati a partire dal 2003 – ad eccezione della Slovenia – a seguito del loro specifico percorso sto-

rico, la contrattazione avviene essenzialmente a un solo livello, molto ridotto da un punto di vista aziendale, ed è praticata nelle filiali dei gruppi multinazionali. Per il resto, il tasso di copertura contrattuale nei nuovi Stati membri è assolutamente insufficiente. I contratti di categoria praticamente non esistono, se non in alcune strutture che derivano dalla storia di questi Paesi.

Esistono, invece, precisi tratti che si riferiscono ai punti fondamentali della contrattazione nella vecchia Europa, dove tale struttura è più solida e più continua, con l'eccezione dei Paesi anglosassoni: infatti, in Inghilterra esiste soltanto il livello aziendale di contrattazione come livello fondamentale in cui si esplicano le relazioni industriali e i rinnovi contrattuali.

Dati particolarmente interessanti sull'evoluzione del fenomeno – in particolare nella realtà italiana – sono quindi stati forniti dal CNEL, il quale ha evidenziato una generale flessione del ricorso alla contrattazione di secondo livello negli ultimi anni. Nel periodo 1998-2006, in particolare, si è passati da una frequenza del 40-60 per cento del biennio 1999-2000, ad una frequenza del solo 10 per cento nel 2006. La contrattazione aziendale ha riguardato soltanto alcuni settori e soprattutto le grandi imprese.

Le ragioni di tale tendenza sono da ricercare nella difficoltà di definire, in molti casi, la controparte sindacale a livello aziendale, nonché nella sfavorevole dinamica della produttività negli ultimi anni; inoltre, occorre tenere conto anche del fatto che molte imprese sono entrate nel mercato successivamente al 1993, quindi con vincoli più limitati dal punto di vista della contrattazione.

La necessità di sviluppare il secondo livello di contrattazione è stata condivisa, sebbene con accenni e toni in parte diversi, praticamente da tutti i soggetti intervenuti. In particolare, da più parti è stato sottolineato che solo un maggiore ricorso alla contrattazione decentrata potrà consentire di ottenere significativi aumenti retributivi, in base alla produttività specifica dei diversi contesti produttivi,

nonché di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese e l'occupazione complessiva.

Un aspetto critico ampiamente rilevato è stato quello dell'eccessivo numero dei contratti collettivi, sul quale occorrerebbe intervenire — pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle resistenze che un tale processo inevitabilmente incontrerebbe — per realizzare una reale semplificazione. Sempre secondo dati del CNEL (cui è affidato il compito di censire e classificare i contratti collettivi) i contratti esistenti sono circa 400 (di cui 67 nazionali), alcuni dei quali riguardano solo poche migliaia di lavoratori. Tale dato rappresenta un formidabile elemento di appesantimento burocratico, che rende difficile la gestione delle relazioni industriali e lo sviluppo di una organica contrattazione di secondo livello.

Posizioni anche molto diversificate si sono registrate sul problema del livello al quale collocare la contrattazione decentrata.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali — nei suoi interventi — ha evidenziato, in primo luogo, che il Governo non può entrare nel merito della dimensione territoriale dei contratti collettivi, trattandosi di una questione di esclusiva pertinenza delle parti sociali. Ciò nondimeno, il Governo ritiene che nella definizione dei livelli salariali il tradizionale rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione decentrata andrebbe invertito a vantaggio di quest'ultima. Al riguardo fa presente, in particolare, che occorre abbandonare l'idea che il salario definito a livello nazionale svolga una funzione di solidarietà, ricordando come in molti Paesi la componente salariale finalizzata a tale obiettivo (peraltro definita per legge) non superi il 40-50 per cento del salario complessivo. A giudizio del Governo, infatti, la definizione del salario dovrebbe avvenire, assai più di quanto non si registri attualmente, a livello aziendale e — per le piccole imprese operanti nei settori economicamente più polverizzati (artigianato, edilizia, agricoltura) — nella dimensione territoriale.

Per quanto concerne le parti sociali, numerosi interventi hanno preso a riferimento i contenuti delle Linee guida del 12 settembre 2008. Tale documento, su cui hanno espresso un orientamento di massima favorevole CISL e UIL, tiene fermo il sistema contrattuale sostanzialmente centralizzato risalente al Protocollo del 1993, ma vi introduce alcuni correttivi volti a valorizzare la contrattazione di secondo livello, partendo dal presupposto che il conseguimento di retribuzioni più elevate è possibile solo dal collegamento con livelli di maggiore efficienza e con la redditività, produttività e competitività dell'impresa (con un chiaro *favor*, quindi, per la contrattazione aziendale in luogo di quella territoriale, che dovrebbe restare limitata ai settori che tradizionalmente se ne avvalgono).

In primo luogo, le parti stipulanti i contratti nazionali sono chiamate a fissare le linee guida a cui devono attenersi i contratti aziendali. Inoltre, viene introdotto — mutuando il meccanismo previsto dal CCNL dei metalmeccanici — un elemento di garanzia retributiva, in base al quale i contratti nazionali possono riconoscere un importo a favore dei lavoratori che in sede aziendale non percepiscano nessun trattamento economico in aggiunta a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria. Tale meccanismo dovrebbe indurre, nelle intenzioni dei proponenti, allo sviluppo della contrattazione aziendale, poiché svolgerebbe una importante funzione di stimolo per il datore di lavoro. Inoltre, viene introdotto il principio della derogabilità del contratto collettivo nazionale, nei soli casi da questo espressamente previsti, da parte della contrattazione territoriale. Tale derogabilità è peraltro prevista al solo scopo di favorire condizioni idonee allo sviluppo economico ed occupazionale, o per governare situazioni di crisi aziendale e può essere disposta, anche in via sperimentale e temporanea, solo nel caso in cui vi sia l'accordo tra le parti sociali operanti sul territorio.

La CGIL ha espresso una posizione complessivamente critica sui contenuti

delle linee guida in materia di contrattazione decentrata. In primo luogo, la CGIL non condivide l'ipotesi di un'ampia derogabilità del contratto nazionale; inoltre, ritiene che la contrattazione di secondo livello dovrebbe valorizzare non solo la dimensione aziendale, ma debba estendersi in misure significativa anche ai territori e alle filiere. Infine, evidenzia che il sistema di relazioni industriali che emerge dal documento pecca di eccessiva rigidità e centralismo, contrastando di fatto con il proclamato obiettivo di valorizzare il livello decentrato e con le esigenze di flessibilità proprie di un periodo di grave crisi economica come quella attuale.

Perplessità sul modello di contrattazione decentrata definite dalle linee guida sono state espresse anche dall'UGL, la quale ha insistito, in particolare, sull'opportunità di collocare la contrattazione al livello di filiera per le realtà produttive ove non si svolge la contrattazione decentrata.

La Lega nazionale delle cooperative e delle mutue, nel dichiararsi convintamente favorevole allo sviluppo del secondo livello di contrattazione, osserva che incentivi in tal senso dovrebbero venire dagli stessi contratti nazionali in un quadro di regole contrattuali preciso ma allo stesso tempo flessibile. Quanto al livello al quale collocare tale contrattazione, ritiene fondamentale la capacità di adattamento ai diversi contesti economici soprattutto al fine di includervi (con contratti territoriali o di filiera) le piccole e medie imprese.

Il partito della Rifondazione comunista ha evidenziato la necessità che la contrattazione aziendale sia effettivamente esigibile, richiamando la positiva esperienza del CCNL dei metalmeccanici, ove è previsto un incremento retributivo definito a livello nazionale nelle aziende ove non si attua la contrattazione collettiva.

La Banca d'Italia ha evidenziato i positivi effetti che una riduzione degli automatismi degli incrementi retributivi fissati dal contratto nazionale potrebbe avere nell'ampliamento dei margini di intervento della contrattazione integrativa.

Il CNEL ritiene che la contrattazione debba prendere a riferimento, in via ge-

nerale, il livello aziendale, evidenziando come la contrattazione territoriale finirebbe per penalizzare le aree dove la produttività e i prezzi dei beni sono più bassi (come nel Mezzogiorno) mentre la contrattazione settoriale danneggerebbe le imprese più efficienti a beneficio di quelle che, all'interno di un medesimo settore, abbiano realizzato incrementi di produttività inferiori alla media.

Un discorso a parte merita il contributo delle organizzazioni dell'artigianato (CNA e Confartigianato), le cui proposte si inseriscono nel solco dell'esperienza — assai significativa nella sua peculiarità — consolidatasi nel settore artigiano nel corso degli ultimi anni. La contrattazione del settore artigiano si caratterizza per una marcata territorialità, discendente dal fatto che tale settore si compone di un elevato numero di piccole e piccolissime imprese ampiamente diffuse nel territorio. Si tratta di un modello di « federalismo contrattuale » ove il secondo livello, negli spazi delegati dal livello nazionale (ma non solo), ha la caratteristica di essere cogente. È stata sottolineata, quindi, l'importanza di poter disporre di indicatori di produttività su base regionale (che l'ISTAT starebbe approntando), nonché evidenziato lo stretto legame esistente tra il secondo livello territoriale e l'ampio sviluppo della bilateralità che tradizionalmente caratterizza il settore artigiano.

Importanti contributi di riflessione sul tema dei livelli di contrattazione sono stati forniti dagli esperti auditi dalla Commissione. In particolare, sono stati rilevati gli aspetti problematici connessi alla misurazione degli incrementi di produttività ai quali agganciare gli incrementi retributivi a livello aziendale, soprattutto al fine di individuare la componente ascrivibile al fattore lavoro. Al fine di accrescere la capacità della contrattazione aziendale di premiare effettivamente gli incrementi di produttività, traducendosi in benefici economici per i lavoratori, è stata profilata la possibilità di un intervento legislativo volto a definire adeguati incentivi. È stato sottolineato, poi, lo stretto legame tra il problema della rappresentanza sindacale

aziendale e lo sviluppo della contrattazione a tale livello. In alcuni interventi, inoltre, è stato evidenziato lo stretto legame esistente tra la struttura distrettuale di ampia parte del tessuto produttivo del nostro paese (ricordando che nel nostro ordinamento è presente una legislazione specifica, che prevede vari benefici a favore dei distretti) e la contrattazione a livello territoriale.

Tutti gli auditi hanno concordato, infine, sull'importanza della leva fiscale per la promozione della contrattazione aziendale. In tale ottica, un giudizio sostanzialmente positivo è stato espresso sulle recenti misure di detassazione e decontribuzione introdotte dal Governo, sebbene non siano mancati spunti critici sulla limitata portata complessiva degli interventi (in termini sia di platea di fruitori, sia dei entità dei benefici), sull'opportunità di estendere i benefici al lavoro straordinario (considerando che il lavoro straordinario è fruibile a discrezione del datore di lavoro, è meno accessibile alle donne ed è scarsamente significativo in un periodo di contrazione dell'attività produttiva come quello attuale), sulla necessità di distinguere tra le elargizioni unilaterali (cosiddetto « modello Della Valle ») e aumenti retributivi concordati dalle parti (cosiddetto « modello Marchionne ») e sull'esiguità delle risorse disponibili.

2.5. *Rappresentanza e rappresentatività sindacale.*

La questione delle regole per la misurazione della rappresentanza delle parti sociali è stata oggetto di vari interventi, soprattutto da parte sindacale. In particolare, è stato ampiamente sottolineato come il tema assuma nuova pregnanza nella prospettiva di un ampliamento della contrattazione decentrata, il cui buon funzionamento, soprattutto a livello aziendale, richiede regole chiare per la misurazione del peso dei vari soggetti rappresentativi dei lavoratori.

Una posizione assai netta nel senso della contrarietà a una legge sulla rappresentanza degli attori sociali è stata

espressa dal ministro Sacconi, il quale ritiene necessario che il tema venga definito attraverso criteri determinati pattizialmente. Nulla esclude, peraltro, che la soluzione concordata dalle parti possa essere successivamente assunta da un soggetto istituzionale terzo, con compiti di pubblicità e certificazione.

La CISL ricorda che nella piattaforma messa a punto con CGIL e UIL è stato raggiunto un accordo sulla rappresentanza e sulla rappresentatività che si ispira al modello già utilizzato con successo nel settore pubblico e che un analogo sistema è tuttora oggetto del confronto con le organizzazioni datoriali. A tale ultimo riguardo ritiene essenziale il consenso prestato da Confindustria a rilevare i lavoratori iscritti ai sindacati e a trasferire i relativi dati a soggetti in possesso dei requisiti tecnici per trattarli e gestirli, come potrebbero essere l'INPS (con il quale potrebbe essere attivata un'apposita convenzione) o, nei settori ove esistono e sono sufficientemente strutturati, gli enti bilaterali.

L'UGL sottolinea che meccanismi certi di verifica della rappresentatività, fondati su indicatori inequivocabili e condivisi, costituiscono uno strumento essenziale per garantire la democrazia dei luoghi di lavoro. Al riguardo non esclude che tali indicatori, una volta definiti dalle parti, possano successivamente essere recepiti attraverso una legge. Ritiene, quindi, che occorra superare l'accordo del 1993 nella parte in cui, per la costituzione delle r.s.u. a livello aziendale, riserva un terzo dei seggi disponibili alle organizzazioni firmatarie del CCNL. Nel sostenere che l'unico indicatore da considerare dovrebbe essere il voto, osserva, infine, che la normativa che attualmente disciplina le elezioni dei rappresentanti sindacali non garantisce condizioni di parità per tutte le organizzazioni sindacali.

La Lega nazionale delle Cooperative e delle mutue ritiene che la definizione di sistemi di misurazione della rappresentatività delle parti sociali è essenziale per contrastare il fenomeno dei contratti-pirata.

Confcooperative sottolinea che le regole sulla rappresentanza costituiscono la premessa indispensabile per qualsiasi processo di semplificazione contrattuale.

La CIDA giudica essenziale che i parametri da applicare per la rappresentatività, certificati sulla base di dati verificabili, vengano definiti non soltanto con il criterio quantitativo, ovvero in base alla consistenza numerica degli iscritti, ma anche con criteri qualitativi, desumibili dai modi, dagli strumenti, dagli spazi occupati, dai livelli e dalla significatività concreta degli atti dell'agire sindacale.

Richiamando le competenze costituzionalmente definite del CNEL, il presidente Marzano ritiene che l'organo da lui presieduto rappresenti la sede ideale per la raccolta e la documentazione dei dati associativi e di consenso elettorale dei sindacati nonché, per la certificazione ufficiale della rappresentanza degli attori sociali.

Tra gli esperti auditi, il professor Olivelli osserva che è il pluralismo delle organizzazioni sindacali a porre il problema della rappresentatività. Il professor Carrieri ritiene opportuno che il legislatore intervenga con norme di legge solo una volta che le regole della rappresentanza siano state definite in modo concordato tra le parti.

2.6. Il fenomeno degli enti bilaterali.

Il ruolo cruciale che gli enti bilaterali possono svolgere nel processo di modernizzazione delle relazioni industriali in Italia è stato ampiamente riconosciuto nel corso delle audizioni.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ritiene che gli enti bilaterali costituiscono uno strumento essenziale per il passaggio a una stagione fondata su una nuova « complicità » tra capitale e lavoro, nonché una delle forme più significative attraverso le quali si concretizza l'idea del *welfare* complementare. Osserva che alla condivisione, nella dimensione aziendale, degli obiettivi e dei risultati dell'impresa da parte dei lavoratori (che potrebbe spingersi fino alla parteci-

pazione agli utili), dovrebbe corrispondere, a livello territoriale, la cogestione di tutti i servizi di promozione e sostegno della persona nel lavoro e nella società. In particolare, i settori nei quali gli enti bilaterali potrebbero agire – e in certa misura già agiscono – sono quelli della salute e della sicurezza, del collocamento, del sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria o di sospensione dal lavoro, della formazione professionale e della cosiddetta *long term care* (ossia il sostegno nel caso di non autosufficienza del lavoratore o di persone del suo nucleo familiare). A tale ultimo riguardo ricorda l'esperienza dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, i quali, sulla base di un accordo fra ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e organizzazioni sindacali, beneficiano di una forma assicurativa per cui al formarsi, a qualunque età, di una condizione di non autosufficienza, i lavoratori ricevono dall'assicurazione un'indennità di mille euro al mese. Gli organismi bilaterali possono inoltre trattare la sanità complementare (che non è più riservata soltanto ai dirigenti, ma la si trova anche nel contratto dei metalmeccanici), la previdenza complementare e persino la risoluzione delle controversie di lavoro. Ferma restando la natura privatistica degli enti bilaterali – il che esclude forme invasive di intervento normativo pubblico – auspica tuttavia che si possa giungere, per via contrattuale, ad una efficacia *erga omnes* di fatto delle prestazioni fornite a beneficio dei lavoratori, attraverso strumenti che incentivino le imprese ad aderire (ad esempio prevedendo che il lavoratore il quale non può beneficiare delle prestazioni dell'ente debba essere ristorato con una quota aggiuntiva di salario da parte del datore).

Com'è noto il fenomeno degli enti bilaterali ha trovato particolare sviluppo, nel nostro Paese, nel settore dell'artigianato, che vanta una ventennale tradizione in materia. Di grande interesse, pertanto, è stato il contributo dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni artigianali.

La Confartigianato, ricorda che il fenomeno della bilateralità si è inserito

all'interno di un modello di relazioni industriali autonomo e differenziato rispetto agli altri comparti, in quanto caratterizzato da atteggiamenti più partecipativi e meno conflittuali, nonché dalla marcata dimensione territoriale delle dinamiche contrattuali. La bilateralità nel settore artigianale si è sviluppata, in particolare, nel settore della formazione professionale, ove opera un Fondo che vanta un elevatissimo numero di aderenti. Nel settore della sicurezza del lavoro, grazie agli accordi bilaterali risalenti al 1996, si è riusciti — come testimoniano i dati INAIL relativi al 2007 — a contenere considerevolmente la dinamica degli infortuni (ridotti nel 2007 del 4,2 per cento, a fronte di una media di tutti i settori dell'industria dell'1,2 per cento). A livello locale, grazie agli enti bilaterali (diffusi soprattutto nelle regioni del Centro-nord) è stato possibile fare fronte autonomamente e in modo efficace a situazioni di crisi e sospensione dell'attività. Sono da tempo in corso trattative, anche con i sindacati confederali, per estendere il metodo bilaterale al settore sanitario e previdenziale.

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), evidenzia che la bilateralità e la territorialità sono aspetti essenziali di una realtà economica — quale quella artigiana — caratterizzata da imprese di piccole e piccolissime dimensioni (con una media di 3,4 dipendenti per impresa).

Entrambe le organizzazioni del settore artigiano evidenziano, poi, l'importanza di un sostegno legislativo della bilateralità, che si è sviluppato nel corso degli anni '90 ma non ha ancora trovato una piena ed adeguata sistemazione dal punto di vista normativo. Ciò che viene sollecitato, in particolare, non è un intervento legislativo volto a prevedere l'efficacia *erga omnes* dei contratti, bensì la loro applicazione integrale. Esperienze positive a cui fare riferimento sono, ad esempio, quella del Fondo per la formazione continua, la quale trova fondamento in una normativa che impone un costo anche alle imprese che decidono di non aderire al sistema bilaterale, imponendogli un corrispon-

dente versamento all'INPS da devolvere successivamente al finanziamento dell'attività formativa delle regioni. Un aspetto da non sottovalutare, in tale contesto, è anche quello della riconduzione di simili meccanismi di contribuzione alternativa (a carico dei datori non aderenti agli enti) all'interno della parte economica dei contratti, ciò che faciliterebbe anche la successiva redistribuzione su base regionale delle adesioni. Infine, altro profilo di grande rilievo è quello relativo alla disciplina dei controlli sull'erogazione delle prestazioni.

CONFAPI ritiene che tutte le politiche attive e passive del lavoro possano trovare nella bilateralità una risposta efficace. Ricorda, poi, che nel settore delle piccole e medie imprese (oltre 50.000) che fanno capo a Confapi, sono state realizzate numerose esperienze positive di bilateralità, in particolare nel settore della sicurezza, della formazione permanente continua e della previdenza integrativa. È in fase di valutazione, inoltre, l'ipotesi di istituire un ente bilaterale per la regolazione del rapporto di lavoro, che si estenda fino alla gestione del contenzioso.

L'UGL lamenta come la partecipazione al sistema della bilateralità sia di fatto preclusa ad alcune categorie di lavoratori, posto che questa si sviluppa prevalentemente a livello territoriale, dove l'accesso di alcune organizzazioni sindacali non sempre è garantito.

La CLAAI osserva innanzitutto che gli enti bilaterali, in quanto prodotto della società civile ed espressione di democrazia, devono essere garantiti nella loro autonomia. L'ammontare spesso enorme delle risorse che gli enti bilaterali gestiscono e il rilievo pubblicistico delle funzioni da essi svolte, tuttavia, non escludono a priori la possibilità di un intervento pubblico, volto a valorizzare il ruolo di tali organismi e a garantirne — anche attraverso puntuali regole gestionali e deontologiche — trasparenza ed efficienza. Ovviamente tale regolamentazione deve essere demandata, in prima battuta, alla contrattazione collettiva; tuttavia, laddove il sistema non sia in grado di darsi auto-

nomamente regole condivise ed efficaci, l'intervento del legislatore sarebbe giustificato ed opportuno. Al riguardo fa presente che manca, ad esempio, una normativa che regoli incompatibilità e possibili conflitti di interesse tra amministratori e funzionari. Richiamando l'esigenza di introdurre regole per la gestione dei bilanci, ricorda che attualmente la legge detta norme chiare ed efficaci per la gestione delle risorse del Fondo interprofessionale per la formazione continua (istituito nel 2001, il Fondo si alimenta con una trattenuta dello 0,30 per cento), prevedendo che le spese di funzionamento non possano superare l'8 per cento del totale.

3. Il secondo ciclo di audizioni (10-25 febbraio 2009).

Come detto, la sottoscrizione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio ha indotto la Commissione a programmare un nuovo e rapido ciclo di audizioni, prima di procedere all'approvazione del documento conclusivo. Nel corso di questa fase sono stati ascoltati l'ARAN, talune delle organizzazioni dei datori di lavoro e dell'impresa (Confindustria e Confapi), le maggiori organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) e l'ABI, con l'obiettivo di analizzare i contenuti salienti dell'accordo, individuare eventuali aspetti problematici e definire i possibili sviluppi connessi alla sua progressiva implementazione.

Il Presidente dell'ARAN, Massimo Massella Ducci Teri, esprime una valutazione complessivamente positiva dell'Accordo del 22 gennaio, in primo luogo, in quanto esso afferma con chiarezza l'unicità del modello contrattuale nel settore pubblico e privato. In via generale, ritiene che l'Accordo costituisca un tassello della più ampia riforma del lavoro pubblico, attualmente all'esame del Parlamento, da cui discenderanno — una volta tradotta in legge tale riforma — i contenuti necessari all'implementazione dell'Accordo.

Venendo ai profili di maggiore interesse per il settore pubblico, osserva innanzitutto che la durata triennale dei contratti comporterà evidenti effetti di semplificazione del sistema. In tale quadro, anche la previsione nei contratti collettivi di un meccanismo che consenta di definire *ex ante* la copertura economica per la vacanza contrattuale costituisce un indubbio elemento di razionalizzazione. Per quanto concerne la dinamica degli effetti salariali, auspicando che la fase pre-negoziale volta all'individuazione delle risorse destinate alla contrattazione non comporti i ritardi registrati sovente in passato, giudica positivamente il fatto che la verifica di eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale avvenga alla scadenza del triennio contrattuale, essendo una scelta coerente con i meccanismi di appostamento delle risorse proprie dei bilanci pubblici.

Quanto alla contrattazione di secondo livello, ricorda che nel lavoro pubblico essa è ampiamente diffusa, interessando il 95 per cento delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, laddove essa non è stata sempre praticata (come nel caso degli enti locali), ciò è dovuto non ad una mancanza di volontà di contrattare, bensì unicamente al fatto che le condizioni economiche dell'ente non lo consentono.

Pertanto, l'elemento di garanzia previsto nell'Accordo dovrebbe essere riconosciuto solo a condizione che vi sia l'indisponibilità dell'amministrazione a sedersi al tavolo delle trattative, senza mettere in discussione i limiti propri dei bilanci di ciascun ente.

Ritiene tuttavia essenziale agire sull'aspetto qualitativo della contrattazione di secondo livello, evitando elargizioni « a pioggia » o progressioni di carriera basate solo sull'anzianità, al fine di legare i benefici economici a meccanismi di valutazione dei risultati, in linea con quanto già previsto, del resto, dagli ultimi contratti di settore.

Sul versante della bilateralità, dopo aver spiegato le ragioni strutturali — legate al fatto che la contrattazione non può incidere sui bilanci degli enti pubblici —

che ne impediscono la diffusione come nel settore privato, ricorda il grande esempio di bilateralità costituito dai fondi di previdenza complementare, che sono stati realizzati tramite la contrattazione e che stanno progressivamente interessando tutti i comparti. Ritiene, peraltro, che il campo dove sicuramente gli strumenti della bilateralità potrebbero dare grandi risultati nel settore pubblico è quello della mobilità guidata del personale. Infine, per quanto attiene alla questione della rappresentanza, compiacendosi del fatto che il sistema realizzato dall'ARAN nel settore pubblico sia stato da molti valutato positivamente, osserva tuttavia che esso appare poco adatto a piccole realtà aziendali private, ove sarebbe necessario individuare meccanismi che consentano di collegare il sistema del voto a realtà dimensionali — anche a carattere territoriale — più ampie.

Paolo Luigi Maria Galassi, presidente della CONFAPI, giudica molto positivamente l'intesa raggiunta con l'Accordo quadro del 22 gennaio, che rappresenta la base di partenza, non solo per una revisione del sistema di relazioni industriali (che dovrà consentire di pervenire a modelli contrattuali più adeguati alle esigenze delle PMI), ma anche per analizzare, nell'attuale situazione di crisi ormai generalizzata, le difficoltà proprie del mondo del lavoro in ciascun settore produttivo.

Quanto alla mancata firma dell'accordo da parte della CGIL, ritiene che si tratti di una scelta dettata da motivi politici e ideologici, che nulla hanno a che vedere col merito delle questioni in discussione. A dimostrazione di ciò, invita a considerare, in particolare, che fino a poco prima della « rottura », la CGIL aveva espresso il proprio avviso favorevole su un documento intersindacale che differiva in misura del tutto marginale rispetto al testo dell'Accordo del 22 gennaio.

Entrando nel merito dell'Accordo, valuta innanzitutto molto positivamente, per le PMI, la scelta di valorizzare la contrattazione di secondo livello.

Quanto all'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia, assunto dall'Accordo stesso a

nuovo elemento di recupero dell'inflazione), osserva che le preoccupazioni di alcuni sull'effettiva idoneità di tale meccanismo ad assicurare la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori paiono infondate, ove si consideri che il soggetto terzo a cui sarà affidato il compito di elaborarlo verrà individuato con la partecipazione di tutte le parti sociali, le quali giocheranno un ruolo fondamentale anche al momento della verifica di eventuali scostamenti rispetto all'inflazione reale.

Venendo agli effetti della grave crisi economica in atto ed agli strumenti per fronteggiarla, osserva in primo luogo che le PMI con meno di 15 dipendenti (circa l'80 per cento del totale), costrette in questi mesi a ridurre il proprio personale, soffrono in realtà un danno aggiuntivo assai grave, costituito dal fatto che vengono a privarsi di un patrimonio di *know how* faticosamente accumulato: sarà dunque difficoltoso ripartire — con costi aggiuntivi non indifferenti — una volta che, superata crisi, sarà necessario ricostituire i precedenti organici. Il sistema delle PMI ha quindi tutto l'interesse a rafforzare il sistema di garanzie esistenti per i lavoratori e a produrre uno sforzo, anche economico, per contenere gli effetti più deleteri della crisi stessa. A tale proposito, dopo aver sottolineato l'importante ruolo della bilateralità, ricorda che la CONFAPI si è espressa a favore di un prelievo contributivo aggiuntivo finalizzato a consentire alle PMI un più ampio accesso agli ammortizzatori sociali.

Alberto Bombassei, vicepresidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza della Confindustria, esprime in primo luogo soddisfazione per la firma di un accordo che, dopo lunghi anni di trattative, consentirà di avvicinare le relazioni industriali nel Paese agli standard dei paesi più evoluti. Deve invece prendere atto con rammarico del rifiuto della CGIL di firmare l'accordo, nonostante il grande sforzo di mediazione messo in atto proprio per andare incontro alle richieste che da tale organizzazione sindacale provenivano. Ritenendo che forse da parte della CGIL non vi fosse la volontà politica di

concludere l'accordo, si augura che ci siano margini di recupero, a partire dalla stipula degli accordi interconfederali, ai cui tavoli verrà ovviamente invitata anche la CGIL.

Entrando nel merito dell'Accordo del 22 gennaio, osserva che i punti più qualificanti riguardano la durata dei contratti, l'IPCA, il doppio livello di contrattazione e il connesso elemento di garanzia, nonché la disciplina delle clausole di uscita.

Per quanto concerne la durata dei contratti, ritiene che un rinnovo ogni tre anni sia una soluzione adeguata, soprattutto se si determinerà un effettivo intervallo temporale di tale durata fra un rinnovo e l'altro, consentendo così ad imprese e lavoratori di avere un significativo periodo di stabilità e certezze in ordine ai reciproci diritti e doveri.

Con riferimento all'IPCA, ricorda che i sindacati avevano posto una questione pregiudiziale, consistente nell'abbandono del criterio dell'inflazione programmata e nell'introduzione di un indice di carattere previsionale. Dopo un lungo confronto è stata accettata l'idea di costruire l'IPCA, ossia un indice previsionale triennale depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, costruito sulla base di un parametro europeo. Si tratta di una innovazione sostanziale che garantisce una maggiore salvaguardia del potere d'acquisto e che consentirà di uscire dalle polemiche che negli ultimi anni hanno reso ingestibili i rinnovi dei contratti nazionali. Nel momento in cui è stato superato il meccanismo dell'inflazione programmata a favore di un'inflazione prevista, è stato necessario precisare anche come si determina l'incremento dei minimi tabellari. È stato stabilito, quindi, che il dato di inflazione prevista per il triennio sarà applicato ad una base di calcolo formata da alcune voci determinate a livello interconfederale, ma, ovviamente, da valorizzare nell'ambito delle singole categorie.

Per quanto riguarda il doppio livello di contrattazione, sono stati introdotti importanti elementi di novità (tra cui l'attivazione di un « elemento di garanzia », nella misura ed alle condizioni concordate nei

contratti nazionali, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale), i quali, unitamente ad adeguate politiche di defiscalizzazione e decontribuzione, contribuiranno a promuovere la contrattazione decentrata, garantendo maggiore aderenza tra aumenti di produttività e incrementi salariali.

Quanto alle « clausole di uscita », ossia la possibilità di derogare il contratto collettivo nazionale, osserva che si tratta di un principio di cui il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e la Commissione Europea stanno da tempo proponendo l'introduzione. Considerato, poi, che il principio è già stato condiviso anche dalla CGIL in contratti nazionali di categoria, l'unico vero elemento di novità è dato dalla possibilità che siano i contratti stessi a definire modalità per la stipula di accordi in deroga. Va considerato, inoltre, che la soluzione delle clausole di uscita era il perno attorno al quale ruota la proposta della « Commissione Giugni » del 1997.

Osserva, poi, che nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, così come procedure di conciliazione ed arbitrato definite dall'autonomia collettiva, costituiscono l'essenziale corollario dell'impianto di riforma definito dall'Accordo del 22 gennaio. Si tratta, peraltro, di due elementi che vanno ad intrecciarsi con i contenuti del disegno di legge governativo sugli scioperi nel settore dei trasporti pubblici di recente presentato dal Governo.

Al riguardo ritiene che un corretto equilibrio tra iniziative legislative ed esercizio dell'autonomia collettiva sia in grado, se pienamente sviluppato, di realizzare un sistema di relazioni sindacali moderno ed adeguato alle esigenze produttive del Paese.

Infine, per quanto concerne il dibattito sugli strumenti da mettere in campo per affrontare la crisi economica in atto, auspica l'estensione degli ammortizzatori so-

ciali alle categorie di lavoratori che ne sono prive, anche se non può negarsi che il problema vero è quello di reperire le risorse per finanziare una tale operazione. Al riguardo, dopo avere ricordato che la spesa previdenziale italiana è assai più elevata della media europea, invita a riflettere sull'opportunità di rimettere seriamente in agenda la questione dell'innalzamento dell'età pensionabile.

Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, dopo aver ricordato che la sua organizzazione sindacale già da molti anni ha posto il problema del superamento dell'Accordo del 1993, spiega i motivi che hanno indotto la UIL a firmare l'Accordo del 22 gennaio. In primo luogo, la conferma di un doppio livello di contrattazione (che non rappresenta certo un dato scontato, come dimostra l'esperienza di altri paesi dove c'è solo il livello nazionale e aziendale) appare essenziale in una realtà produttiva frammentata come quella italiana. Accanto alla contrattazione aziendale, tuttavia, è opportuno valorizzare anche quella territoriale, ma — non essendo possibile imporle entrambe in modo perentorio — la scelta di compromesso è stata quella di confermarne la praticabilità e di auspicarne l'incentivazione fiscale e contributiva.

Quanto all'IPCA, ritiene che si tratti di una scelta condivisibile, che segna il necessario superamento di un meccanismo — quello dell'inflazione programmata definito dal Governo — che soprattutto negli ultimi anni non ha dato buona prova di sé. L'inflazione programmata, oltretutto, implica una precisa scelta politica e si lega all'esigenza di disinflazionare l'economia, che ha senso in un contesto nel quale le autorità pubbliche abbiano realmente il potere di determinare prezzi e tariffe e, quindi, di realizzare una effettiva politica dei redditi. Il fatto, poi, che l'IPCA sia un indicatore unico applicabile, a determinate condizioni, anche al settore pubblico, implica che il Governo rinuncia in parte al controllo dell'andamento retributivo nel pubblico impiego. Rispetto alla previsione per cui l'IPCA viene depurato dell'inflazione energetica importata, ritiene che si

tratti di una scelta obbligata, poiché ciò da cui occorre proteggersi sono gli aumenti di prezzo improvvisi dell'energia. Rimane, tuttavia, sul tappeto il problema da risolvere in tempi brevi del soggetto a cui affidare il compito di determinazione dell'IPCA. Al riguardo, ricorda che in un primo momento si è pensato di affidare il compito alla Banca d'Italia o all'ISTAT, ma per ragioni diverse entrambi gli enti non si sono, al momento, dichiarati disponibili.

Grande importanza la UIL annette alla parte dell'Accordo del 22 gennaio relativo agli enti bilaterali, soprattutto ove si consideri che il sistema di protezione sociale italiano non è né universale, né omogeneo. L'obiettivo verso il quale tendere deve essere, quindi, quello di estendere la bilateralità anche all'interno di realtà produttive di piccole dimensioni, facendo leva sulle forme associative dei lavoratori e delle imprese operanti a livello territoriale.

Quanto, infine, allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ritiene necessario regolamentare non già il diritto dei singoli lavoratori di scioperare, bensì la prerogativa delle organizzazioni sindacali di proclamare, introducendo una norma volta a prevedere che solo le organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 51 per cento dei lavoratori coinvolti possano farlo. In alternativa, si dovrebbe stabilire la necessità di un referendum tra i lavoratori. In settori molto delicati, caratterizzati da una estrema esiguità delle unità lavorative indicate (si pensi ai controllori di volo), bisognerebbe invece considerare l'ipotesi di consentire unicamente scioperi « virtuali », tali da limitare le ricadute del conflitto alle sole parti interessate e di garantire una piena tutela dell'utenza.

Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, ritiene che l'Accordo del 22 gennaio rappresenti un passo avanti importante, che raccoglie molte delle rivendicazioni storiche della sua organizzazione sindacale. Fa presente che all'Accordo si è giunti, dopo numerosi tentativi purtroppo andati a vuoto negli anni passati, a seguito di un lungo e laborioso sforzo di confronto e mediazione con tutte le parti sociali.

Rammaricandosi per la mancata sottoscrizione da parte della CGIL, auspica che nei prossimi mesi, a partire dagli imminenti rinnovi contrattuali e dai numerosi adempimenti previsti per l'implementazione per l'accordo medesimo (soprattutto per quanto attiene alla definizione delle regole sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale), si concretizzino le condizioni per una ricomposizione del dissenso, affinché si possa riprendere a marciare uniti nell'interesse del Paese e dei lavoratori, in un momento di grande difficoltà per tutti. Venendo al merito dell'accordo, sottolinea in primo luogo l'importanza di aver previsto un doppio livello di contrattazione, ricordando come si tratti di un dato (che rappresenta una peculiarità del sistema italiano di relazioni industriali) niente affatto scontato, ove si consideri che fino a quattro anni fa la posizione di Confindustria e delle altre organizzazioni datoriali era quella dell'alternatività dei due livelli.

Altro aspetto di grande rilievo è il nuovo indicatore di inflazione previsionale triennale (IPCA), più elevato e credibile del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo, con un meccanismo di recupero certo alla fine del triennio contrattuale degli scostamenti tra l'inflazione prevista e quella effettiva e la previsione della copertura dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti.

Fa presente che con il nuovo indicatore previsionale per l'inflazione i salari aumenterebbero del 2,1 per cento in più nel triennio 2009-2011 rispetto al tasso di inflazione programmata del Governo per lo stesso periodo, mentre la copertura economica dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti e il nuovo meccanismo di recupero degli scostamenti, renderanno più rapida e sicura la difesa del potere d'acquisto dei lavoratori.

Per quanto concerne il fondamentale tema della rappresentanza, la CISL si dichiara disponibile, al fine di dare prontamente seguito a quanto previsto dall'accordo, a cercare un'intesa sui criteri di misurazione della rappresentatività, a partire dal sistema adottato, con buoni risultati, del pubblico impiego. Si tratta di un

tema che si intreccia inevitabilmente con quello dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che necessita anch'esso di una disciplina adeguata al fine di evitare — fermo restando il diritto individuale di astensione dal lavoro sancito dall'articolo 40 della Costituzione — le degenerazioni che troppo spesso si verificano a danno degli utenti e degli stessi lavoratori non aderenti. Sulla base di un'intesa raggiunta dalle parti, poi, sarebbe opportuno che il Parlamento ne recepisce i criteri essenziali, traducendoli in legge ai fini di un'applicazione generalizzata.

Infine, ricordando le peculiarità del settore edile, caratterizzato da una forte dispersione aziendale, sottolinea l'importanza di sviluppare la contrattazione decentrata anche a livello territoriale, nonché di promuovere lo sviluppo della bilateralità, soprattutto nei settori caratterizzati da precarietà e da più bassi livelli di tutele.

Guglielmo Epifani, segretario generale della CGIL, chiarisce in primo luogo che i motivi della mancata sottoscrizione da parte della CGIL dell'Accordo quadro del 22 gennaio — al di là delle letture che ne sono state data in chiave politica — sono esclusivamente di carattere sindacale e vanno ricondotti al fatto che numerosi aspetti dell'Accordo, sui quali si è tentata fino all'ultimo una mediazione, non possono essere condivisi. In primo luogo, il documento non definisce con una omogeneità accettabile il rapporto tra lavoro pubblico e privato, come dimostra, in particolare, il fatto che il recupero degli eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale avverrà in tempi diversi. Per quanto concerne la contrattazione di secondo livello, poi, l'Accordo non innova in alcun modo il Protocollo del 1993, limitandosi a prevedere la contrattazione aziendale, senza alcuna possibilità di diffondere realmente la contrattazione a livello di sito, filiera o territorio.

Venendo al sistema definito per la dinamica degli effetti economici, basato su un nuovo indice previsionale (IPCA), osserva preliminarmente che — se è vero che il meccanismo dell'inflazione program-

mata introdotto dal Protocollo del 1993 non ha consentito di recuperare pienamente l'inflazione e ha contribuito a schiacciare la produttività verso il basso – è altresì innegabile che tali effetti si sono resi più evidenti soprattutto da quando si è affermata la pratica di definire l'inflazione programmata senza il contributo delle organizzazioni sindacali. L'analisi dei dati degli ultimi anni dimostra inequivocabilmente che con i Governi di centro-destra l'inflazione programmata si è attestata a circa la metà di quella reale, mentre con i Governi di centro-sinistra lo scarto è sempre stato assai ridotto.

Ritiene, altresì, che il nuovo sistema basato sull'IPCA sia inaccettabile per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, depurare l'IPCA dall'inflazione energetica importata significa accollarne il relativo costo interamente sui lavoratori. Peraltro, se è vero che l'effetto inflazionistico dei beni energetici importati rappresenta un problema di cui tenere conto, è altresì vero che rispetto al Protocollo del 1993 – che prevedeva un'analoga depurazione – la situazione è enormemente cambiata, in quanto l'euro ha sostituito la lira e non si pone più, pertanto, il problema del deprezzamento della divisa nazionale e del mutamento delle ragioni di scambio, che esisteva allora. Al riguardo ricorda che la proposta della CGIL, che ha visto la totale indisponibilità delle controparti, era quella di far pagare l'inflazione energetica importata per un terzo allo Stato, per un terzo ai datori di lavoro e per un terzo ai lavoratori. Infine, invita a considerare che nel 2009 l'IPCA, depurato dall'inflazione energetica importata, risulterebbe maggiore dello 0,6 rispetto ai prezzi al consumo, con effetti paradossali ove si consideri che ci si trova in un periodo di forte crisi economica.

In secondo luogo, il meccanismo definito per l'individuazione della base di calcolo impedisce di per sé il pieno recupero del potere di acquisto dei salari. In quanto operante a livello centrale, il meccanismo in questione non consente di tenere conto del « valore punto » e delle basi di calcolo come storicamente definite

dai vari contratti collettivi, precludendo quella flessibilità settoriale che invece è di fondamentale importanza anche in un momento di crisi economica come l'attuale (si consideri, ad esempio, che mentre tutto il comparto metalmeccanico è già in grave sofferenza, lo stesso non può dirsi per il settore alimentare).

Altro punto critico dell'Accordo quadro è, ad avviso della CGIL, la derogabilità dei contratti nazionali. L'aver introdotto formalmente tale principio in termini generali significa che, d'ora innanzi, nessun reale argine potrà essere posto a una ampia diffusione delle clausole di uscita, con pericolose ripercussioni sulla stessa « tenuta » del contratto nazionale ed effetti deleteri soprattutto nei settori meno strutturati (nel trasporto pubblico locale, ad esempio, la situazione di crisi generalizzata autorizzerebbe una pratica assai ampia di tali clausole).

Questione delicata è anche quella della bilateralità. Si tratta certamente di un fenomeno importante, che va sostenuto e sviluppato. Tuttavia, occorre guardarsi dal rischio di eccessi e degenerazioni, sempre possibile in assenza di una *governance* chiara e condivisa. Occorre escludere conflitti di interesse, stabilire che gli enti bilaterali non possono in alcun caso finanziare sindacati e associazioni di imprese e, in particolare, escludere che diritti fondamentali dei lavoratori (si pensi alla cassa integrazione) possano essere condizionati (come previsto da norme recenti, la cui costituzionalità appare assai dubbia) al previo intervento finanziario degli enti bilaterali.

Quanto al tema della rappresentatività sindacale, ritiene che vada affrontato separatamente rispetto alle questioni del diritto di sciopero. Anche su tale ultimo aspetto, desta perplessità l'ipotesi delineata dal Governo di consentire la proclamazione degli scioperi solo ad organizzazioni sindacali che rappresentino più del 50 per cento dei lavoratori del settore. In ogni caso, su entrambe le questioni sarebbe opportuno che una soluzione concordata tra le parti (che mutui ad esempio

il sistema misto iscritti/voti del pubblico impiego) preceda una eventuale disciplina legislativa.

Invita, poi, a considerare l'opportunità di aprire un discorso sui contratti di solidarietà, che possono rappresentare — attraverso adeguate incentivazioni — uno strumento aggiuntivo utile in un momento di crisi come quello attuale. Come dimostra l'esperienza tedesca, infatti, tali contratti consentono alle imprese, in periodi di momentanea contrazione dell'attività produttiva, di evitare licenziamenti e, quindi, di perdere manodopera formata.

Conclusivamente, ritiene che l'Accordo quadro del 22 gennaio delinea un sistema molto accentrato e burocratizzato, che non lascia spazio alla flessibilità che sarebbe necessaria per una gestione moderna delle relazioni industriali. Diversamente da quanto è stato sostenuto da alcuni, il fatto che su di esso non sia stato trovato l'accordo di tutte le parti sociali non renderà certo agevole il prosieguo delle relazioni sindacali; la CGIL, in ogni caso, ha fatto la sua parte, con proposte di mediazione di assoluto buon senso, che non sono state tuttavia accolte. La stessa opportunità di rinviare la sottoscrizione dell'Accordo di alcuni mesi — considerando il periodo di crisi e la mancanza di rinnovi contrattuali a breve — non è stata presa in considerazione. In ogni caso, la CGIL non si sottrarrà al suo ruolo in futuro, dichiarandosi disponibile a sedere a tutti i tavoli ai quali verrà invitata, valutando nel merito le proposte che verranno formulate.

Renata Polverini, segretario generale dell'UGL, giudica importante l'Accordo quadro — sottoscritto dalla sua organizzazione con l'assunzione di una precisa responsabilità di politica sindacale — che punta ad una valorizzazione del contratto collettivo nazionale e ad un pieno riconoscimento del ruolo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali. In particolare, ritiene che l'implementazione del secondo livello di contrattazione renda possibile — anche attraverso forme di sgravi ed incentivi fiscali — legare gli aumenti retributivi dei lavoratori alla produttività,

conciliando gli interessi delle imprese con quelli dei lavoratori e fornendo a questi ultimi (e alle organizzazioni sindacali) maggiori opportunità di partecipazione nell'azienda.

Esprime, poi, apprezzamento per le nuove modalità di calcolo dell'inflazione attesa, che prevedono il coinvolgimento di un organo terzo nella definizione dell'indice previsionale, il cosiddetto IPCA. Ritiene infatti che tale nuovo sistema possa consentire l'individuazione di un indice previsionale più vicino all'inflazione reale e, rimettendo all'autonomia delle parti sociali la valutazione dell'effettivo scostamento, permetta ai lavoratori di recuperare potere di acquisto a far data dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali, ponendo fine al meccanismo delle erogazioni *una tantum*, necessariamente legato al ritardo nei rinnovi contrattuali. Giudica, infine, l'accordo non particolarmente stringente sulla questione della definizione del «valore punto» — ovvero il valore economico attribuito ad ogni punto di inflazione ai fini del calcolo delle retribuzioni — lasciando un certo margine affinché esso sia individuato dai vari settori.

In merito alla questione della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, fa notare che l'Accordo quadro segna un momento importante nel processo di convergenza tra lavoro privato e lavoro pubblico, prevedendo la possibilità che gli incentivi fiscali previsti nell'ambito della contrattazione privata di secondo livello si estendano anche al comparto pubblico, pur nel rispetto dei vincoli imposti dal bilancio statale. Su tale aspetto, in particolare, osserva che l'impegno del Governo a rendere strutturali gli sgravi contributivi e fiscali legati ai premi aziendali e di risultato permette di stimare una maggiore disponibilità reddituale che, nel caso di premio di 500 euro, varia da 111 a 184 euro, mentre, nel caso di premio di 1500 euro (con reddito compreso tra 20.000 e 35.000 euro), sale a 496 euro.

In tema di bilateralità, sottolinea l'esigenza di sottoporre gli enti ad un sistema di garanzie che ne assicuri la trasparenza e consenta la partecipazione di tutti i

soggetti muniti di adeguata rappresentatività, rilevando comunque la necessità di salvaguardare la centralità della competenza pubblica, soprattutto in materia di ammortizzatori sociali. Su questo ultimo tema auspica la messa in campo di tutti gli strumenti possibili da parte dell'Esecutivo – soprattutto per le categorie che ne sono allo stato escluse – agendo anche per favorire l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese.

Sull'argomento della rappresentatività e della rappresentanza della parti sociali, che giudica strettamente connesso alla valorizzazione degli enti bilaterali e della contrattazione di secondo livello, richiama l'attenzione sulla necessità di raggiungere un'intesa tra le parti – eventualmente accompagnata da una legislazione di sostegno – su un sistema di regole che prenda in considerazione anche la capacità di contrattare delle rappresentanze imprenditoriali e che tenga conto di criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli attuali. Inoltre, in merito ad un possibile intervento legislativo del Governo sul diritto di sciopero nel servizio pubblico di trasporto, sul quale si dichiara disponibile ad avviare una discussione con l'Esecutivo, richiama la necessità di temperare il diritto dei cittadini alla mobilità con il diritto allo sciopero dei lavoratori, riconosciuto come diritto individuale dalla Costituzione, auspicando comunque sull'argomento il raggiungimento di una preventiva intesa tra le parti sociali.

Infine, esprime rammarico per la mancata menzione, all'interno dell'accordo, del contratto di distretto e di filiera, che avrebbe potuto costituire un elemento di ulteriore garanzia nei confronti dei lavoratori, soprattutto in quella realtà aziendale dove la contrattazione di secondo livello risulta di più difficile attuazione. Al contrario, giudica il sistema della contrattazione territoriale non idoneo a coprire il fabbisogno della realtà imprenditoriale italiana, considerate le caratteristiche complesse e variegate del sistema produttivo, che non sarebbero in quel caso tenute in debito conto – soprattutto per quanto concerne talune zone del Mezzogiorno –

comportando inoltre quel tipo di negoziazione un rischio molto più elevato di centralizzazione della decisione.

Corrado Faissola, presidente dell'ABI, dopo aver sottolineato che l'Accordo quadro del 22 gennaio è stato sottoscritto in un clima di solidarietà tra i diversi sindacati del settore, ha rivendicato la capacità del sistema bancario italiano di operare processi di riorganizzazione e di concentrazione, che gli hanno consentito di competere con i più grandi gruppi bancari a livello mondiale. Si è così provveduto, con proprie risorse, a rinnovare e qualificare le dotazioni organiche di personale, nonché a smaltire in forma consensuale le procedure di esubero, stipulando una quantità rilevante di accordi a livello nazionale, aziendale, interaziendale e territoriale, che hanno consentito di gestire la ristrutturazione del sistema senza gravi tensioni sociali. Sottolinea, quindi, l'alta percentuale di giovani laureati occupati presso le imprese bancarie, nonché l'aumento del tasso di occupazione femminile.

Ritiene che, in un contesto di crisi globale, il settore bancario italiano, nonostante si siano registrate delle inevitabili perdite, abbia saputo mantenere un buon livello di stabilità nella fornitura dei servizi, senza gravare sul bilancio pubblico, pur dovendo scontare una posizione di minor favore rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, determinata da un maggior costo del lavoro e da un trattamento meno vantaggioso in materia fiscale.

In tema di detassazione dei premi della parte di salario correlata ai risultati aziendali, che ritiene costituisca uno dei punti qualificanti dell'Accordo del 22 gennaio, pone in evidenza la farraginoso normativa che disciplina le modalità con cui le banche possono accedere a tali forme di incentivo fiscale, sollecitando un intervento normativo che semplifichi le procedure e faciliti la verifica dei requisiti d'accesso. Auspica inoltre un'estensione più generale al sistema bancario di quelle agevolazioni fiscali e contributive di cui già beneficiava alla fine degli anni '90, consi-

derata l'attuale situazione di ricavi fortemente in calo e valutate le rilevanti perdite sui crediti.

Dopo aver rinviato ai prossimi mesi per una valutazione più complessiva dell'effettivo impatto della crisi economica sul versante occupazionale, che ritiene tuttavia abbia già inciso notevolmente sulle piccole imprese, dichiara la propria disponibilità a promuovere la stipula di un accordo di carattere generale, che riguardi tutto il settore bancario, al fine di attivare meccanismi per l'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ai lavoratori che ne abbiano diritto. Al riguardo, in particolare, ricorda che importanti intese in merito sono state già raggiunte a livello locale, con la predisposizione anche di una apposita modulistica.

4. Conclusioni e proposte.

Come anticipato in precedenza, con il presente documento conclusivo si è ritenuto opportuno far seguire, ad una prima parte ricognitiva (sufficiente ad offrire una sintesi delle posizioni emerse nel corso dei due cicli di audizioni), una seconda parte di natura più direttamente propositiva, che si pone l'obiettivo di verificare ed orientare le eventuali iniziative che possono provenire dal versante parlamentare.

Prima di avviarsi in questa riflessione, peraltro, appare opportuno svolgere compiutamente una premessa, che fa riferimento alla piena e incondizionata accettazione di quel diritto sindacale « vivente », emerso nel vuoto attuativo dell'articolo 39, secondo comma e seguenti, della Costituzione, e che risulta consolidato da tutto un coerente indirizzo legislativo a partire dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e consacrato dalla stessa giurisprudenza costituzionale: diritto sindacale fondato sul primato dell'autonomia collettiva, riconosciuta come capace di organizzarsi e di agire liberamente. Si tratta di un dato da tenere presente nell'analisi degli argomenti oggetto dell'indagine svolta dalla Commissione, anche perché esso può valorizzare un importante ruolo del Parlamento, non

solo rendendo possibile, ma anche auspicabile una politica di affiancamento e indirizzo, del tipo di quella contenuta nel Titolo III dello Statuto e nella successiva legislazione sulla contrattazione delegata, favorendo altresì l'apertura di significativi spazi per una politica regolativa, giustificabile in ragione di una urgenza pubblica, non risolvibile soltanto in sede sindacale, come nel caso della disciplina in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali: disciplina, per di più, imperniata sulla stessa contrattazione collettiva.

In questo senso, non vi sono dubbi sul fatto che dall'indagine conoscitiva emerga un'effettiva volontà di « auto-riforma », nonché una tendenziale convergenza di posizioni, all'insegna di una sostanziale continuità rispetto al passato: non un rovesciamento, ma un aggiornamento del sistema esistente, che tenga conto al tempo stesso del cambio avvenuto nel contesto socio-economico e di qualche « difetto » o, addirittura, « effetto perverso » venuto alla luce nel corso di oltre un quindicennio, da 1993 ad oggi. Nessuno dubita, infatti, che nell'attuale fase di crisi economico-produttiva (che nel 2009 genererà, con ogni probabilità, i suoi maggiori e più pericolosi effetti) le priorità assolute siano quelle della difesa dei posti di lavoro e del sostegno ai redditi. In questo ambito, tocca al sistema delle relazioni industriali (*in primis*, imprese e sindacati) lavorare all'attuazione di una riforma condivisa dei meccanismi contrattuali, la quale – come previsto anche dall'Accordo-quadro del 22 gennaio scorso – punti con forza su modelli partecipativi basati sull'assunzione di idonee responsabilità nelle scelte strategiche di sviluppo.

Nei paragrafi seguenti si tenterà, quindi, di esporre tali osservazioni e proposte in modo organico, partendo da quanto acquisito nel corso dell'indagine e immaginando come dar vita – attraverso un'azione sui punti centrali del problema e trattando anche argomenti sviluppati in misura più marginale dagli stessi soggetti auditi – alle prospettive di riforma del sistema vigente, tenendo ovviamente presente quanto delineato nell'Accordo sulla

riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e degli sviluppi che esso prefigura.

4.1. Il raffronto tra modelli.

Se è stato chiarito, anche nella precedente sezione ricostruttiva, quali siano i principali punti di interesse nell'odierno dibattito sulle prospettive di riforma del sistema (come emergono anche dal contenuto del più volte richiamato Accordo-quadro), è altrettanto essenziale ricordare che – per il passato – dato che il punto di partenza è costituito dal Protocollo del 23 luglio 1993, da questo è necessario partire, prendendo a riferimento non tanto il testo considerato in sé, quanto piuttosto quello valutato, a pochi anni di distanza, dalla Commissione per la verifica del Protocollo del 23 luglio 1993, presieduta dal prof. Gino Giugni, che ha visto nel 1997 la produzione di una importante relazione finale.

A prima vista, anche dagli atti dell'indagine emerge un duplice elemento di discontinuità del citato documento rispetto al confronto attuale, che attiene al contesto istituzionale complessivo in cui si collocava il sistema di contrattazione collettiva: dato, il primo, dallo stretto ed indiscutibile collegamento – allora previsto – fra l'obiettivo del contenimento della crescita dei prezzi, cui era finalizzata una politica dei redditi costruita su un'inflazione programmata e attuata per via della concertazione e di una contrattazione altamente centralizzata; costituito, il secondo, dal tentativo – allora effettuato – di una regolamentazione retributiva tendenzialmente comune dell'intero universo del lavoro subordinato – privato o pubblico che fosse il datore – cui era funzionale la cosiddetta « privatizzazione del pubblico impiego ».

Il primo elemento di discontinuità è ora dato dal cambio di obiettivo e di meccanismo: non più il contenimento della crescita dei prezzi, perseguito per mezzo di un tasso di inflazione programmato, definito in sede « politica » come quello « auspicato » e consegnato alla con-

certazione e ad una contrattazione fortemente centralizzata e sovraccaricata; bensì il mantenimento del potere d'acquisto, per il tramite di un tasso di inflazione atteso, individuato in sede « tecnica ».

Tale circostanza, che ha trovato traduzione nell'Accordo del 22 gennaio 2009 con il nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, la cui previsione sarà affidata a un soggetto terzo, rappresenta uno dei principali punti di difformità rispetto al passato, e sembrerebbe aprire la via ad una diversa dinamica fra un'azione di Governo che resterebbe ancorata ad un tasso di inflazione programmata e una contrattazione collettiva che sarebbe condotta all'insegna di un tasso di inflazione « attesa », con una relativa autonomia reciproca. Sorge comunque il dubbio che, alla fine, il nuovo indice dei prezzi risulti meno flessibile e crei maggiori problemi di quelli derivanti dall'applicazione del protocollo del 1993, quando al momento della verifica biennale, era previsto un aggiustamento delle tabelle retributive che tenesse conto, se del caso, dell'andamento dell'inflazione reale. L'effetto critico che potrebbe derivarne, a fronte di uno scostamento significativo fra l'uno e l'altro tasso, sarebbe riconducibile al fatto che il Governo si troverebbe tentato – se non costretto – ad utilizzare in funzione anti-inflattiva anche le misure di defiscalizzazione e decontribuzione delle voci retributive aziendali correlate alla crescita della produttività, che così ne risulterebbe disincentivata.

In questo senso, occorre anche considerare che il problema è esploso per il sensibile divario fra tasso di inflazione programmata – fissato unilateralmente dal Governo – e tasso di inflazione « attesa », ritenuto condivisibile dalle parti sociali, sia pure con qualche essenziale distinguo. Questo divario ha dato luogo, soprattutto nel corso del 2008, a un acceso dibattito che ha finito per influenzare non solo l'atteggiamento delle organizzazioni sindacali al tavolo delle trattative, ma

anche la ricerca stessa di un nuovo indicatore per gli incrementi retributivi. Tale problema dovrebbe, dunque, essere destinato a ridimensionarsi, perché, nel tempo presente di recessione internazionale ed interna, il tasso di inflazione programmato ha finito per avvicinarsi a quello reale, mentre la preoccupazione anti-inflattiva cede necessariamente il passo alla difesa e alla crescita del potere d'acquisto, ponendo la questione di una politica capace di coniugare solidarietà e ripresa economica trainata dalla domanda.

Da alcuni (in particolare, dal segretario generale della CGIL) è stato osservato che il nuovo impianto pecca di eccessiva centralizzazione e burocratizzazione, soprattutto laddove individua un'unica base di calcolo ai fini dell'applicazione dell'indicatore e un unico valore-punto, sottraendo alle categorie quelle scelte che storicamente hanno trovato forma nella contrattazione collettiva nazionale e ad esse appartengono. Al riguardo, non v'è dubbio che i pregi di un sistema che opera sulla base di meccanismi unitari rappresenti un vantaggio in termini applicativi e di contenimento del conflitto; parimenti, tuttavia, non vanno trascurate le esigenze di flessibilità proprie di un sistema produttivo fortemente differenziato ed articolato al suo interno, che soprattutto in una situazione di crisi come quella attuale richiederebbe elasticità e capacità di adattamento delle regole contrattuali alle differenti situazioni economiche settoriali.

Di fatto, appare tuttavia verosimile che la rigidità del nuovo modello finirà per attenuarsi nella pratica, perché non è pensabile vi sia una totale assenza di dialogo fra Governo e parti sociali. Del resto, lo stesso Accordo del 22 gennaio, con un procedimento il cui sviluppo non appare peraltro del tutto chiaro, pure introduce un elemento di flessibilità, prevedendo che si proceda alla verifica circa la significatività degli scostamenti dell'inflazione prevista rispetto all'inflazione reale, al fine dell'eventuale successivo recupero, « in sede paritetica a livello interconfederale ».

Ciò che, peraltro, resta ancora da decidere – ma si tratta di una valutazione probabilmente da rimettere più alle parti che al legislatore – è l'individuazione dell'organismo che sarà chiamato a fornire i « dati ufficiali » per la determinazione dell'indice dei prezzi, auspicandosi, in tal senso, il ricorso al contributo dei principali istituti pubblici operanti nell'ordinamento (*in primis*, la Banca d'Italia).

Sotto un profilo più generale, poi, occorre rimarcare anche l'assoluta opportunità della scelta di una durata triennale dei contratti, considerato che quella biennale – come emerso da parte di numerosi interlocutori della Commissione – è sostanzialmente fallita o, quanto meno, superata.

Passando, poi, al secondo elemento di discontinuità rispetto al passato, si osserva che esso è costituito dal significativo rallentamento del processo di omogeneizzazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, inaugurato dalla legge n. 422 del 1992 e sancito nel Protocollo del 1993. In questo ambito, anche per le dinamiche che caratterizzano l'attuazione dei principi posti in materia di lavoro pubblico dall'Accordo del 22 gennaio, risulta quanto mai opportuno evitare che l'attenzione sia limitata al settore privato, semmai lavorando – anche nella fase attuativa – affinché sia possibile continuamente guardarsi dal rischio di una nuova divaricazione fra settore privato e pubblico privatizzato. Visto che il Governo, su delega conferita dal Parlamento con l'approvazione della cosiddetta « legge Brunetta », dovrebbe ora modificare ampiamente il testo unico n. 165 del 2001, appare opportuno che l'eventuale aggiornamento di quel sistema contrattuale inaugurato dal Protocollo del 1993, come condiviso dal settore privato e dal settore pubblico privatizzato, venga tenuto ben presente nella decretazione delegata destinata alla riforma della legislazione vigente. A tal fine, peraltro, potrebbe essere utile fare anche riferimento a quanto contenuto – sul versante dei rapporti tra lavoro pubblico e privato – nella relazione finale di valutazione del Protocollo del 1993, prodotta dalla cosiddetta « Commissione Giugni » alla fine del 1997.

In termini riassuntivi, non può non rilevarsi che da un raffronto con il passato emerge l'opportunità – nel contesto della complessiva revisione del sistema come configurata dal più volte citato Accordo tra le parti e nel un quadro di crisi economica come quella attuale – di affrontare i problemi esistenti con un approccio innovativo, anche e soprattutto nella fase di attuazione concreta della riforma.

Per un verso, infatti, è importante tornare a richiedere alle parti sociali di valutare la revisione degli assetti delle relazioni sindacali considerando anche nuovi strumenti operativi, mirati in primo luogo alla salvaguardia dei posti di lavoro: si tratta, in questa direzione, di capire come favorire l'assunzione collettiva di responsabilità, ridistribuire i carichi di lavoro anche al fine di scongiurare la delocalizzazione delle imprese, verificare i margini per una riduzione contrattata degli orari, spostare il « centro » delle relazioni sindacali e dei contratti verso territori e aziende, secondo un principio che potrebbe definirsi di « sussidiarietà sociale ».

Ugualmente, al fine di conseguire i risultati per cui esse sono state previste in termini di creazione e/o difesa dell'occupazione, appare di grande interesse la previsione nell'Accordo del 22 gennaio delle cosiddette « clausole d'uscita », che consentono, entro certi limiti e a precise condizioni, di derogare a livello aziendale e/o territoriale alla disciplina negoziata a livello nazionale. Tali clausole dovrebbero comportare, comunque, sempre la consensualità della deroga, verificata e validata dalle stesse organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi derogati. Ad esse, inoltre, dovrebbe spettare il potere di autorizzare le suddette clausole, sia per le materie oggetto della deroga, sia per i limiti di contenuto e di operatività temporale della deroga stessa.

Al contempo, occorre consolidare – forse con ancora più coraggio di quanto fatto finora – le misure che fanno riferimento agli ammortizzatori sociali, che possono essere riformate partendo, ad esempio, dalle proposte e dalle indicazioni del « Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia » del 2001,

considerando, tra l'altro, la possibilità di forme di sostegno al reddito anche per i lavoratori atipici, sulla scorta di quanto già previsto dal decreto n. 185 del 2008. Nel breve periodo, peraltro, si impongono interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza occupazionale. In questo senso, pur nel difficile quadro delle compatibilità finanziarie, va valutato positivamente lo stanziamento di risorse aggiuntive a favore degli strumenti di sostegno del reddito e, in particolare, l'Accordo tra Governo e regioni del 17 febbraio 2009, che ha consentito di assemblare e sbloccare risorse per circa otto miliardi di euro. Ora, occorre adoperarsi affinché gli stanziamenti previsti vengano prontamente distribuiti agli aventi diritto, evitando che tempi di gestione troppo dilatati possano compromettere l'efficacia degli interventi. In particolare, per un'accelerazione dei tempi di erogazione appare essenziale l'intervento del sistema bancario (sul modello di quanto realizzato dalle banche di credito cooperativo), di modo che gli accordi raggiunti in talune realtà locali (in base ai quali gli istituti di credito anticipano, senza oneri e costi a carico di lavoratori e imprese, la cassa integrazione guadagni ai dipendenti delle imprese che ne richiedono il pagamento diretto da parte dell'INPS) possano essere consolidati e generalizzati.

Nel quadro degli interventi che la crisi in atto richiede, poi, si dovrebbe valutare adeguatamente anche la possibilità di ampliare il ricorso a uno strumento – quale quello dei contratti di solidarietà (pur con tutti i limiti propri dell'istituto nell'ordinamento italiano) – che in altri contesti europei (si pensi alla Germania e al suo ripetuto utilizzo da parte della *Wolkswagen*) ha prodotto risultati di indubbio rilievo nella difesa dell'occupazione e nella riduzione dei costi sociali connessi alle crisi d'impresa.

Si tratta, in sostanza, di individuare una nozione più articolata di relazioni sindacali, che ponga in essere ogni possibile intervento finalizzato a dotare il Paese di un sistema moderno e utile ad affrontare con più certezza anche il futuro sviluppo sociale.

4.2. *La natura dei contratti collettivi e il problema della rappresentanza (ragionare su una Authority per le relazioni collettive).*

La continuità fra vecchio e nuovo sistema contrattuale è data *in primis* dalla riconferma, nel settore privato, del principio del reciproco riconoscimento, quale unico titolo di ammissione al tavolo contrattuale. Il che è assolutamente in linea con un ordinamento intersindacale che si ritiene legittimato ad una libera auto-organizzazione ed auto-gestione, ma ripropone inevitabilmente gli stessi problemi già anticipati nel Protocollo e considerati nella relazione finale della « Commissione Giugni » del 1997. Senza considerare, peraltro, che la mancata firma dell'Accordo del 22 gennaio scorso da parte della maggiore organizzazione sindacale come numero di iscritti è avvertita, da tutti i soggetti intervenuti in audizione dopo il raggiungimento dell'intesa, come un elemento assolutamente significativo e da valutare con la massima cautela nel momento in cui si passerà a tradurre in atti concreti i termini dell'intesa stessa.

Per tali ragioni, il primo problema aperto – in un contesto simile – è (e rimane) quello dell'efficacia del contratto collettivo, con una differenza di fondo: per il contratto categoriale, la via diretta ed automatica di un'estensione *erga omnes* resta bloccata dalla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha conosciuto due sole eccezioni sostanziali (peraltro argomentate in maniera da non sembrare tali), cioè la contrattazione di comparto nel pubblico impiego privatizzato e la contrattazione relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle misure idonee a garantirle in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Pertanto, la sola via rimasta aperta è stata quella, indiretta e mediata emblematicamente, rappresentata – da un lato – dall'articolo 36 della Costituzione, che la giurisprudenza ha utilizzato per definire la retribuzione proporzionata e, comunque,

sufficiente, facendo riferimento proprio alla contrattazione collettiva di categoria; e, dall'altro, dall'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori, che rappresenta l'esempio classico di una legislazione che promuove l'estensione dell'efficacia della stessa contrattazione collettiva, subordinando alla sua osservanza la percezione di benefici fiscali e contributivi o l'instaurazione di rapporti di concessione e di appalto con le pubbliche amministrazioni.

Allo stato, si può solo prendere atto che l'articolo 36 della Costituzione giustificerebbe certamente l'introduzione di un salario minimo, sull'esempio di molti paesi comparabili, fermo restando che, per l'indubbio impatto esercitato sul sistema contrattuale, tale introduzione richiederebbe d'essere condivisa con le parti sociali. Al contempo, si può anche prendere atto che la legislazione, costruita a misura dell'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori, dovrebbe essere rivisitata, restituendole al tempo stesso coerenza e flessibilità applicativa.

Per il contratto aziendale, invece, non pare porsi il problema costituzionale rappresentato dall'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, in quanto esplicitamente riferito al solo contratto categoriale; sicché rimarrebbe nel potere del legislatore ordinario un eventuale intervento che gli conferisse quella efficacia generalizzata di cui la giurisprudenza lo ritiene attualmente privo.

Se questi sono i punti dirimenti della natura dei contratti, va peraltro rilevato che, sia pure in termini e modi diversi, il problema dell'efficacia rinvia a quello della rappresentanza/rappresentatività degli agenti contrattuali; cioè ad un ulteriore problema che rileva particolarmente nella sempre più frequente casistica di contrattazione delegata, cioè prevista dalla legge, in deroga, sostituzione, integrazione della disciplina legale, nella prospettiva di una gestione consensuale del mercato del lavoro. Rinviata *sine die* una modifica dell'articolo 39, quarto comma, che restituisca al legislatore una discrezionalità oggi preclusagli in materia di estensione dell'efficacia della contrattazione collettiva

condotta da associazioni sindacali legittimate in base ad una data rappresentanza e/o rappresentatività (e svuotata dal referendum abrogativo la portata dell'articolo 19 dello Statuto con riguardo alla maggiore rappresentatività), non resta ora che confidare sulla capacità di auto-regolazione delle stesse parti sociali, cui potrebbe essere offerta una sponda istituzionale, eventualmente per via di una apposita authority, cioè di un'Autorità indipendente per le relazioni collettive. Tale Autorità – la cui natura potrebbe anche essere valutata in sede di riforma dell'attuale « Commissione di garanzia », come prefigurata dal recente disegno di legge governativo sullo sciopero nei servizi pubblici di mobilità (di cui si parlerà in seguito) – dovrebbe essere composta da figure di alta professionalità ed effettiva indipendenza – anche con riguardo alle organizzazioni espresse dalle parti sociali – e dotate di *curricula* di elevatissimo profilo, in modo da escludere i rischi di una composizione non propriamente adeguata, che talvolta si sono verificati in occasione della nomina di altri organismi indipendenti. Si pensa, dunque, ad un'Autorità non di stretta emanazione governativa, caratterizzata da forti profili di garanzia per le parti, che potrebbe farsi carico, direttamente od indirettamente:

a) di costruire una « banca dati » delle deleghe sindacali e delle consultazioni per la nomina delle r.s.u., la quale serva da referente nella selezione degli agenti contrattuali;

b) di indire e gestire una consultazione fra i lavoratori interessati, nel caso di una perdurante divisione fra le stesse organizzazioni sindacali, tale da poter portare o aver già portato ad accordi separati, che siano di per sé applicabili solo ad una parte della forza lavoro sindacalizzata.

4.3. *Le ipotesi di un nuovo modello per il « doppio livello » di contrattazione.*

Sulla base di una riflessione come quella sviluppata nei paragrafi precedenti, che appare pienamente coerente anche

con l'Accordo-quadro siglato tra le parti sociali, è evidente che il punto qualificante del nuovo sistema contrattuale, sempre costruito su un doppio livello, dovrebbe essere dato da uno spostamento di peso dal centro alla periferia: un contratto categoriale più « leggero » nella parte normativa, ristretta quantitativamente (istituti essenziali) e qualitativamente (principi e criteri a scapito dei dettagli) e più « asciutto » nella parte economica (difesa del potere d'acquisto). Questo, però, sempre nell'ambito di un sistema fortemente articolato, secondo quanto previsto al centro, con il coordinamento affidato ad elementi soggettivi (l'esistenza di una relazione fra gli agenti negoziali dell'uno e dell'altro livello) ed oggettivi (la presenza di clausole di rinvio dall'uno all'altro livello).

Il grado di un tale spostamento – che, come detto in precedenza, evoca una transizione delle relazioni sindacali e dei contratti verso territorio ed azienda, secondo un principio che è stato definito di « sussidiarietà sociale » – è evidentemente condizionato dal fatto che il contratto nazionale ha un ambito di applicazione assai più ampio, essendo la contrattazione aziendale svolta in non più di un terzo delle aziende interessate, anche se, poi, trattandosi di quelle grandi e medio-grandi, in quel « terzo » è occupato qualcosa come i due terzi dei lavoratori. Anche ammesso che Confindustria fosse disposta ad inserire nel contratto di categoria un obbligo a trattare a livello aziendale esteso a tutte le aziende associate, e non solo a quelle che già riconoscano tale livello, si tratterebbe pur sempre di un mero obbligo a « sedersi al tavolo », ma non a concludere un accordo. Il che dà ragione del progetto sindacale di valorizzare la contrattazione territoriale, che potrebbe essere superato solo praticando la contrattazione aziendale (la quale, tuttavia, contrasta con l'esperienza a tutt'oggi fatta dalla stessa contrattazione territoriale, destinata a trovare fortuna solo con riguardo a particolari e specifici settori, come quelli agricolo, dell'edilizia e dell'artigianato).

In questo senso, il punto d'approdo individuato dall'Accordo del 22 gennaio, che prevede un elemento retributivo, definito a livello nazionale, da liquidare a favore dei lavoratori delle aziende ove non si svolge la contrattazione di secondo livello, appare facilmente praticabile e apprezzabile dal punto di vista perequativo, ma sul quale solo il corso degli eventi potrà confermare se sia destinato a produrre un effetto propulsivo o, viceversa, dissuasivo rispetto allo sviluppo della contrattazione aziendale.

Va, peraltro, rilevato che lo spostamento di peso verso il livello decentrato, in particolare aziendale, richiede non solo il mantenimento, ma anche il rafforzamento, di un sistema fortemente coordinato, specie in materia retributiva. È bene ricordare che già il modello previsto dal Protocollo del '93 contemplava una divisione di ruoli fra un contratto categoriale preposto alla difesa del potere d'acquisto ed un contratto aziendale centrato sulla distribuzione della maggiore produttività o redditività. Eppure, come è emerso da numerosi interventi svolti nel corso delle audizioni, l'esperienza è stata tutt'altro che esaltante, a conferma di una tendenza quasi invincibile a privilegiare aumenti « a pioggia » ed a consolidare tali aumenti una volta acquisiti.

Deve essere sottolineato, inoltre, come concorrano diversi fattori a facilitare la « fuga » da una variabile retributiva collegata alla produttività: la tradizionale tendenza anti-partecipativa ed egualitaria di parte rilevante del movimento sindacale italiano; la scarsa presenza e, comunque, incidenza, delle istanze territoriali delle organizzazioni sindacali; la base elettiva universale delle r.s.u.; la modestia della busta paga media; e, non ultima, la carenza di una cultura tecnica in materia. È evidente che la questione riguarda *in primis* le organizzazioni sindacali, da cui ci si deve aspettare una più dettagliata regolamentazione della contrattazione aziendale con riguardo: alla necessità di una presenza congiunta istanze territoriali-r.s.u., alla procedura decisionale interna delle stesse r.s.u., alla composizione di eventuali

divergenze fra le diverse istanze territoriali, fra queste e le r.s.u., e fra diverse componenti delle r.s.u.

Lo stesso Accordo del 22 gennaio, del resto, se da un lato cassa opportunamente la clausola di « congelamento » della prassi esistente circa l'estensione della contrattazione di secondo livello prevista dall'Accordo del 1993 (il quale stabilisce per l'appunto che la contrattazione decentrata si svolga « laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori »), dall'altro non reca alcun segnale chiaro di un cambiamento nell'equilibrio tra contratto collettivo nazionale e contrattazione decentrata, né della linea di confine da tracciare tra l'uno e l'altra.

Quanto al livello ove collocare la contrattazione decentrata, appare auspicabile che negli spazi aperti dall'Accordo del 22 gennaio (il quale per concretizzazione della contrattazione di secondo livello, di cui non fornisce alcuna definizione, si limita a rinviare a « specifiche intese ») trovino adeguato sviluppo forme contrattuali articolate a livello territoriale e distrettuale, al fine di dare risposta alle esigenze proprie di quei settori – caratterizzati da una forte dispersione – ove una dimensione contrattuale aziendale risulta poco praticabile e limitativa.

Ma, detto questo, resta fondamentale che sia promossa una grande campagna formativa ed orientativa – di cui si potrebbe affidare la regia alla stessa Autorità per le relazioni collettive, evocata in precedenza, ovvero agli organismi esistenti a legislazione vigente – da condurre su un piano concordato con le parti sociali e con le istituzioni aventi competenze in materia, a cominciare dalle regioni.

4.4. *Un campo da esplorare: la revisione dei meccanismi partecipativi.*

Una equilibrata definizione del problema della rappresentanza e rappresentatività sindacale appare essenziale al buon funzionamento di un sistema moderno di relazioni industriali. Il tema, ampiamente trattato nel corso del secondo ciclo di audizioni dell'indagine, si lega

all'impegno assunto dalle parti sociali con l'Accordo del 22 gennaio, che rimette a successivi accordi (cui pervenire entro tre mesi) l'introduzione di nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione, valutando anche l'ipotesi di fare riferimento alla certificazione INPS dei dati di iscrizione sindacale.

Si tratta di un tema delicato e cruciale, che rimane inequivocabilmente affidato all'autonomia delle parti sociali, mentre il legislatore — assicurando il pieno rispetto dell'articolo 39 della Costituzione — si riserva, se richiesto, l'eventuale traduzione legislativa dei principi individuati pattizialmente.

In proposito, peraltro, occorre ricordare che è venuto prendendo piede un ulteriore momento « partecipativo » che investe il livello aziendale, creando un problema di rapporto con le stesse r.s.a./r.s.u. Al riguardo c'è, anzitutto, da considerare il nuovo testo unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, che, agli articoli 47-49, prevede una gestione decentrata della prevenzione, tramite il rappresentante della sicurezza, eletto o designato a livello aziendale, territoriale, di comparto e di sito: un recupero potenziato dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, con un significativo tratto differenziale e cioè che, là, le « rappresentanze » erano previste come possibili, rimesse ad una non meglio precisata iniziativa dei lavoratori, mentre qui sono necessarie, promosse dallo stesso potere pubblico, se pur sempre nel contesto di un sistema imperniato su un'ampia valorizzazione delle contrattazione collettiva condotta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ma non è affatto chiaro se il rappresentante della sicurezza aziendale — che può essere individuale o collettivo, variando da uno a sei in ragione delle dimensioni dell'azienda — debba essere articolazione interna delle r.s.a.-r.s.u. ovvero, come sembra preferibile, dati i compiti ed i poteri riconosciutegli, una struttura esterna alle istanze sindacali, sia pur sempre raccordata alle r.s.a.-r.s.u.

Più chiaro sembrerebbe il testo del decreto legislativo 6 febbraio 1997, n. 25,

attuativo della Direttiva 2002/14/CE in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, perché i « rappresentanti dei lavoratori » titolari dei diritti relativi sono individuati esplicitamente nelle r.s.a. e r.s.u., con ampio rinvio alla contrattazione collettiva svolta sempre dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Come si vede, una riconferma di una politica legislativa di promozione senza regolamentazione, che, peraltro, sconta qui più che altrove la debolezza intrinseca della contrattazione collettiva rispetto alla legge; si tratta, altresì, di una riconferma dell'assoluta continuità nell'opzione, tutta italiana, a favore di un canale unico di rappresentanza a livello di base, cioè titolato a svolgere sia il ruolo rivendicativo sia quello partecipativo. È, con tutta chiarezza, un dato che espone al rischio di un prevalere del ruolo rivendicativo su quello partecipativo, curvando e distortendo all'uopo i diritti di informazione, consultazione e partecipazione funzionali ad un coinvolgimento cooperativo.

Nel corso degli anni '70 si era parlato di un prolungamento dello Statuto dei lavoratori, con la legificazione dei diritti sindacali di seconda generazione, cosa che la Direttiva avrebbe non solo permesso ma anche implicitamente preferito, con un indubbio ritorno in termini di chiarezza, trasparenza e, soprattutto, effettività. Una volta che la « lezione dei fatti » dimostrasse che l'alternativa della via contrattuale è scarsamente effettiva, ben potrebbe il legislatore riprendere in mano l'iniziativa; ed in tale occasione riconsiderare la possibilità di introdurre quel doppio canale (uno sindacale, l'altro rappresentativo della comunità dei lavoratori), che è privilegiato a livello europeo, in quanto più rispondente al prevedibile sviluppo delle relazioni collettive in azienda.

Contestualmente a tali interventi, si dovrebbe altresì valutare il rafforzamento degli strumenti diretti alla partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa, anche attraverso la partecipazione ad appositi fondi. L'idea di base è quella contenuta in diverse proposte di legge pendenti alla

Camera, che – nel prendere atto che le esperienze di azionariato dei dipendenti in Italia si risolvono attraverso strumenti ordinari del diritto societario, che risultano piuttosto inadeguati – promuovono un modello evoluto di relazioni industriali: un modello in cui si possano conciliare collaborazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori al fianco degli imprenditori, nel comune obiettivo di porre al centro la persona, in una logica di fidelizzazione e di promozione dell'occupabilità.

L'obiettivo è, in particolare, favorire l'adozione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, anche sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale, diretti a conferire le risorse azionarie ad un fondo comune d'impresa appositamente costituito in forma di società d'investimento a capitale variabile, che emetterebbe in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani, in proporzione alla loro partecipazione al fondo medesimo.

Di certo, un eventuale intervento normativo sulla materia rappresenterebbe un tradizionale tema di natura parlamentare, sul quale occorre riflettere pacatamente, per verificare i possibili spazi del legislatore sull'argomento. Su tale punto, un significativo contributo potrebbe provenire anche dalle organizzazioni che – allo stato – non hanno ritenuto di siglare l'Accordo-quadro del 22 gennaio 2009: si tratterebbe, in questo caso, di avviare un confronto istituzionale con il Parlamento – sul modello sperimentato con il secondo ciclo di audizioni svolte nel corso dell'indagine – finalizzato proprio ad aprire la strada ad una riforma della legislazione in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, da considerare anche come possibile iniziativa per un loro riavvicinamento alle problematiche sottese all'Accordo-quadro, oltre che a quelle relative alla sua attuazione concreta.

4.5. Contrattazione collettiva e diritto di sciopero.

Come emerge chiaramente anche dal dibattito apertosi nel Paese negli ultimi

giorni, assai delicato rimane il problema del rapporto fra contrattazione collettiva, criteri della rappresentanza/rappresentatività ed esercizio del diritto di sciopero, perché, mentre la titolarità della contrattazione collettiva è riservata, a livello nazionale, alle organizzazioni sindacali categoriali – nelle ipotesi di contrattazione delegata spesso, se pur non sempre, a quelle maggiormente rappresentative – nonché, a livello aziendale, alle istanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di categoria congiuntamente alle r.s.u., viceversa, la titolarità del diritto di sciopero è attribuita a ciascun singolo lavoratore, seppure a condizione di un suo esercizio a tutela di un interesse collettivo, fatto che, di per sé, richiede che tale esercizio sia effettuato non da uno solo, ma da più soggetti, dal momento che la proclamazione è sempre una questione di carattere collettivo. È vero che la contrattazione collettiva può prevedere clausole di raffreddamento e di tregua, ma per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, esse vincolano solo le organizzazioni sindacali stipulanti, tenute, quindi, a non proclamare, patrocinare, favorire astensioni dal lavoro nei periodi esclusi, ma non i singoli scioperanti. Sicché, nell'ipotesi di inosservanza di tali clausole, nei confronti delle organizzazioni sindacali è ipotizzabile una responsabilità, peraltro ben difficilmente praticabile con successo; ma nei rispetti dei singoli lavoratori è solo configurabile una inadempienza *vis-à-vis* delle loro organizzazioni sindacali, cioè di quelle e solo di quelle di cui siano soci.

Così stando le cose, l'eventuale previsione di periodi dedicati ai rinnovi contrattuali o ai procedimenti conciliativi, articolati per gradi ascendenti, nel corso dei quali sia vietato prendere iniziative unilaterali, sembrerebbe destinata a rimanere priva di qualsiasi effettiva sanzione: per esser più precisi, se è la parte datoriale a modificare la situazione, c'è la possibilità di far ricorso all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento anti-sindacale; ma se è la parte

sindacale a far ricorso allo sciopero, allora vale quanto già detto sopra. Un intervento radicale, ripreso dall'esperienza statunitense, sarebbe quello di duplicare il citato articolo 28, prevedendo anche delle *unfair practices* a capo e a carico dei sindacati; ma uno meno radicale, e più praticabile, potrebbe essere quello di mutuare dalla legislazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (ispirata al criterio di contemperare l'esercizio di tale diritto con la tutela dei diritti dei cittadini utenti, tanto da modificare il tradizionale quadro giuridico prima descritto e prevedere persino provvedimenti in capo ai lavoratori che prendessero parte ad un'astensione dal lavoro sanzionata come illegittima) le *penalties* previste per le organizzazioni sindacali, particolarmente quelle economiche relative al mancato versamento dei contributi raccolti in base alle deleghe, affidandone la gestione all'Autorità per le relazioni collettive, che avrebbe in tal modo anche un ruolo – per così dire – di affiancamento (se non assorbente) rispetto alla vigente Commissione di garanzia.

Certo, un tale intervento riguarderebbe solo le organizzazioni sindacali « interne » al sistema, che, cioè, contano su contributi raccolti in base alle deleghe; ma per andar oltre bisognerebbe affrontare il problema di una regolamentazione generale dell'esercizio del diritto di sciopero, che l'articolo 40 della Costituzione, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, permetterebbe entro determinati limiti.

In tale situazione, quello appena delineato costituisce un approccio che sconta l'estrema delicatezza costituzionale e politico-sindacale di qualsiasi legislazione in tema di esercizio di diritto di sciopero, ma occorre dire che è venuto prendendo forza, negli ultimi periodi, un profilo più chiaramente delineato, come anticipato da due significativi documenti:

la clausola dell'Accordo del 22 gennaio 2009, che rimanda alla regolazione pattizia la possibilità che la proclamazione degli scioperi nelle aziende dei servizi pubblici locali sia limitata ai soli sinda-

cati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori;

il recente disegno di legge governativo per la regolamentazione dei conflitti collettivi nel settore dei trasporti, che fissa i requisiti della rappresentatività sindacale per la proclamazione degli scioperi, introduce la possibilità di « scioperi virtuali », aggiorna ed inasprisce il quadro sanzionatorio a carico dei soggetti inadempienti e, in particolare, amplia e ridefinisce le competenze della Commissione di garanzia sullo sciopero (conseguentemente ride-nominata « Commissione per le relazioni di lavoro »), al fine di farne un soggetto di garanzia e verifica complessiva dello svolgimento dei conflitti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

È evidente, infatti, che soprattutto la proposta governativa ha aperto un versante nuovo, che va valutato e affrontato senza pregiudizi, anche verificando la possibilità di recepire, nel corso dell'esame in sede parlamentare sia del provvedimento in sé, sia dei decreti delegati, talune delle ipotesi e delle idee, anche molto innovative, che sono emerse dall'indagine svolta dalla Commissione.

4.6. Relazioni industriali e federalismo.

L'avvio del federalismo quale profondo riordino dell'ordinamento dello Stato repubblicano è destinato ad incidere anche sugli assetti delle relazioni industriali. Il problema si porrà non solo sul piano istituzionale, dal momento che le istanze regionali saranno dotate di poteri propri, concorrenti o delegati anche in materia di lavoro. Saranno soprattutto gli aspetti di carattere politico e sociale ad imporre la ricerca di ruoli e di iniziative a livello regionale, perché nessun soggetto istituzionale potrà mai esercitare in maniera adeguata le sue funzioni di governo, se non sarà in grado di confrontarsi e di dialogare con le organizzazioni della società civile e con i protagonisti dell'economia e del lavoro. Soprattutto nelle materie in cui la competenza dei nuovi

governi regionali sarà esclusiva si porrà il problema di una più marcata autonomia regionale.

Se questa nuova configurazione comporterà delle modifiche anche per quanto riguarda gli assetti della contrattazione collettiva saranno i processi reali a porlo in evidenza. Fin d'ora, però, appare evidente che, soprattutto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, aumenterà il ruolo delle istanze decentrate, *in primis* delle regioni, nella definizione di parte delle regole contrattuali riferite al personale, a partire dalle quote di retribuzione accessorie, variabili o collegate agli andamenti produttivi. È una tendenza, questa, in larga misura già in atto e sempre più rivendicata dalle regioni, che sembra destinata ad ampliarsi nel nuovo contesto istituzionale.

4.7. Una proposta operativa per la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi.

Nelle precedenti parti del documento si è accennato all'ipotesi di costituire un'Autorità per le relazioni collettive, come contributo che anche il legislatore statale potrebbe portare alla costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali. Ora, questa ipotesi deve basarsi sul presupposto dell'esistenza di una convergenza sui compiti e sui poteri che si intenderebbe affidarle, perché, se il tutto dovesse risolversi nella mera tenuta di «banche dati» e nella fornitura di consulenza alle parti sociali, non ne varrebbe di certo la pena; al contempo, non si può non tenere conto dell'esistenza di altre strutture operanti in materia, a cominciare dall'ARAN e dalla stessa Commissione di garanzia prevista dalla legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In proposito, va anzitutto considerato che ad oggi vi è un elemento di forte novità, costituito dall'ipotesi di procedere alla riforma della Commissione di garanzia, contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa in materia di sciopero nei servizi di mobilità: il provvedimento, infatti, sembra prospettare la na-

scita di un organismo con competenze di natura arbitrale e conciliativa, che avrà anche il compito di verificare l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi e scambierà informazioni con le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione.

Se si conviene sulla semplificazione del quadro organizzativo esistente, quindi, andrebbe verificata, in primo luogo, la possibilità di ampliare le competenze di detta Commissione, trasformandola in una vera e propria Autorità di settore (per l'appunto, l'Autorità per le relazioni collettive). In tal modo, infatti, le relative competenze potrebbero essere estese ad ogni regolazione dell'astensione del lavoro, non solo di origine legale ma anche pattizia, se e in quanto così esplicitamente previsto e convenuto dalle stesse parti sociali, anche con possibili sanzioni collettive consistenti nella perdita dei contributi su delega.

È difficile pensare, tuttavia, che la Commissione di garanzia possa essere trasformata in modo automatico in un'Autorità per le relazioni collettive con competenze relative al funzionamento della contrattazione collettiva, se non affrontando anche un secondo passaggio, evocato nei precedenti paragrafi, che consiste nel comprendere se sia possibile – in tal modo assecondando il percorso di avvicinamento tra negoziazione nel pubblico e nel privato – alleggerire la stessa ARAN, a vantaggio della nuova Autorità per le relazioni collettive, di quelle competenze che non la riguardino strettamente come agente fornito della rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni assoggettate alla privatizzazione dei loro rapporti di impiego.

Alla luce degli elementi emersi dall'indagine, quindi, esistono ampi spazi di intervento a disposizione del legislatore per contribuire – pur nel pieno rispetto delle volontà delle parti – ad un nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema della contrattazione in Italia: è da questi dati, dunque, che appare utile partire per affrontare con determinazione

non soltanto l'attuale fase congiunturale dell'economia, ma anche le prospettive future di sviluppo sociale del Paese.

Sotto questo profilo la Commissione, nell'auspicare una ripresa del dialogo tra tutti i soggetti in campo (anche coloro che, al momento, hanno motivato le ragioni del proprio legittimo dissenso), si dichiara disponibile a costituire una sede permanente

di confronto istituzionale, alla quale le stesse parti sociali potranno – se lo riteranno opportuno – fare riferimento, nella prospettiva di accompagnare con coerenti iniziative di revisione legislativa e di indirizzo politico le più opportune riforme in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, alcune delle quali già avviate sul versante pattizio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 109

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura – Rel. Di Virgilio.
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 109
AVVERTENZA 110

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, nella seduta del 18 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 marzo 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura – Rel. Di Virgilio.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	111
--	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Com-

missione ha concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte, altresì, che la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore Paolo Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	123
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126
DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
ATTI COMUNITARI:	
Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa. COM(2008)886 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. COM(2008)887 def (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), della quale illustra i contenuti. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 6-*quater*, che definisce in 330 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-Incentivi assicurativi, finalizzato a promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato. Si tratta di una misura che costituisce una condizione irrinunciabile nella prospettiva di creare le condizioni per una concorrenza reale tra le aziende produttrici dei Paesi dell'Unione europea: in altri Paesi, infatti, questa forma di sostegno agli agricoltori è già assicurata. Per questa ragione ritiene che essa assume una valenza assoluta nell'impianto normativo in esame.

Nicola FORMICHELLA (PdL) e Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce le perplessità del proprio gruppo sul provvedimento in esame, già illustrate nella seduta di ieri. Al riguardo osserva che gli emendamenti approvati dalla XIII Commissione non hanno modificato l'impostazione di fondo del provvedimento, che si presenta come una sanatoria generalizzata che equipara indistintamente le posizioni di tutti i produttori.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui illustra il contenuto. Si tratta di una proposta che ha recepito tutti i rilievi evidenziati dal deputato Gozi nel corso del suo intervento svoltosi ieri.

Laura GARAVINI (PD) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo è favorevole a dare corso alla ratifica del Trattato di Prüm: del resto, nel corso della passata legislatura, il Governo aveva presentato un provvedimento volto proprio in questa direzione.

In particolare ritiene opportuna l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, che rappresenterà uno strumento utile ai fini della lotta al crimine.

Si sofferma quindi sulla proposta di parere presentata dal relatore, ritenendo in proposito che le osservazioni in essa contenute, seppure condivisibili nelle loro linee di fondo, dovrebbero però essere trasformate in altrettante condizioni.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, non ritiene di potere accedere alla richiesta del deputato Garavini in quanto appare prioritario approvare con urgenza il provve-

dimento in esame per provvedere tempestivamente all'istituzione della banca dati nazionali del DNA, rinviando ad un momento successivo le modifiche che si dovessero rendere necessarie: si tratta, questa, di una disponibilità che il Governo ha manifestato ufficialmente della quale si ritiene soddisfatto.

Nicola FORMICHELLA (PdL) avverte che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore. Al riguardo osserva che essa ha sostanzialmente recepito i rilievi mossi al provvedimento dal deputato Gozi nella seduta di ieri, che del resto sono condivisi dal proprio gruppo.

Enrico FARINONE (PD), alla luce di quanto dichiarato dal relatore, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condividendo l'opportunità di istituire la banca dati nazionale del DNA alla luce dell'elevata utilità che tale strumento è in grado di apportare nella lotta al crimine.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a

Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che illustra.

Jean Leonard TOUADI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Si tratta di un provvedimento condivisibile in quanto volto a prevedere regole di uguaglianza per tutti i soggetti interessati.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame, volto a risolvere una situazione di incertezza normativa che ha dato luogo a numerosi contenziosi anche con l'Agenzia delle entrate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, volto a convertire in legge il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Il decreto-legge, che consta di quattordici articoli, anticipa alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza (C. 2180, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera) nonché parte delle previsioni del disegno di legge in materia di atti persecutori (S. 1348), già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato.

L'articolo 1, novellando l'articolo 576 del codice penale, introduce aggravanti speciali per il delitto di omicidio, in particolare quando esso è consumato in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo ovvero da parte dell'autore del delitto di atti persecutori.

L'articolo 2, modificando l'articolo 275 del codice di procedura penale, estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali diverse fattispecie di reato a sfondo sessuale. La medesima disposizione inserisce nella lista dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

L'articolo 3 modifica la legge sull'ordinamento penitenziario, al fine di limitare l'accesso ai benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) da parte dei condannati per taluni delitti di tipo sessuale.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da determinate fattispecie criminose a sfondo ses-

suale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

L'articolo 5 prolunga il periodo massimo di trattenimento dello straniero extracomunitario nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) da sessanta a centottanta giorni.

L'articolo 6, che interviene in materia di sicurezza e ordine pubblico, novella il decreto-legge n. 112 del 2008 con l'obiettivo di attuare un piano straordinario di controllo del territorio, anticipando al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica volto alla ripartizione tra le forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale. Si dispone, inoltre, la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno (nel limite di 100 milioni di euro per il 2009), per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale (nel limite di 3 milioni di euro per il 2009), per l'assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. Si prevede, altresì, che il sindaco, previa intesa con il Prefetto, possa avvalersi di associazioni volontarie di cittadini non armati (iscritte in un apposito elenco) con la finalità di segnalare alle Forze di polizia situazioni di disagio sociale o eventi che ledano la sicurezza urbana. Il sindaco si avvale, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Si autorizzano poi i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'articolo 7 introduce nel codice penale il delitto di atti persecutori, per il quale si richiede la ripetitività della condotta nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione

affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'articolo 8, al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e di dissuadere il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta lesiva.

L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, prevedendo in particolare una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 10 novella il codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con il quale si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L'articolo 11 fa obbligo alle Forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri un numero verde nazionale per le vittime di atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica e, nei casi d'urgenza, di segnalazione alle Forze dell'ordine.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano, infine, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Dal punto di vista della rilevanza comunitaria, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle contenute negli articoli 5 e 6 del decreto-legge, in materia di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e di videosorveglianza con finalità di tutela della sicurezza pubblica.

L'articolo 5, come già illustrato, modifica il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, estendendo il periodo di trattenimento dello straniero cittadino di Paesi terzi nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) fino a un massimo di centottanta giorni. In proposito, va ricordato che i CIE sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore, dietro convalida del giudice, per un periodo di trenta giorni, prorogabile in presenza di gravi difficoltà inerenti all'identificazione dello straniero o all'acquisizione dei documenti di viaggio, di altri trenta giorni. Sono, inoltre, trattenuti nei CIE coloro che fanno richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione, ad esclusione dell'espulsione a causa di ingresso clandestino o di trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno. Va ricordato poi che, in base alla disciplina definita dal decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 32 del 2008, il trattenimento nei CIE può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida.

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di due ulteriori proroghe (oltre a quelle già previste) di sessanta giorni ciascuna, in presenza di due condizioni, tra loro alternative: mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo; ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Di conseguenza, la permanenza complessiva massima, pari in precedenza a sessanta giorni, è ora prolungata a centottanta giorni. Il comma 2 del medesimo articolo 5 estende, altresì, l'applicazione della nuova disciplina anche ai cittadini di Paesi terzi già trattenuti nei CIE alla data di entrata in vigore del decreto.

Per completezza ritiene opportuno rammentare che una disposizione relativa al prolungamento del periodo di tratte-

nimento nei CIE, fino a un massimo di 18 mesi, era contenuta già nel testo originario del disegno di legge in materia di sicurezza presentato al Senato nel giugno 2008 (S. 733), ora all'esame della Camera (C. 2180). Durante l'iter al Senato la disposizione è stata soppressa. Sottolinea che la disposizione originariamente contenuta nell'A.S. 733 e quella riportata nel decreto-legge in esame risultano diverse per alcuni aspetti sostanziali. Oltre alla differente durata temporale del periodo massimo di trattenimento (rispettivamente diciotto mesi e centottanta giorni), divergono anche le motivazioni alla base della decisione di proroga: mentre il primo testo faceva riferimento al rifiuto dell'interessato a fornire elementi utili per l'identificazione, la norma contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009 è incentrata sulla mancata collaborazione del Paese di origine. Le nuove disposizioni appaiono quindi dirette a modificare la normativa in tema di contrasto all'immigrazione irregolare, al fine di rendere ancora più efficace la disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati clandestini in ossequio ai principi contenuti nella direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La relazione di accompagnamento al provvedimento in esame sottolinea che lo scopo prioritario della direttiva è quello di consentire agli Stati europei di disporre di adeguati periodi di tempo per l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio e all'allontanamento del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

La direttiva, da attuare entro il 24 dicembre 2010, prescrive che il trattenimento richiede una deliberazione scritta e motivata e deve essere il più possibile limitato, comunque non oltre i 6 mesi.

La descritta disciplina dei termini per il trattenimento nei CIE appare in linea

con i principi posti dall'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in materia di restrizioni della libertà personale, nonché con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha precisato che, al fine di evitare l'arbitrarietà delle citate misure restrittive, occorre assicurare, tra l'altro, il rispetto del principio di ragionevole durata, in base al quale la detenzione non può eccedere il tempo necessario a raggiungere lo scopo perseguito (cfr., in particolare, la sentenza 29 gennaio 2008 Saadi c. Regno Unito, §§ 72-74; sentenza 15 novembre 1996 Chahal c. Regno Unito, §§ 112-113).

Quanto all'uso di impianti audiovisivi per motivi di sicurezza pubblica, l'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge autorizza i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, consentendo altresì la conservazione dei dati raccolti sino al settimo giorno successivo alla rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

La disciplina comunitaria in materia è data dalla direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che all'articolo 3, paragrafo 2, esclude dall'ambito di applicazione della normativa sui dati personali il trattamento di dati sotto forma di suoni e immagini per fini connessi con la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Il Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha precisato che la videosorveglianza, al pari di altre operazioni di trattamento di dati personali non rientranti nel campo di applicazione della direttiva, deve rispettare i requisiti fissati dall'articolo 8 della CEDU e, nel contempo, essere disciplinata da disposizioni specifiche rese note al pubblico e connesse e proporzionate alla prevenzione di rischi concreti e reati

specifici. Il citato articolo 8 della CEDU, nel tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, specifica che eventuali ingerenze dell'autorità pubblica devono essere previste dalla legge e costituire misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La necessità di osservare, in materia di videosorveglianza, le garanzie fissate dall'articolo 8 della Convenzione emergono, tra l'altro, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare, la sentenza n. 44647/98 Peck c. Regno Unito del 28 gennaio 2003.

Per quanto concerne i lavori in corso a livello comunitario sulle materie oggetto del decreto-legge, reputa opportuno evidenziare che, relativamente ai reati di violenza sessuale e agli atti persecutori, il 3 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni rivolte al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. In particolare, nel quadro della prossima revisione della decisione quadro in materia (2004/68/GAI), il Parlamento europeo raccomanda, tra l'altro, la penalizzazione della partecipazione ad attività sessuali con una persona di età inferiore a diciotto anni, dell'adescamento online dei minori a scopo sessuale; della partecipazione intenzionale a esibizioni di carattere pornografico che coinvolgano bambini; l'adozione di misure volte a incoraggiare le vittime di abusi sessuali a sporgere denuncia; l'ampliamento del catalogo di circostanze aggravanti nel determinare le sanzioni in relazione ai reati previsti dalla decisione quadro; la classificazione dello sfruttamento di una posizione dominante da parte di chi commette un reato (in un contesto familiare, educativo, professionale) come circostanza aggravante.

Relativamente alle disposizioni del decreto legge in materia di lotta all'immi-

grazione clandestina, si segnala che il 5 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, basata sulle visite svolte tra il 2005 e il 2008 dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni nei centri per immigrati e richiedenti asilo in Italia (Lampedusa nel 2005), Spagna, Francia, Malta, Grecia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Danimarca e Cipro. Sulla situazione attuale del centro di Lampedusa il Parlamento europeo ha recentemente svolto un dibattito nella seduta del 3 febbraio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa.
COM(2008)886 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.
COM(2008)887 def.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, osserva che i sistemi di trasporto intelli-

genti possono già oggi, ma ancor più nel prossimo futuro, fornire un rilevantisimo contributo per la sicurezza e il decongestionamento delle reti di trasporto.

In materia sono già stati avviate diverse iniziative riguardanti varie modalità di trasporto, tra cui: SESAR (*Single European Sky ATM Research Programme*), il sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo; ERTMS (*European Rail Traffic Management System*), il sistema europeo armonizzato di segnalazione ferroviaria volto a garantire un alto livello di sicurezza e di interoperabilità; RIS (*River Information Services*), il sistema per la fornitura di servizi di informazione fluviale; AIS (*Automatic Identification System*), il sistema di identificazione automatica delle navi; SafeSea-Net, il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi; VTMS (*Vessel Traffic Monitoring and Information System*), il sistema per il monitoraggio e l'informazione del traffico navale; LRIT, il sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi; TAF-TSI (*Telematics Applications for Freight*) che riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie al trasporto di merci.

Merita quindi pieno apprezzamento l'adozione di una iniziativa, da parte delle istituzioni europee, per promuoverne la diffusione e un più intenso utilizzo nelle varie modalità di trasporto.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono, in primo luogo, il contenimento dell'impatto della considerevole crescita del traffico su strada prevista per il 2020 a livello europeo nella misura del 36 per cento per il trasporto passeggeri e del 55 per cento per il trasporto merci mediante una gestione ottimale della mobilità e della domanda di trasporto. Si tratta di avvalersi di strumenti innovativi e originali, quali appunto sono gli ITS, visto che l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti impone costi elevatissimi e difficilmente sostenibili, per i Paesi membri, nell'attuale difficile situazione economico-finanziaria. Con gli ITS si intende poi contribuire a canalizzare la domanda di

trasporto su modalità più compatibili sotto il profilo ambientale in modo da ridurre le emissioni inquinanti.

Attualmente, il 72 per cento delle emissioni di CO₂ di tutto il comparto dei trasporti. Non meno importante è l'obiettivo di concorrere al rafforzamento della sicurezza stradale, considerato che gli incidenti provocano annualmente in Europa circa 43 mila decessi nel 2006.

I documenti in esame meritano apprezzamento anche in considerazione del fatto che si ispirano con coerenza al principio di sussidiarietà in quanto investono profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dagli Stati membri, quali l'interoperabilità delle apparecchiature e la standardizzazione dei sistemi. Vista la delicatezza della materia, è evidente che i risultati attesi, in primo luogo in termini di riduzione delle vittime di incidenti stradali, ma anche sotto il profilo della limitazione delle emissioni inquinanti, non possono essere affidati soltanto alla responsabilità dei singoli Stati membri ma richiedono interventi coordinati e coerenti a livello europeo. Né si possono trascurare i vantaggi che possono derivare dalla creazione di economie di scala, velocizzando l'introduzione di tecnologie ITS, riducendo i costi e sostenendo il ruolo dell'industria europea delle ITS.

Per lo sviluppo degli ITS la Commissione prefigura il ricorso a varie misure di sostegno, anche di carattere finanziario, avvalendosi, ad esempio, di risorse per le reti TEN-T e dei Fondi strutturali.

Le sei priorità indicate dai documenti in esame possono essere riassunte nei seguenti termini:

- 1) garantire la diffusione di adeguate informazioni in tempo reale sul traffico e gli itinerari, anche proponendo itinerari multimodali che prendano in considerazione le alternative esistenti;

- 2) assicurare la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico, con particolare riferimento al trasporto merci (*e-Freight*), anche ricorrendo alle tecnologie esistenti

in materia di posizionamento o di tracciabilità delle merci quali Galileo (2010). Viene in particolare sottolineato l'importante contributo che può essere dato dai navigatori satellitari e dai sistemi di *tracking* e *tracing* ai fini del monitoraggio a distanza delle merci e dei veicoli durante i loro spostamenti;

3) favorire la più razionale gestione del traffico e delle emergenze, specie nelle aree urbane, con particolare riguardo all'uso dei parcheggi e dei trasporti pubblici e ai sistemi di pedaggio elettronici;

4) promuovere l'installazione delle tecnologie più avanzate sul più elevato numero di veicoli, partendo da quelli commerciali e, successivamente, su quelli privati. Il rafforzamento della sicurezza stradale mediante un ulteriore sviluppo nell'applicazione delle ITS ai sistemi di assistenza alla guida quali il controllo elettronico della stabilità, il controllo adattativo della velocità di crociera, il sistema che avverte il conducente quando il veicolo abbandona una corsia e lo assiste nel cambio di corsia, l'avvisatore di collisione e frenatura di emergenza, il sistema di chiamata automatica di emergenza (*e-call*), i sistemi per l'abbassamento della vigilanza del conducente o ancora il sistema alcolock che impedisce meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare. Si calcola che, se applicati in tutto il territorio dell'Unione europea, il controllo elettronico della stabilità e il sistema *e-call* da soli potrebbero salvare fino a 6.500 vite all'anno, come nel caso del trasporto di merci pericolose o di animali vivi. Tali sistemi possono altresì guidare i conducenti degli autotreni verso aree di parcheggio più sicure, aiutarli a rispettare la normativa in materia di tempi di guida

e di riposo e offrire il sostegno per lo sviluppo di una nuova generazione di tachigrafi digitali. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in questo settore la Commissione raccomanda lo sviluppo di un quadro normativo per la realizzazione di un'interfaccia uomo-macchina che utilizzi strumenti quali cellulari, sistemi di navigazione e PC portatili;

5) incentivare i trasporti più ecologici mediante una migliore gestione della domanda di traffico grazie alla tariffazione differenziata dei veicoli basata sul ricorso a sistemi di telepedaggio per l'uso di determinati assi stradali. Inoltre, l'applicazione delle ITS nella programmazione degli itinerari, la navigazione dinamica installata a bordo dei veicoli e i sistemi di guida ecologica possono contribuire a ridurre la congestione, a rendere più ecologica la mobilità e a diminuire il consumo di energia.

Da ultimo, rileva che non si può trascurare il contributo che i sistemi ITS possono assicurare per lo sviluppo del sistema produttivo, anche in considerazione dell'elevato contenuto tecnologico e del valore aggiunto che li contraddistinguono.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2263 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009 recante « misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario »;

tenuto conto del fatto che tale provvedimento disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia a seguito del regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 attribuendo a tutti gli Stati membri un aumento del 2 per cento della quota nazionale, nonché dell'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea sulla cosiddetta verifica dello stato di salute (*health check*) della politica agricola comune, poi trasfuso nel regolamento (CE), del 19 febbraio 2009, n. 72/2009 del Consiglio, che accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009;

esaminato il comma 8 dell'articolo 2, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere per importi di minima entità al recupero delle somme indebitamente erogate;

considerato in proposito che l'articolo 32, paragrafo 6, lettera a), del regio-

lamento (CE) n. 1290/2005 conferisce agli Stati membri la facoltà di non procedere al recupero di aiuti indebitamente erogati, « se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare » (cosiddetta soglia *de minimis*);

rilevato che l'articolo 5-*bis* del regolamento (CE) n. 885/2006 (introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008) stabilisce che tali condizioni si considerano soddisfatte se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 euro;

esaminato l'articolo 3, che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte iscritti nel Registro nazionale, addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea;

considerato, al riguardo, che la rateizzazione è gravata da interessi in linea con i tassi di mercato la cui misura è definita applicando il tasso di riferimento di base valido per l'Italia calcolato dalla Commissione dell'Unione europea in conformità alle comunicazioni 2008/C 14/C 14/02 e 2009/C 16/01, con specifiche maggiorazioni, escludendo che tale misura possa essere configurata alla stregua di un aiuto di Stato;

valutato positivamente l'articolo 6-*quater*, che definisce in 330 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la

dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi, finalizzato a promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato;

ritenuto in proposito che tale misura costituisce una condizione irrinunciabile nella prospettiva di creare le condizioni per una concorrenza reale tra le aziende produttrici dei Paesi dell'Unione europea, assumendo una valenza assoluta nell'impianto normativo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale (C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e la proposta di legge C. 2069 Minniti, in merito all'Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;

rilevato, in particolare, che il Capo II del provvedimento, che reca gli articoli da 5 a 19, contiene disposizioni relative all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA;

considerato, con riferimento alla banca dati del DNA, che l'articolo 2, paragrafo 1, del Trattato di Prüm prevede espressamente l'impegno delle Parti contraenti a creare e gestire banche dati nazionali di analisi di DNA al fine di perseguire i crimini;

esaminato il comma 1 dell'articolo 13, che prevede che a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici;

esaminato altresì il comma 4 dello stesso articolo 13, che prevede che, in ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo;

esaminato, altresì, l'articolo 29 che, introducendo l'articolo 72-*quater* nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede al comma 1 che dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all'articolo 530 del codice divenuta irrevocabile, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile e, al comma 2, che in ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede;

tenuto conto della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati

personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che, all'articolo 5, stabilisce che devono essere previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della memorizzazione dei dati personali;

considerato che tale decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali figuranti o destinati a figurare negli archivi;

considerata altresì la raccomandazione R(92)1 del 10 febbraio 1992 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale, con la quale, riconoscendo ad un tempo l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale, il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità, si esortano gli Stati membri ad informare la propria legislazione nazionale secondo definiti e rigorosi principi e criteri, prevedendo in particolare che i campioni di DNA non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si è proceduto al prelievo, e che i risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati quando l'interessato sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale e la sicurezza o nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato;

esaminata al riguardo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza *S. e Marper c. Regno Unito* del 4 dicembre 2008, ha affermato che la natura onnicomprensiva e indiscriminata del potere di conservare impronte digitali, campioni cellulari e profili genetici di persone sospettate di reati, ma non condannate, non assicura un giusto equilibrio tra contrastanti interessi pubblici e privati, violando l'articolo 8

della CEDU, e che la conservazione dei materiali di persone che dovrebbero godere della presunzione di innocenza costituisce un comportamento del tutto improprio e pregiudizievole;

considerando, altresì, che in questa sentenza la Corte, con riferimento alla conservazione dei dati, nel richiamare la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 1981, nonché la raccomandazione R(87)15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha precisato che i principi fondamentali della protezione dei dati richiedono che la loro conservazione sia una misura proporzionata con riferimento alle finalità del prelievo e insistono sulla limitazione del periodo di conservazione;

esaminato inoltre l'articolo 24 del provvedimento, volto ad inserire nel codice di procedura penale l'articolo 224-*bis*, che prevede che quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

esaminato quindi l'articolo 25, che, inserendo nel codice di procedura penale l'articolo 359-*bis*, prevede che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi pre-

visti dal comma 2 dell'articolo 224-*bis*, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi;

ritenuto in proposito opportuno garantire il rispetto dei principi richiamati nella raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, il quale costituisce altresì un principio consolidato dell'ordinamento dell'Unione europea;

valutate positivamente nel loro complesso le misure contenute nel provvedimento;

considerata altresì l'urgenza di approvare tempestivamente il provvedimento, ferma restando l'opportunità di valutare successivamente l'impatto delle norme da esso recate sull'ordinamento giuridico interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, all'articolo 13, comma 1, l'opportunità di prevedere che la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9

e la distruzione dei relativi campioni biologici abbia comunque luogo nei casi in cui non sia pronunciata sentenza di condanna dell'interessato, incluse le ipotesi di prescrizione del reato, salvo i casi in cui venga coinvolta la sicurezza dello Stato;

valutino le Commissioni di merito, all'articolo 13, comma 4, l'opportunità di prevedere che il regolamento di attuazione ivi previsto sia adottato in conformità ai principi sanciti dalla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, e dalla sentenza *S. e Marper c. Regno Unito* del 4 dicembre 2008 della Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di garantire che i dati relativi al profilo del DNA siano custoditi nella banca dati per un periodo proporzionato alle finalità per cui sono stati memorizzati e per le quali dovrebbero essere utilizzati, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 29, capoverso « Art. 72-*quater* », comma 2;

valutino le Commissioni di merito, agli articoli 24 e 25, l'opportunità di prevedere che il prelievo coattivo di campioni biologici sia disciplinato rafforzando le garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi richiamati dalla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, con particolare riferimento al principio di proporzionalità e comunque con modalità compatibili con le finalità di accertamento dei reati.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2099 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2099 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slo-

venia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	7

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi inammissibili riammessi nelle sedute del 17, 18 e 19 marzo 2009)</i>	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea (Esame e conclusione – Parere)</i>)	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla XIII Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	11
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	13

SEDE REFERENTE:

Agregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo (<i>Parere alla XIII Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>)	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	20

SEDE REFERENTE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
AVVERTENZA	19

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sui lavori del Comitato	22
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.	
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (<i>Esame istruttorio congiunto e rinvio</i>)	22
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008)823) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	25

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01155 Gidoni: Sulla gestione finanziaria del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra	28
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-01156 Villecco Calipari: Sull'installazione di un sistema di telecomunicazione satellitare-MUOS da parte della Marina degli Stati Uniti	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e con osservazione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	44
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. C. 1889 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame ulteriore nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	41
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, in materia di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	56
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00439 Follegot: casse di espansione sul fiume Tagliamento	57
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-00699 Vannucci: realizzazione di un metanodotto tra Foligno e Sestino	57
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-00728 Mariani: limiti di legge alla presenza di PCB nei terreni agricoli	58
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	64

RISOLUZIONI:

7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	58
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese “Small Business Act” ». Doc. XII, n. 194 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposta di risoluzione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Nuova versione della proposta di documento conclusivo</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura – Rel. Di Virgilio.	
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano	109
AVVERTENZA	110

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	111
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	123
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126
DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
ATTI COMUNITARI:	
Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa. COM(2008)886 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. COM(2008)887 def (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,70



16SMC0001550